

I TITOLI DI COMPETENZA DEL PROCESSO DI NULLITÀ DI MATRIMONIO E I CRITERI DI VICINANZA AI FEDELI

Mons. Davide Salvatori
Prelato Uditore della Rota Romana

La conferenza affidatami richiede di dover trattare principalmente di due questioni: a) dei titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio; b) del criterio di vicinanza ai fedeli, più comunemente denominato *proximità*.

Cercando di leggere più a fondo il titolo assegnatomi, si potrebbe *ridefinire* la questione nel seguente modo: *i titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio nella prospettiva del principio di proximità*.

È indubbio che Papa Francesco, mediante i m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* (e le *Ratio procedendi* allegate), abbia *rinnovato* – perché *riordinato integralmente* (cf. can. 20) – il processo per la dichiarazione di nullità di matrimonio, promulgando nuove norme per la Chiesa Latina e Orientale¹.

All'interno di questo rinnovamento anche i titoli di competenza sono stati coinvolti e sarebbe superficiale non percepirne l'importanza in sé, lo spirito e la corretta prospettiva:

«È un fatto storicamente accertato che ogni qual volta si procede alla riforma del processo canonico, vengono apportate modifiche, più o meno importanti, ai “Titoli di competenza” del tribunale. Basta ricordare, nella storia contemporanea, il Codice di diritto canonico del 27 maggio del 1917, l'Istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936, il Motu proprio *Causas matrimoniales* del 28 marzo 1971, ed ultimamente il nuovo Codice di diritto canonico del 25 gennaio 1983. Questa costante storica e giuridica ci permette di presumere che i titoli di competenza siano qualcosa di più di meri presupposti processuali, di meri criteri di accertamento della giurisdizione, e che, invece, investono gli elementi sostanziali dell'istituto giuridico di amministrare rettamente la giustizia»².

L'intento di questo studio è cercare di cogliere l'essenza della riforma di Francesco³, senza prescindere dagli sviluppi normativo-canonici del secolo passato, quelli che hanno avuto impulso dai Papi ed esprimono le loro preoccupazioni pastorali.

¹ AAS 107 (2015) 958-970; 946-957.

² J. OCHOA, *I Titoli di competenza*, in AA. VV., *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata*, Collana Studi Giuridici XXIX, Città del Vaticano 1994, p. 133.

³ Già la titolazione stessa dei due m. p. per le Chiese latina e orientale indica gli intendimenti: *misericordia-giustizia*. Si noti che i latini sono soliti porre in prima posizione la normativa latina, come nel presente studio, ma negli *Acta Apostolicae Sedis* prima è pubblicata la legge orientale e a seguire quella latina; ragion per cui si dovrebbe leggere e intendere: *Mitis et Misericors Iesus* e *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Il binomio *Misericors* e *Iudex* riferito a *Iesus*, indotto dalla una lettura unitaria degli *Acta*, sembra pregnante, soprattutto se si tiene conto che i due m. p. sono entrati in vigore all'inizio dell'anno della misericordia. D'altro canto, non si può non vedere nel binomio sia un rimando implicito all'uso che la S. Scrittura ne fa (ad es. nel sal. 84, 11 «misericordia e verità

Si studieranno, pertanto, i titoli di competenza del tribunale di prima istanza, come normato dal vigente can. 1672 (ex abrogato can. 1673 CIC), senza attardarsi a digressioni concernenti questioni connesse e collaterali⁴. Lo studio storico-esegetico delle norme, infatti, è un incedere rigoroso e complesso, che non permette divagazioni di sorta alcuna; ma d'altra parte consente un peculiare approfondimento dell'ordito normativo, potendo percepirne le più recondite sfumature. Se di primo acchito un procedere di questo genere potrebbe sembrare inutile o sterile – o addirittura noioso! –, alla fine, disvelerà la sua intrinseca utilità.

Cercheremo, infatti, di mostrare come le riforme del diritto processuale matrimoniale canonico circa *i titoli di competenza*, operate dai papi dell'ultimo secolo, si siano costantemente sviluppate sull'asse *verità oggettiva-celerità*. Papa Francesco, all'interno di questo processo, ha esplicitato – sulla scia di Papa Benedetto XVI – anche la dimensione della *prossimità* in senso locale e morale, comprendendo anche la semplificazione delle procedure.

1 I titoli di competenza nel processo di nullità di matrimonio secondo il diritto delle decretali: lo *status quaestionis* del processo nel 1800

*1.1 Premessa: il processo sommario di nullità di matrimonio secondo il diritto medievale nei suoi elementi essenziali*⁵

Il processo di nullità di matrimonio vigente prima della codificazione piano-benedettina conosceva due modalità: il processo ordinario, detto anche solenne, e il processo sommario⁶, quest'ultimo ufficialmente introdotto nella legislazione

s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno»; senza entrare nel dettaglio più strettamente esegetico, si noti il chiasmo poetico: misericordia-pace; verità-giustizia. Solo una suggestione: non a caso papa Benedetto XVI stigmatizzò il processo matrimoniale canonico come mezzo di superamento di conflitti e luogo di pace, perché conduce alla verità sul vincolo, cf. ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006, AAS 98[2006] 136-138) e sia all'uso della tradizione canonica, laddove il binomio assurge a criterio principale per l'interpretazione della legge. Ecco la famosa definizione di *aequitas canonica* dell'Ostiense: *iustitia duclore misericordiae temperata*, che il giudice – interprete della legge (cf. can. 16 § 3) – non dovrebbe dimenticare. Il teologo e canonista Suarez S.J. – *magni nominis*, ad esempio – ci ha lasciato, infatti, una riflessione non marginale sulla relazione *epicheia-aequitas* in riferimento all'interpretazione-applicazione della legge (sulla distinzione-correlazione dei termini in diritto canonico cf. F. J. URRUTIA, *Aequitas Canonica*, in *Apollinaris* 63 [1990] 205-239), che si ritiene mantenere, anche ai giorni nostri, il suo indiscusso influsso magistrale (F. SUAREZ, *Tractatus de le gibus ac de Deo Legislatore*, Venetiis 1740, vol. VI, cap. 7, nn. 10-11, p. 342).

Salvo miglior giudizio, sembra pertanto che il Santo Padre, anche con riferimento alla semplice titolazione dei due m. p. – letti in chiave unitaria –, voglia ricordare agli operatori del diritto di fare attenzione al rischio di un certo giuridicismo o estrinsecismo giuridico, come più volte ricordato nei suoi discorsi. Monito che sembra ancor più pregnante se si tiene presente che si tratta di applicazione di legge processuale matrimoniale.

⁴ Non si tratterà della competenza circa gli effetti meramente civili del matrimonio, né delle questioni civili, connesse o accessorie, con le cause di nullità di matrimonio, né della competenza del tribunale di appello e né dei tribunali Apostolici.

⁵ Per approfondire questo argomento cf. CH. LEFEBVRE, *Origine et évolution de l'action en déclaration de nullité de mariage*, in *Revue de Droit Canonique* 26 (1976) 22-42; CH. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII et XIII siècle*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 12 (1956) 149-197.

⁶ Questo tipo di processo non va confuso con quanto attualmente s'intende per processo documentale o "sommario", a mente dei cann. 1688-1690, le cui precisazioni applicative si

canonica da Papa Clemente V (1305-1314) mediante le decretali *Dispendiosam*⁷ e *Saepe*⁸. Come le stesse decretali testimoniano, sembra che la normativa in parola

rinvengono anche negli artt. 295-299 della *Dignitas connubii* (cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, Città del Vaticano 2005). Si noti, invece, che l'attuale processo documentale (detto anche sommario) è evoluzione di quanto prescritto dal Decreto del 5 giugno 1889 del S. Ufficio (Ead., *Decretum 5 iunii 1889*, in P. GASPARRI, *Codicie Iuris Canonici Fontes (=Fontes)*, vol. IV, Romae 1951, n. 1118, p. 447). Il decreto, inoltre, parla di impedimento che consta «ex certo et authentico documento» e, in mancanza di questo, «ex certis argumentis evidenter constet de existentia huiusmodi impedimentorum» (*ibid.*). La procedura seguita è così delineata: «Hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in Constitutione Apostolica *Dei miseratione* requisitis, matrimonium poterit ab Ordinariis declarari nullum, cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia» (*ibid.*). La Congregazione stessa in seguito chiarì che il decreto in questione aveva vigore di decreto generale (cf. S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Decretum 14 februarii 1894*, in *Fontes IV*, n. 1168, p. 483).

⁷ «Dispendiosam prorogationem litium, quam interdum ex subtili ordinis iudicarii observatione causarum docet experientia provenire, restringere in subscriptis casibus cuiusmodi, statuimus, ut in causis super electionibus, portulationibus vel provisionibus, aut super dignitatibus, personalibus, officiis, canonicatibus, vel praebendis seu quibusvis beneficiis ecclesiasticis, aut super decimis, ad quarum etiam praestationem possunt, qui tenentur ad eas, praemoniti censura ecclesiastica coerceri, nec non super matrimoniis vel usuris, et eas quoque modo tangentibus, ventilandis, procedi valeat de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura, volentes non solum ad futura negotia, sed ad praesentia, et adhuc etiam per appellationem pendente hoc extendi» (Clem. 2,1,2).

⁸ «Saepe contingit, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem, dubitationem huiusmodi, (quantum nobis est possibile), decidere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex, cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat, litem contestationem non postulet, tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultarum a iure, procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciat brevior, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superfluum multitudinem refrenando. Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitima admittantur. Citationem vero ac praestationem iuramenti de calumnia vel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem huiusmodi intelligimus non excludi. Verum quia iuxta petitionis formam pronuntiatio sequi debet; pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipsos litem exortio petitio facienda sive in scriptis sive verbo, actis tanquam continuo, (ut, super quibus positiones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certitudo, et ut fiat diffinitio clarior,) inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones, et articulos ob clariorem probationem usus longaevus in causis admisit: nos, usum huiusmodi observari volentes, statuimus, ut iudex, sic deputatus a nobis, (nisi aliud de partium voluntate procedat,) ad dandum simul utrosque terminum dare possit, et ad exhibendum omnia acta et munimenta, quibus partes uti volunt in causa, post dationem articulorum diem certam, quandocumque sibi videbitur, valeat assignare, eo salvo, quod ubi remissionem fieri contingeret, pro testibus producendis possint etiam instrumenta produci, assignatione huiusmodi non obstante. Interrogabit etiam partes sive ad earum instantiam, sive ex officio, ubicumque hoc aequitas suadebit. Sententiam vero diffinitivam, (citatis ad id, licet non peremptorio, partibus,) in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, stans vel sedens proferat, stans vel sedens proferat, etiam (si ei videbitur) conclusione non facta, prout ex petitione et probatione et aliis activatis in causa faciendum. Quae omnia etiam in illis casibus, in quibus per aliam constitutionem nostram vel alias procedi potest simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii volumus observari. Si tamen in praemissis casibus sollemnis ordo iudicarius in toto vel in parte non contradicentibus partibus observetur: non erit processus propter hoc irritus, nec etiam irritandus»

avesse ufficialmente e definitivamente codificato la prassi, già instaurata e consolidata ai tempi di Papa Innocenzo III⁹, di prevedere – solamente per i processi di nullità di matrimonio – una procedura celere e snella; ciò era determinato anche dall'influsso del diritto romano¹⁰. La normativa Clementina inoltre «ha aperto la possibilità alle parti in causa di passare più rapidamente alla celebrazione di un nuovo matrimonio già dopo la prima sentenza dichiarante la nullità del vincolo matrimoniale in assenza di appello da una delle due parti»¹¹.

La *ratio* della procedura *sommatoria* racchiudeva essenzialmente due preoccupazioni: la prima, di carattere prettamente pastorale, cercava di evitare di esporre il più possibile i coniugi al pericolo della fornicazione (il principio seguito era quindi la *ratio peccati*); la seconda, di carattere più formale e procedurale, cercava di evitare la *deceptio Ecclesiae*, garantendo quindi un giusto ed equo processo e al contempo la ricerca della verità oggettiva sul vincolo matrimoniale¹². In tal senso, quando si parla di processo *sommario*, si doveva intendere – secondo la *mens*

(Clem. 5,11,2). Come si nota in questo testo vengono date indicazioni più precise circa il modo di procedere «simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura», come già indicato nella decretale *Dispendiosam*.

⁹ CF. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum. De processibus*, vol. VI 1/2, Romae 1927, p. 693.

¹⁰ CH. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII et XIII siècle*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 12 (1956) 149-197.

¹¹ A. STANKIEWICZ, *La natura giuridica dell'Istruzione Dignitas connubii nel quadro delle leggi processuali canoniche vigenti*, in *Periodica de re canonica* 104 (2015) 210.

¹² A questo riguardo è importante rilevare che proprio in base alla ricerca della verità oggettiva (strettamente collegata con la verità del vincolo e dell'evitamento della *deceptio Ecclesiae*) sia stato coniato proprio in questo periodo il principio che le cause *de statu personarum* non passano mai in giudicato. A questo proposito vede la luce la normativa circa la *nova causae propositio*, normativa strettamente collegata con le ragioni della *restitutio in integrum*. La *ratio* delle normative di allora, come di quelle attuali (cf. can. 1644), si basa sui principi di sentenza ingiusta ed *errore in iudicando*. Per l'enucleazione dei concetti cf. T.W. PIERONEK, *La riforma della sentenza*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du V^e Congrès international de droit canonique*, Ottawa 1986, pp. 1121-1139. D'altro canto, non va dimenticato che il processo dichiarativo di nullità di matrimonio investe la *salus animarum*: «Nell'ordinamento canonico, per diverse ragioni, la sentenza non conclude in modo assolutamente irrimediabile l'esame della questione sottoposta alla giurisdizione del tribunale. Secondo la legge divina dell'indissolubilità del matrimonio, data la sua ripercussione nella salvezza delle anime (che è il fine delle cause di nullità matrimoniali), il matrimonio continua ad essere sempre valido davanti a Dio, anche se il giudice dovesse dichiararlo nullo quando è valido, e viceversa. Ne consegue pertanto, da un lato, che è sempre giuridicamente possibile richiedere un'iniziale "verifica" della validità del matrimonio, grazie all'imprescrittibilità dell'azione (cfr. can. 1492 § 1), istituito "dimenticato" dalla DC e, dall'altro, che in determinate circostanze è possibile ricorrere al tribunale superiore per riformare la sentenza non appellabile e, di conseguenza, esecutiva o addirittura eseguita, perché ingiusta, anche se passata in giudicato. L'obiettivo è garantire che una sentenza successiva realizzi ciò che è stato negato da una sentenza precedente, ossia tutelare la realtà oggettiva, come impone lo spirito dell'intero sistema processuale che è volto a servire la verità. In questo senso dunque va interpretata la norma per cui le "cause di nullità di matrimonio non passano mai in giudicato" (DC art. 189 § 1), disposto che appartiene all'ordinamento canonico fin dalla seconda metà del secolo XII, con al decretale *Lator X.2.27.7* di Alessandro III (1159-1181)» (J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015, pp. 263-264).

pontificia – una procedura che escludesse al suo interno «solamente quegli atti ritardanti una celere conduzione dell'azione giudiziale e riferentesi alle mere solennità»¹³, garantendo ad ogni buon conto il diritto di difesa¹⁴ assieme – di contro –

¹³ «Atqui notio substantialis processus *summarii* adamussim haec est ut, *praetermissa subtili observatione solemnibus ordinis iudiciarii, simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii procedatur, et quodammodo sola facti veritate inspecta pronuntietur*. Haec prope sunt verba Clementis V in duabus citatis constitutionibus. Mens vero Pontificis fuit excludendi a iudicio *summario* eos tantum actus retardantes celerem litis expeditionem et meram solemnitatem referentes» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, Lib. I, vol. I, Romae 1896, p. 577). Va da sé che, durante la fase istruttoria di queste cause, si doveva curare il più possibile di non attardarsi a trattare questioni accessorie e soprattutto incidentali: «Quare in processo *summario* quoad causae *instructionem* omnia observantur aequae ac in *ordinario*, sed tantum curandum est, ut terminus probatorius sit brevior, neque implicetur quaestionibus incidentibus aut accessoriis» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 581, nt. 1).

¹⁴ Si trattava, quindi, di una procedura essenziale, garantista del diritto di difesa e consentanea con l'osservanza del diritto naturale (facoltà di proporre oralmente il libello; non necessità della terza citazione ma che fosse sufficiente una sola; omissione della solenne *litis contestatio*; possibilità di procedere nei giorni feriat; non necessità della solenne conclusione in causa; possibilità di pronuncia della sentenza senza solennità; tempi stretti per le dilazioni); mentre dall'altra si prescriveva la necessità del giuramento, di addurre prove e di procedere *ex officio* da parte del giudice (cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 579-581).

Per un interessante approfondimento e confronto tra autori medievali (teologi e canonisti) e normative (vigenti allora e successive) si veda F. SALERNO, *Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico*, in AA. VV., *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata*, cit., pp. 27-100. A questo proposito l'autore in parola ben osserva: «Si può affermare che la specialità del processo matrimoniale canonico rilevata nella legislazione medievale ha avuto una sua continuità nella normativa successiva. È, infatti, possibile riscontrare nei principali documenti legislativi emanati in materia, dai tempi del Concilio di Trento fino al presente, una integrazione delle novità normative con la disciplina contenuta nel *Corpus Iuris Canonici*, senza che l'aggiornamento di tale disciplina ne abbia mutato la logica. Invero, il *Corpus Iuris Canonici* risulta essere la fonte preminente della regolamentazione del processo matrimoniale stabilita con le codificazioni del 1917, del 1983 e del 1990. Le altre disposizioni particolari hanno, di fatto, proposto principalmente una enucleazione delle caratteristiche istituzionali originarie del medesimo processo, che è confluita nella legislazione codiciale. Ne è conferma la sorte che hanno avuto nel tempo le peculiarità del processo matrimoniale, rilevate nel *Corpus Iuris Canonici* e nella dottrina medievale» (*ibid.*, pp. 82-84). Infatti, l'analisi comparata di questo autore tra *Corpus Iuris Canonici* e diritto codificato (cf. *ibid.*, pp. 84-100) permette di comprendere *ictu oculi* come la locuzione «servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes» (cf. can. 1691 § 3) ripresenti negli stessi termini la relazione tra processo solenne medievale e processo sommario, con le novità di cui si è rivestito lungo i secoli. Infatti, quanto nel vigente processo contenzioso ordinario è segnatamente inteso sotto le categorie di *cause circa lo stato delle persone* e di *cause concernenti il bene pubblico* – che si pongono, quindi, come eccezione o peculiarità rispetto al processo contenzioso ordinario stesso – di per sé corrisponde a quanto, nel diritto medievale, veniva sanzionato come eccezione o peculiarità del processo sommario rispetto al processo ordinario o solenne. In tal senso la norma interpretativa del vigente can. 1691 § 3 svolge una funzione fondamentale non solo dal punto di vista procedurale, ma anche storico.

alla libera facoltà di poter scegliere di non avvalersi – a determinate condizioni – del processo sommario stesso¹⁵.

1.2 I titoli di competenza secondo il processo sommario di nullità di matrimonio

I titoli di competenza del processo ordinario o solenne, mutuati dal diritto romano *secundum quid*, venivano rispettivamente così considerati: foro del domicilio della parte convenuta (denominata *reus*), foro del contratto, foro in cui è situata la cosa contesa, *forum Urbis* e foro del delitto¹⁶.

Questi fori erano ricompresi in una categoria più ampia, detta competenza territoriale¹⁷; quest'ultima si giustapponeva ad altri due principi costitutivi della competenza giudiziale (in ragione dell'oggetto e in ragione del grado di giudizio); questi principi (costituiti, quindi, *ratione obiecti*, *ratione gradus* e *ratione territorii*), nel loro insieme, determinavano la competenza di un giudice o, meglio, del tribunale¹⁸.

¹⁵ A questo riguardo si veda M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 581-583.

¹⁶ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 367-376.

¹⁷ La ragione di limitare la competenza del giudice in base al territorio si impone da sé, onde evitare confusione di giurisdizione tra i rispettivi giudici e altre gravi difficoltà. Se si applica questo principio alla Chiesa, che ha giurisdizione *ubique terrarum*, la questione diviene oltremodo significativa. Infatti: «Si vero iudicibus facta fuisset facultas iudicandi de rebus et personis absque ulla limitatione territorii, magna confusio orta fuisset, quamplurima civibus incommoda, et praesertim maxima difficultas cognitionis causae agitatae in loco remoto a rebus et a personis quibus pertinet. In foro autem canonico, cuius potestas se protendit per universum orbem, iudicibus ecclesiasticis nullus adfuisset exercendae potestati finis territorialis. Quapropter ad rectam iustitiae administrationem singulis proprium territorium attributum fuit; unde regula: "*extra territorium ius dicenti impune non paretur*"» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 366).

¹⁸ Si noti che quanto è costituito *ratione obiecti* e *ratione gradus* viene determinato in base al principio del diritto pubblico o, meglio, di ordine pubblico; mentre il principio *ratione territorii* è costruito principalmente sulla base del bene privato. La distinzione è d'uopo ed è su questa che si fonda la diversità radicale tra competenza/incompetenza *assoluta* (ci si riferisce ai primi due principi) e competenza/incompetenza *relativa* (il riferimento è al terzo), cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 347-355. Le conseguenze circa la validità del giudizio sono presto dette: impossibilità di sanazione e/o proroga di competenza del Tribunale dipendente dalla volontà delle parti (i primi due principi). Sarà, quindi, sempre e comunque necessaria in ogni caso l'intervento dell'autorità competente, pena la nullità della sentenza, diversamente nel caso dell'incompetenza relativa, che viene sanata dalla volontà delle parti, anche tacitamente, purché non sia sollevata un'eccezione d'incompetenza. Infatti: «Quia competentia territorialis determinatur *directe* in bonum privatum, seu ut cives commodius sua iura tueri et probare valeant, sequitur, personas privatas huius competentiae ordinem paulisper mutare in suam utilitatem posse. Exinde fit *competentiae prorogatio*. Sed tantummodo competentia *territorialis* valet mutari; quia tunc infringuntur solum limites appositi exercitio competentiae, sed haec non extenditur ad alias species iurium aut controversiarum, quae iam non comprehendantur in eius ambitu. [...] Unde competentia *ratione obiecti* seu *ratione gradus* determinata *absolute*, contententium voluntate non prorogatur. [...] Limites huiusmodi competentia sunt determinati ex iure publico, cui privati non valent derogare» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 378-379).

Il processo di nullità di matrimonio non faceva uso di tutti i titoli di competenza del processo solenne *ratione territorii*, ma principalmente di due: il *forum domicilii rei* e il *forum contractus*, sebbene circa quest'ultimo l'opinione dei canonisti non era unanime.

Per quanto concerne il foro del domicilio della parte convenuta si applicava il principio, desunto dal diritto romano, *actor sequitur forum rei*.

Il foro del domicilio era considerato sotto due principali aspetti: a) *il domicilio vero e proprio*, dove di fatto vi era la presenza corporale (distinto ulteriormente in *domicilio e quasi-domicilio*); b) *domicilio fittizio o legale*, ovvero «il luogo che il diritto assegna a determinate persone per la loro speciale condizione, anche se di fatto esse non vi dimorino»¹⁹.

I criteri per la determinazione dell'acquisizione del domicilio sono l'abitazione di fatto in un determinato territorio unita alla volontà di rimanervi in perpetuo, a meno che per qualsiasi altra ragione tale domicilio venga mutato²⁰. Chi ha un domicilio ne può acquisire un altro, di modo che possieda due domicili. In questo caso si tratta di porre in essere la decisione di abitare stabilmente in due luoghi diversi per periodi di tempo determinati, con l'intenzione di instaurare in entrambi i luoghi il proprio domicilio²¹.

Di contro è possibile avere un solo quasi-domicilio oppure un domicilio e un quasi-domicilio²². Il quasi domicilio si acquisisce con la dimora di fatto in un determinato luogo per sette mesi continuativi, unita alla volontà di rimanervi.

Infine: «Prorogatio autem a litigantibus fit *expresse* vel *tacite*. *Expresse* si quis expresso pacto conveniat cum altero contendente, ut causa deferatur apud iudicem qui ordinario non esset competens. *Tacite* vero fit prorogatio, veluti si quis citetur coram iudice non suo nec citatus interponat exceptionem *fori declinatoriam*. Iudex enim non tenetur *ex officio* hanc opponere, quare conventus praesumitur in se prorogare velle non sui iudicis competentiam; cf. l. 2, *Cod. De pactis*» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 380).

¹⁹ Cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 370.

²⁰ «Dicitur – *si nihil avocet*; - sufficit enim perpetuo commorationis propositum, quamvis deinde voluntas mutari possit, aut debeat ob aliquam vel occasionem vel necessitatem alio domicilium transferendi» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 367).

²¹ «Quapropter duo haberi possunt domicilia proprie dicta, quia modo morali accipienda est *continuitas* habitationis, ita ut si quis per unam anni partem degat in urbe, per aliam fere aequalem partem anni degat in aliquo oppido cum proposito ita dividendi propriam habitationem, acquirat duplex domicilium» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 368).

²² «Cum quasi domicilium expostulet habitationem productam, saltem, ad maiorem anni partem, patet neminem posse duobus in locis habere quasi domicilium. Nullum dubium, quod haberi possit domicilium in uno loco, v.g. in urbe, e quasi domicilium in oppido; at quaeritur an quis in eadem urbe possit habere domicilium in una paroecia, et quasi domicilium in alia, in qua moratur, ex. gr. razione famulatus. Bened. XIV [...] ait, in isto casu, quasi domicilium non operari effectus iuridicos, quia praevalet domicilium habitum in eodem loco» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 369). In realtà riguardo all'ultima questione gli autori disputano, ma il Lega aderisce all'opinione del Lambertini in ragione dell'autorità di quest'ultimo.

La determinazione del *domicilio legale* diviene del tutto peculiare in caso di matrimonio, dal momento che la donna *ha per legge il domicilio e il foro del marito*, anche qualora fosse vedova. La questione è particolare, dal momento che si tratterebbe un caso di *forum actoris*, qualora la donna fosse parte attrice nella causa²³.

Va precisato che il diritto canonico ha recepito questa statuizione del diritto romano *secundum quid*, nel senso che le cause di nullità di matrimonio fanno eccezione a questo principio, quando, cioè, «la donna è separata dal marito circa il foro e la coabitazione oppure il marito maliziosamente l'ha abbandonata»²⁴. Nel primo caso entrambi i coniugi hanno il dovere di introdurre la causa di nullità di matrimonio presso il foro della parte convenuta; nel secondo caso la donna ha il diritto di introdurre la causa di nullità presso il foro del proprio domicilio²⁵. Pertanto si può rilevare: a) se le parti non sono separate, la donna segue il *forum mariti*; per cui si ha un caso di *forum actoris*, quando l'uomo è attore; b) se le parti sono legittimamente separate, cessa il *forum mariti*; in questo caso si segue il foro della parte convenuta; c) se le parti sono separate in maniera illegittima, ovvero la donna è stata abbandonata, la donna – se è parte attrice – può introdurre la causa presso il proprio domicilio; si ha un secondo caso di *forum actoris*.

²³ Annota, infatti, il Lega: «Inde facta est exceptio regulae communi, quia uxor sive actrix sive conventa sequitur forum mariti» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 371, nt. 1).

²⁴ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 370-371.

²⁵ Ciò è contenuto nel § 96 dell'Istruzione Austriaca del 1856, confermato dall'Istruzione di Propaganda Fide del 1883 § 2 (cf M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 371). Ecco i testi in questione: «§. 96. Coniuges in causis matrimonialibus subsunt Episcopo, in cuius dioecesi maritus domicilium habet. Exceptioni locus est, si coniugale vitae consortium aut per separationem a thoro et mensa aut per desertionem malitiosam a marito patratam sublatum sit. Priori casu quoaelibet pars actionem, cuius intendendae iure pollet, coram Episcopo dioecesis, ubi altera domicilium habet, instituere debet. Posteriori casu uxor apud Episcopum intra cuius dioecesim domicilium eius situm est, actionem instituere potest. Postquam citatio iudicialis intimata est, mutatio quoad coniugum domicilium facta mutationem respectu iudicis competentis minime operatur» (CARD. DE RAUCHER, *Instructio pro iudiciis ecclesiasticis quoad causas matrimoniales*, in PREBYTERIS S.J. DE DOMO B.V.M. SINE LABE CONCEPTAE AD LACUM (eds), *Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis*, vol. V, Friburgii Brisgoviae 1879, col.1298). Il testo dell'Istruzione di *Propaganda fide* è ripreso ad litteram dall'Istruzione austriaca (cf. ASS 18 [1885] 369), mentre il testo dell'Istruzione del S. Ufficio – considerata gemella con quella di *Propaganda fide*, ma con minime differenze (cf. ASS 18 [1885] 369, nt. 1; così intende anche R. BASSIBEY, *Procédure matrimoniale générale*, in DUBALLET (ed.), *Cours Complet de Droit Canonique et de Jurisprudence canonico-civile*, vol. XII, Paris-Poiters 1899, Appendice II, p. 73) I – non riporta affatto la fattispecie della donna separata e/o maliziosamente abbandonata. Ecco il testo: «2. Ista accusatio coram legitimo Ordinario ecclesiastico fieri debet, et quidem scripto [...]» (S. CONGREGATIO S OFFICII, *Instructio ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos rituum orientalium in causis matrimonialibus adhibenda*, diei 20 iunii 1883, in R. BASSIBEY, *Procédure matrimoniale générale*, cit., Appendice II, p. 51; secondo quest'ultima istruzione si applicherebbero i canoni generali: la donna segue il foro del marito e che sia separata o meno non influisce sui titoli di competenza. Come si nota la legislazione matrimoniale su questo preciso aspetto procedurale non sempre era univoca.

Circa il *foro del contratto* diviene competente a trattare della causa l'Ordinario del luogo in cui fu portato a termine il contratto²⁶. Va rilevato che il tribunale nel caso diviene competente alla condizione che, quando il convenuto viene citato, «questi sia ancora dimorante nel territorio di competenza del tribunale, altrimenti non può più essere citato in giudizio; se però venne prevenuto dalla citazione, allora il giudice può continuare il processo nonostante la sua assenza»²⁷.

In definitiva va rilevato che il foro del contratto – se non fosse stato vincolato dagli stessi pattuenti, anche in caso di allontanamento di uno dei contraenti, come foro ugualmente competente²⁸ – altro non sarebbe in sé che un'espressione particolare del *forum domicilii* del convenuto.

Per quanto poi attiene al processo di nullità di matrimonio non tutti i canonisti concordavano con l'opinione di ritenere il *forum contractus* come foro concorrente con quello del domicilio della parte convenuta, ritenendo – di contro – quest'ultimo come l'unico foro accessibile²⁹.

²⁶ Il termine contratto viene assunto in senso lato, intendendo qualsiasi accordo, compreso anche il matrimonio. «Cum primis advertatur contractus nomen non stricte hic assumi sed large, prout significat quamcumque conventionem expresse sive tacite initam, seu comprehendimus etiam quasi contractum seu tutelam et negotiorum gestionem, adeo ut in propositam materiam nomine contractus veniat quodcumque genus obligationis ex l. “*omnem obligationem*” ff. *De iud.*» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici “De iudiciis ecclesiasticis” in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 373); quanto viene statuito vale anche per il quasi-contratto (cf. *ibid.*, p. 375).

Si noti di contro che il termine *contractus* veniva impiegato anche dal magistero per qualificare il matrimonio sacramento. Ad esempio, Pio VI circa l'interpretazione del can. 12 della Sess. XXIV *De matrimonio* del Concilio di Trento: «Hae causae non alia ratione pertinent ad unum Ecclesiae iudicium nisi quia contractus matrimonialis est vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae sacramentis» (PIO VI, Ep. *Deessemus ad Episc. Motulensem*, 16 settembre 1788, in H. DENZINGER – P. HUNERMAN, *Enchiridion Symbolorum*, Bologna 2003⁴, [=DH] n. 2598).

²⁷ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici “De iudiciis ecclesiasticis” in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 373. La ragione della norma è determinata dal fatto che «ob contractum initum in territorio alterius iudicis, huius auctoritati quisque contrahens censetur se submittere, et hinc si causa exoriat, ratione contractus, contrahentes praesumuntur se velle illi iudici submittere. Quando vero contrahens territorio excedit non adhuc conventus, tunc videtur se velle subtrahere competentiae iudicis illius loci. Lex enim constituit hos faciles modos sortiendi forum, favens praesumptae voluntati contrahentium» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici “De iudiciis ecclesiasticis” in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 374).

²⁸ Infatti, è bene rilevare: «Tali modo sortiendi forum dependet ex libera contrahentium voluntate, patet, 1) eos posse pacisci se in loco contractus velle sortiendi forum, etiam si qui conveniri debeat, inde excesserit; 2) praeterea si partes nihil in contrarium convenient, lex praesumit, eos forum loci velle etiam sortiendi, in quo debet contractus impleri. [...] Hoc acceptatum fuit etiam in foro ecclesiastico; neque excludendae videntur causae matrimoniales» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici “De iudiciis ecclesiasticis” in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 374).

²⁹ Sembra questa, infatti, l'opinione della Congregazione per il Concilio: «Praxis autem S.C.C., uti recte cl. Gasparri, *De mat. n. 1162*, admodum defert foro contractus in hisce negotiis, quippe processus instructionem aut informationem, pro re nata, solet committere seu delegare Ordinario loci, ubi initum fuit matrimonium; ait cl. Auctor: “*ut (S. Congr.) scilicet implicatam saepe domicilii investigationem evitet; quaa remissione, etsi hic Episcopus de iure competens non esset, suppletur eius iurisdictio*”. Et hoc scite animadvertitur ad evitandam abstractam difficultatem. Revera graviores caninistae et Instructiones de re matrimoniali proditae non innuunt hunc sortiendi forum in hisce causis»; d'altro canto lo stesso Lega a buon diritto aveva precedentemente annotato: «Certe

2 I titoli di competenza nel processo di nullità di matrimonio secondo il Codice di diritto canonico del 1917

2.1 Il processo di codificazione

2.1.1 Gli schemi dei Consultori Noval e Many

Come è noto, il processo di codificazione ha visto la partecipazione dei migliori canonisti del tempo, consultati su specifiche materie e successivamente è stato coinvolto in maniera attiva l'episcopato mondiale attraverso due consultazioni: la prima, avvenuta all'inizio nel 1904, e la seconda, nel 1915, quando si inviò lo schema definitivo per le rispettive *Animadversiones*.

Nel 1904 i vescovi dell'*orbe terrarum* fecero pervenire i propri *postulata*, che vennero sintetizzati dal Klumper. Riguardo al foro competente alcuni vescovi richiesero: a) che, a determinate condizioni, ci fosse la possibilità di convenire *ad libitum* il convenuto; b) che venissero date precisazioni riguardo l'acquisizione e la perdita del domicilio e quasi-domicilio; c) che tutti i processi ecclesiastici fossero ordinariamente sommari ed economici³⁰.

Due furono i consultori incaricati di redigere un proprio schema *de iudiciis* (Noval e Many), che presentarono il proprio lavoro nel 1907, oggetto di discussione nella Commissione di revisione.

I voti che prendiamo in esame in questa parte riguardano il giudizio in generale, dovendo poi lasciare spazio, in un successivo momento, per l'approfondimento dei titoli di competenza circa i processi riguardanti le cause di nullità di matrimonio. Queste, infatti, vedono fin dall'inizio una loro peculiare collocazione nel progetto di codificazione. In tal senso si dovrà leggere in maniera comparata e speculare quanto detto circa i titoli di competenza della parte generale con ciò che concerne quella speciale.

nulla habetur Const. quae prohibeat, iudicem ecclesiasticum fieri competentem in hisce causis ratione contractus. Hinc viget ius commune», cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., p. 374, nt. 1.

³⁰ Abbiamo preferito schematizzare secondo la prospettiva di studio che ci concerne, ecco il testo del Klumper che si riporta integralmente in nostra traduzione: «21. Così sia spiegata la regola "l'attore segue il foro del convenuto": se il convenuto muta il proprio domicilio in maniera fraudolenta o dolosa, allora potrà essere chiamato in giudizio o presso l'ultimo domicilio legale oppure dovunque sia trovato. Siano inoltre espresse in maniera più precisa le ragioni del domicilio e del quasi-domicilio, soprattutto circa la sua acquisizione e la sua perdita. *Chiedono i vescovi della Spagna*. 22. Siano indicati in maniera più accurata le circostanze [*negotia*] e i casi nei quali possa essere applicato il modo di ottenere il foro per proroga di giurisdizione. *Chiedono i vescovi della Spagna*. 23. Tutte le cause, eccettuate le cause dei vescovi, siano giudicate in prima istanza dall'Ordinario, per autorità propria o per commissione della S. Sede, oppure l'istruzione del processo venga fatta dallo stesso Ordinario. La forma del processo sia ordinariamente sommaria ed economica per tutte le cause trattate nei tribunali ecclesiastici; perciò vengano redatte in forma più semplice le Istruzioni della S.C. del Concilio del 22 agosto 1840, della S. C. dei Vescovi e dei Regolari dell'11 giugno 1880, del S. Ufficio del 5 giugno 1889, del Decreto del 14 gennaio 1992. *Chiedono i Padri della provincia di Lione*» (B. KLUMPER, *Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino Klumper O.P. Consultore, Romae 1905*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, Milano 1999, p. 360).

Noval non si discosta dalle norme fino ad allora vigenti, presentando il principio della *territorialità* come fonte della determinazione della competenza dei tribunali *ratione iuris controversi*³¹. Anche i titoli di competenza, circa il *domicilio* della parte convenuta e circa il *contratto* celebrato – riguardanti strettamente i processi matrimoniali –, vengono dal Noval recepiti secondo la normativa vigente: a) il domicilio è concepito in ragione della dimora, non dell'origine; b) il domicilio può essere reale e legale; c) si recepisce *meramente* il diritto romano, senza tener conto delle “correzioni” del diritto canonico: la moglie segue il foro del marito³². La competenza in ragione del contratto (o del quasi-contratto) viene così organizzata: è competente il Tribunale in cui viene celebrato il contratto a) purché il convenuto sia nel territorio, anche occasionalmente, nel momento della citazione; b) perché il contratto dev'essere ivi adempiuto; c) perché i contraenti elessero quel Tribunale³³.

Many, dal canto suo, non si discosta dal diritto universale circa il contenuto della competenza del tribunale *ratione territorii*³⁴, diversamente da quanto concepisce circa il *forum conventi* (recepisce l'Istruzione Austriaca e quella di Propaganda Fide del 1883, come sopra abbiamo visto) e circa il *forum contractus* (il tribunale del contratto è sempre competente anche quando il convenuto è assente nel momento della citazione).

Circa il foro del convenuto: a) si afferma il principio che l'attore segue il foro del convenuto; b) se il convenuto ha più fori, allora l'attore ha diritto di scelta; c) il foro del convenuto è un foro diocesano, che è individuato in ragione del domicilio,

³¹ «Can. 18 [19] § 2. La competenza in ragione dei diritti controversi, di cui godono i comuni Tribunali ordinari, è determinata indirettamente mediante il territorio, di modo che include certamente le *res* in esso contenute, i contratti ivi celebrati, i delitti lì commessi e i convenuti che in esso abbiano il domicilio o il quasi domicilio» (I. NOVAL, *Pars I. De iudiciis in genere. Tit. I-XIX. Votum R.mi P. Ioseph Noval O.P.P. Consultoris*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 382). La traduzione qui e altrove dei canoni è nostra.

³² «Can. 19 [20]. § 1. Per domicilio s'intende la dimora, non l'origine, sia che sia effettiva sia che sia legale. § 2. Coloro che abitano in un territorio per la maggior parte dell'anno acquisiscono il domicilio o il quasi-domicilio. § 3. Ottengono il domicilio legale in un certo territorio, benché non vi dimorino: [...] 3) la moglie nel luogo del domicilio del marito, anche defunto, fintanto che permane nello stato di vedovanza» (I. NOVAL, *Pars I. De iudiciis in genere. Tit. I-XIX. Votum R.mi P. Ioseph Noval O.P.P. Consultoris*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 382-383).

³³ «Can. 21 [22] § 1. In ragione del *contratto* o del quasi contratto è competente il Tribunale nel quale esso viene stipulato, purché il convenuto si trovi in detto territorio, anche occasionalmente, nel momento della citazione, oppure perché il contratto debba essere ivi adempiuto oppure perché il Tribunale è stato scelto dagli stipulanti» (I. NOVAL, *Pars I. De iudiciis in genere. Tit. I-XIX. Votum R.mi P. Ioseph Noval O.P.P. Consultoris*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 383).

³⁴ «Can. 29 § 1. La competenza dei giudici è determinata in ragione o del domicilio dei litiganti, o del contratto da essi stipulato, o della cosa situata o del delitto perpetrato, a norma dei canoni seguenti» (S. MANY, *Liber Quintus de Iudiciis. Pars Prima. De Iudiciis in genere. Tit. I-V. Votum R.mi P. Seraphini Many C.S. Sulpitii Consultoris*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 416).

del quasi domicilio e in ragione del domicilio legale; d) circa il domicilio legale: i) la donna ha il domicilio del marito, fintanto che questo è vivo; ii) se il marito è defunto³⁵, oppure se essa è legittimamente separata, detiene un proprio domicilio e un proprio foro³⁶.

Rispetto all'Istruzione Austriaca e alla normativa vigente Noval, nei confronti del foro della moglie, opera un'innovazione circa la donna vedova (dà la possibilità di avere un proprio domicilio e un proprio foro), mentre è silente circa la donna abbandonata in maniera illegittima e fraudolenta.

2.1.2 Le osservazioni della Commissione e gli schemi intermedi del *De iudiciis ecclesiasticis* poi *De tribunalium ecclesiasticorum ordinatione* (Schemi 1907-1909)

Gli schemi *de iudiciis* furono sottoposti a diverse letture, prima di approdare allo schema definitivo che nel 1915 venne inviato all'episcopato mondiale per le osservazioni.

La prima lettura sul *foro competente* venne fatta nella Consulta del 2 maggio 1907. Circa la competenza del Tribunale *ratione domicilii* viene accettato lo schema Many: a) l'attore segue il foro del convenuto (can 29 § 2); b) la competenza del Tribunale definita in ragione del domicilio e quasi domicilio e del domicilio legale (cf. can. 30 § 1); c) il domicilio legale della donna sposata (cf. can. 30 § 2)³⁷. Circa il foro del contratto (cann. 31 Many e 21 [22] Noval) si decide di rimandare la trattazione della questione alla seconda lettura a causa di alcune questioni suscitate; d'altro canto De Lai «domanda perché P. Many ha messo nel suo canone che il convenuto deve essere presente nelle diocesi al momento della citazione, ciò che non si osserva neppure nei processi matrimoniali presso le congregazioni»³⁸.

Il frutto della prima lettura confluisce nello Schema De Lai – che erroneamente è contraddistinto come *votum*³⁹ – denominato invece Schema 1-1907, in cui la materia concernente il foro della parte convenuta viene così organizzata: a) viene

³⁵ Questa ipotesi non è esplicita nel testo del canone (per il testo vedi nota seguente), ma è deducibile dal tenore stesso del medesimo, applicando il noto principio *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

³⁶ «Can. 29 § 2. L'attore deve seguire il foro del convenuto; che se il convenuto ha molteplici fori, l'attore scelga quello che gli sia più conveniente. Can. 30 § 1. Tutti coloro che hanno un domicilio, o quasi-domicilio, anche meramente legale, in una diocesi, ottengono il foro episcopale di detta diocesi, perciò in qualsiasi causa possono essere citati presso tale foro, benché siano assenti dalla diocesi.

§ 2. La moglie, per tutto il tempo in cui vive suo marito, detiene il domicilio dell'uomo e perciò anche il foro di questi, a meno che non sia da lui legittimamente separata; nel cui caso, ella può avere il proprio domicilio e il proprio foro» (S. MANY, *Liber Quintus de Iudiciis. Pars Prima. De Iudiciis in genere. Tit. I-V. Votum R.mi P. Seraphini Many C.S. Sulpitii Consultoris*, cit., pp. 416-417).

³⁷ *Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 977.

³⁸ *Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 979.

³⁹ Su questa questione vedasi J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 145-146.

espresso il principio che l'attore segue il foro della parte convenuta e, se questa ha molteplici fori, viene lasciato all'attore la scelta preferenziale tra questi⁴⁰; b) viene ribadito che nessuno può essere chiamato in giudizio se non davanti al giudice proprio e competente⁴¹; c) il domicilio e il quasi domicilio sono le ragioni principali che determinano la competenza del giudice ecclesiastico in prima istanza, a meno che il diritto non dica altrimenti⁴²; solo il giudice ecclesiastico è *capace* di trattare le cause spirituali e quelle ad esse connesse⁴³; viene precisato che il giudice in ragione del domicilio della parte convenuta è sempre competente, anche se questa sia di fatto assente dal territorio⁴⁴; d) la moglie, fino a quando non è separata in maniera legittima, ha come foro proprio quello del domicilio del marito⁴⁵.

Come osservato sopra, la questione circa il foro del contratto non è stata affrontata, perciò viene riproposta come era presente nello schema Many⁴⁶.

La seconda lettura dello Schema viene fatta in occasione della Consulta del 4 luglio 1907. Vengono accettati i canoni concernenti la competenza del tribunale in ragione del *domicilio* e del *quasi domicilio*, e sono apportate alcune modifiche di tipo solo lessicale⁴⁷. Circa il *domicilio della donna sposata* si discute sul fatto che lo

⁴⁰ «Can. 1 [73] § 1. Actor sequitur forum rei: § 2. Quod si reus multiplex forum habeat, fas est actori forum eligere in quo reum conveniat» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 435).

⁴¹ «Can. 2 [74]. Nemo conveniri potest nisi coram iudice proprio et competenti» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., p. 436).

⁴² «Can. 6 [78] § 1. Pro omnibus causis ecclesiasticis Romano Pontifici non reservatis, et pro quibus sacri canones aliud necessarium forum expresse non assignant, in prima instantia iudex competens primum et principaliter est Ordinarius loci domicilii. § 2. Quod si quis in pluribus diocesibus propria et distincta habeat domicilia, quilibet ex his Ordinariis, iudex competens est»; «Can. 10 [82]. Qui quasi domicilium alicubi habeat, eo perdurante, ibidem conveniri potest, quasi in proprio domicilio» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., pp. 436-437).

⁴³ «Can. 3 [75]. § 1. Causae de rebus spiritualibus et de connexis cum spiritualibus forum necessarium habent coram iudice ecclesiastico: § 2. Et lorocum Ordinariis fas non est permettere ut agantur coram iudice laico» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., p. 436).

⁴⁴ «Can. 7 [79]. Iudex competens ratione domicilii iurisdictionem suam exercere potest in suum subditum, etsi actu absentem, servatis quoad citationem et sententiae executionem regulis in respectivis titulis hac de re satutis» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., p. 436).

⁴⁵ «Can. 8 [80] § 1. Uxor forum proprium habet in loco domicilii viri, donec ab ipso legitime separata non sit» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., p. 436).

⁴⁶ «Can. 13 [85]. § 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram Ordinario loci in quo contractus initus est, dummodo conventus tempore citationis praesens in loco sit, aut in forum consentiat» (*Schema 1-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]. Votum R.P.D. Caietani De Lai Consultoris*, cit., p. 437).

⁴⁷ Il can. 10 [82] sul quasi-domicilio è accettato così com'è; anche il can. 6 [78] § 1 rimane invariato (per i testi dei canoni cf. sopra nota 42), sebbene «Lega domanda perché è stata messa la

Schema 1-1907 cambia il diritto allora vigente: non è più detto che la moglie vedova conserva il foro del marito defunto; tutto però rimane immutato⁴⁸. Circa il foro del contratto nulla viene cambiato dal punto di vista essenziale, se non che fu aggiunta la precisazione che per il foro del contratto è competente anche quello in cui dev'essere adempiuto⁴⁹.

La parte concernente il foro competente nello schema 2-1907 riceve una sistematica più dettagliata: vi si trovano due canoni introduttivi, la materia viene ordinata in maniera distinta in tre capitoli (*De competentia causae, In concursu et conflictu competentiae, De recusatione et astensione iudicum et promotoris iustitiae*) e vengono recepite le innovazioni⁵⁰.

parola “principaliter”», mentre il § 2 riceve una mutazione; «P. Ojetti nel § 2, invece, delle parole “propria et distincta”, metterebbe “in diversis diocesibus plura habet domicilia”, ciò che è accettato»; anche il can. 7 [79] viene accettato nella sua integrità; «Pacelli acciungerebbe che [il convenuto] sia citato “in persona propria”, per non lasciare dubbi» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro “De iudiciis” 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., pp. 1032-1033); per il testo del canone cf. sopra nota 44.

⁴⁸ «Can 8 [80]. P Ojetti sarebbe per togliere tutto questo canone perché si parla di tale materia là dove si tratta del domicilio, oppure, se si trova che quella redazione sia mancante, sarebbe per trasportarvi questo canone. P. Noval osserva che la moglie fino adesso aveva come vedova, sempre il domicilio del fu suo marito, e domanda se questo cambiamento che si vuole fare non sia troppo forte. M. De Lai risponde che qui si parla soltanto del foro del domicilio e non d'altro. P. Ojetti vorrebbe accennare chiaramente che si cambia il diritto, direbbe dunque durante il matrimonio, “dummodo non sit separata”» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro “De iudiciis” 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1032); per il testo del canone cf. sopra nota 45.

⁴⁹ «Can. 13 [85]. Pacelli direbbe “agere et convenire potest”. P. Ojetti risponde che in foro giudiciale si tratta sempre del convenimento e il passivo spiega tutto. Pacelli aggiungerebbe ancora “vel exequi debet”. M. De Lai osserva che questa è una novità. P. Noval risponde che nella giurisprudenza non è una novità, e direbbe “ubi adimpleri debet”, la quale aggiunta è accettata» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro “De iudiciis” 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1033); per il testo del canone cf. sopra nota 46.

⁵⁰ Ecco i canoni introduttivi: «Can. 1 [134] Nemo conveniri potest nisi coram iudice proprio et competenti» (= can. 7 [79] Schema 1 1907); «Can. 2 [135] § 1. Actor sequitur forum rei: § 2. Quod si reus multiplex forum habeat, fas est actori forum eligere in quo reum conveniat» (= can. 1 [73] Schema 1-1907).

Ecco i canoni circa il *domicilio* e il *quasi-domicilio* (Cap. I *De competentia causae*): «Can. 3 [136] § 1. Iudex proprius ac competens in omnibus causis ecclesiasticis pro quibus sacri canones aliud necessarium forum expresse non assignant, aut reservant, principaliter in prima instantia est Ordinarius loci domicilii» (il contenuto è uguale al can. 6 [78] § 1 Schema 1 1907, è stato semplicemente sintetizzato); «Can. 3 [136] § 2. Quod si quis in diversis diocesibus plura et distincta habeat domicilia, quilibet ex his Ordinariis, iudex competens est» (leggera mutazione rispetto al can. 6 [78] § 2 Schema 1-1907, fu aggiunto “plura et distincta”); «Can. 4 [137] Iudex competens ratione domicilii iurisdictionem suam exercere potest in suum subditum, etsi actu absentem, servatis quoad citationem et sententiae executionem regulis in respectivis titulis hac de re statutis» (= can. 7 [79] Schema 1 1907); «Can. 7 [140] Qui quasi domicilium alicubi habeat, eo perdurante, ibidem conveniri potest, quasi in proprio domicilio» (= can. 10 [82] Schema 1 1907); «Can. 5 [138] § 1. Uxor forum proprium habet in loco domicilii viri, durante coniugio, nisi a viro legitime separata sit» (simile al can. 8 [80] Schema 1-1907, fu aggiunto “durante coniugio”).

Ecco il canone circa la competenza del tribunale *ratione contractus*: «Can. 10 [143] § 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram Ordinario loci in quo contractus initus est, vel adimpleri debet, dummodo conventus tempore citationis praesens in loco sit, aut in forum

Nella Consulta del 17 gennaio 1908 venne fatta la terza lettura dei canoni, che di per sé, per quanto concerne i canoni finora studiati, non subiscono mutazioni sostanziali: i cann. 134, 135, 136 § 2, 140, 138 § 1 e 143 § 1 non vengono presi in considerazione; circa il can. 136 § 1 si annota una correzione di stile e riguardo al can. 137 viene precisato che il tribunale del domicilio è competente anche circa le cose appartenenti al suddito⁵¹.

Viene così redatto il terzo schema, detto Schema 3-1908, che di per sé rimane invariato rispetto allo schema precedente, per ciò che concerne i canoni studiati⁵².

A questo punto la Commissione sospende la lettura di questa parte del Codice, per dedicarsi allo studio della seconda parte del *De iudiciis*, alla stesura della *Lex propria* della Rota Romana e della Segnatura Apostolica e successivamente all'analisi degli schemi concernenti i processi speciali, tra i quali quello matrimoniale. La quarta lettura, pertanto, viene fatta in maniera del tutto particolare:

«Vi fu una quarta lettura di questa prima parte, anche se si trattò di una lettura completamente diversa dalle tre precedenti. Infatti non fu esaminato l'intero *Schema 3 ig* ma, semplicemente, in modo disordinato, vi furono cenni a tale schema durante la lettura di altre materie che ponevano qualche affinità con i canoni della prima parte. [...] Infine, la prima parte fu sottoposta ad una quinta e una sesta lettura quando furono inviati ai consultori lo *Schema 4 ig* e lo *Schema 1909 Cardinali*. Ma queste furono fatte fuori della *Consulta*, perciò non ebbero alcun riflesso sui verbali»⁵³.

Si approda, pertanto, al quarto Schema (denominato *Schema 4-1909*)⁵⁴ in cui troviamo sostanzialmente invariata la materia circa la competenza del tribunale, con

consentiat» (simile al can. 13 [85] Schema 1 1907, fu aggiunta la locuzione “vel adimpleri debet”), (cf. *Schema 2-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]*, Romae 1907, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 470-471).

⁵¹ Per il testo dei canoni in parola vedi nota precedente. Ecco il contenuto dei verbali: «Can 3 [136] P. Many vorrebbe cambiare l'ordine delle parole mettendo al principio “in prima instantia”. Can. 4 [137] P. Ogetti opina che non si vuole limitare la potestà del giudice alla persona del suddito ma attribuirgli la medesima anche alle cose che gli appartengono, nemmeno la “res sita” esaurisce il concetto, ma si dovrebbe dire “in res subditi”. P. Noval propone la sua redazione (vedi foglio sep. n. ? [non trovato])» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro “De iudiciis” 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1085).

⁵² Cf. *Schema 3-1908. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Pars I. De iudiciis in genere [Tit. I-V]*, Romae 1908, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 502-503.

⁵³ Cf. J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 130-131.

⁵⁴ Non ci sono canoni introduttivi, ma sono inseriti direttamente nel capitolo I, intitolato *De titulis competentiae iudicis ecclesiastici*. Ecco il testo dei canoni: «Can. 1 [73] Nemo conveniri potest nisi coram iudice proprio et competenti» (= can. 1 [134] Schema 3-1908); «Can. 2 [135] § 1. Actor sequitur forum rei: § 2. Quod si reus multiplex forum habeat, fas est actori forum eligere in quo reum conveniat» (= can. 2 [135] Schema 3 1908).

Ecco i canoni circa il *domicilio* e il *quasi-domicilio*: «Can. 3 [75]. Ratione *domicilii* quilibet conveniri potest coram Ordinario loci domicilii sui: et si quis in diversis dioecibus plura et distincta habeat domicilia, coram quolibet ex his loci Ordinariis»; «Can. 4 [76] Ordinarius autem loci domicilii est principaliter iudex proprius ac competens in prima instantia pro omnibus causis quibus sacri canones aliud necessarium forum expresse non assignant, aut reservant; et

l'unica eccezione del canone circa il foro del contratto nel quale, per la prima volta dopo secoli, si cancella l'inciso della condizione che il convenuto sia presente nel luogo al momento della citazione, ciò avvenne in occasione della discussione esplicita su questa questione in occasione della revisione del *votum* di Bassibey concernente lo schema sui processi matrimoniali⁵⁵.

2.1.3 Le osservazioni della Commissione e gli schemi intermedi del *De processibus matrimonialibus*

Lombardi e Bassibey furono incaricati dal Gasparri di redigere un proprio e distinto *votum* iniziale sul *de processu matrimoniali* a seguito dei quali sarebbe iniziata la discussione della Commissione. Solo Bassibey presentò il proprio voto e quindi la Commissione cominciò a lavorare unicamente sulla base di questa proposta⁵⁶.

Il *votum* del Bassibey prevedeva unicamente il *forum domicilii*, quale forum competente per le cause di nullità di matrimonio, non considerando il *forum contractus*⁵⁷. Conformemente alla normativa vigente, il voto prevedeva il *forum* del marito, tenendo conto di quanto l'Istruzione austriaca prevedeva (cf. § 96)⁵⁸, sebbene

iurisdictionem exercere potest in suum subditum, etsi actu absentem, servatis quoad citationem et sententiae executionem regulis in respectivis titulis hac de re statutis» (i cann. 3-4 sembrano riprendere e riorganizzare quanto prescrivevano il can. 3 [136] e il can. 4 [137] Schema 3-1908); «Can. 7 [79] Qui quasi domicilium alicubi habeat, eo perdurante, ibidem conveniri potest, veluti in proprio domicilio» (= can. 7 [140] Schema 3-1908, è stato mutato il “quasi” col “veluti”); «Can. 5 [77] § 1. Uxor forum proprium habet in loco domicilii viri, durante coniugio, nisi a viro legitime separata sit» (= al can. 5 [138] Schema 3-1908).

Ecco il canone circa la competenza del tribunale *ratione contractus*: «Can. 10 [82] § 1. *Ratione contractus* pars conveniri potest coram Ordinario loci in quo contractus initus est, vel adimpleri debet» (simile al can. 10 [143] Schema 3 1908, essendo stata cancellata la locuzione “*dummodo conventus tempore citationis praesens in loco sit, aut in forum consentiat*”), (cf. *Schema 4-1907. Codex Iuris Canonici. Liber quintus de iudiciis. Titulus praeliminaris de iuriciis ecclesiastici natura et ambitu et Pars I. De Tribunalium Ecclesiasticorum ordinatione [Tit. I-VIII]*, Romae 1909, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 526-527).

⁵⁵ Cf *Verbali della Commissione dei Consultori sul libro “De iudiciis” 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1176.

⁵⁶ Sebbene Bassibey non fosse propriamente un Consultore, ma un collaboratore la sua competenza rimane indiscussa non solo perché fu proposto su segnalazione del Longoni e del Wernz (J. LLOBELL-E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, Milano 1999, pp. 194-196; 845-846), ma soprattutto perché la sua opera, assieme a quella di Wernz, rimane punto di riferimento per conoscere la procedura matrimoniale antecedente la codificazione piano-benedettina (R. BASSIBEY, *Procédure matrimoniale générale*, in DUBALLET (ed.), *Cours Complet de Droit Canonique et de Jurisprudence canonico-civile*, vol. XII, Paris-Poitiers 1899; F.X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris sive decretalium*, vol. V/1 (De processibus), Prati 1914; vol. IV (De matrimonio), Prati 1911. Va precisato, però, che la Commissione abbandonò ben presto il voto del Bassibey, incaricando Parrillo di redigere un altro voto sul quale continuare la discussione, cf. nt. 65.

⁵⁷ Come si è visto precedentemente, nel diritto vigente non tutti i canonisti convenivano per il *forum contractus* per ciò che concerne le cause di nullità di matrimonio.

⁵⁸ Per il testo vedi sopra, nt. 25.

abbia introdotto una novità non piccola: in caso di separazione (non distingue tra legittima o meno) o di abbandono, si applicherà *sempre e comunque* il foro dell'attore. Ciò è innovativa rispetto all'Istruzione Austriaca e più in generale nei confronti del diritto allora vigente. Il Bassibey spiega adeguatamente le proprie innovazioni. Ecco il testo da lui redatto:

«Art. 5 § 1. I coniugi sono soggetti al Vescovo nella diocesi del quale il marito ha il domicilio [Istr. Aust., § 96], a meno che il consorzio coniugale soffra della separazione o dell'abbandono: nel qual caso ciascuna parte ottiene il diritto di citare in giudizio l'altra davanti al proprio Ordinario [lett. *quaelibet pars ius accusandi coram suo Ordinario contra alteram partem obtinet*], e viene dato luogo alla prevenzione. La mutazione del domicilio dopo la citazione non influisce sulla competenza»⁵⁹.

Di peculiare interesse sono le note annesse al testo:

«Osservazione. L'Istruzione Austriaca fa distinzione tra abbandono *malizioso* e separazione *legittima*: nell'ultimo caso ciascuna parte ha il diritto di citare l'altra davanti al vescovo dove questa ha il domicilio [n.r. si tratta del domicilio della parte convenuta]⁶⁰; nel primo caso la moglie può introdurre l'azione presso il Vescovo, nella diocesi del quale è situato il proprio domicilio [n.r. si tratta del domicilio dell'attrice]⁶¹. Sembra che tale distinzione debba essere tolta: 1° perché si moltiplicano i casi e le difficoltà; 2° perché i coniugi sempre più spesso si separano illegittimamente, o per mutuo consenso, o per divorzio civile, o per separazione meramente civile, o per l'abbandono malizioso di uno solo; rarissima è la separazione canonica legittima. Ciò, salvo migliore giudizio. Ho poi aggiungo: *e viene dato luogo alla prevenzione*, secondo le regole del diritto, per evitare difficoltà dopo l'inizio del giudizio».

Altro caso peculiare del foro del *domicilio dell'attore* può ritrovarsi nelle cause di matrimoni misti e anche di *mixta religio*, per cui il tribunale competente risulterebbe quello del domicilio della parte cattolica al momento delle nozze, *anche* qualora l'altra parte divenisse cattolica⁶². Ecco il testo del canone in traduzione italiana:

⁵⁹ La traduzione è nostra. Cf. *Codex Iuris Canonici. De processus matrimoniali. Titulus I-VIII. Textus et observationes. Votum Rev. P.R. Bassibey Consultoris*, Romae 1908, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 849.

⁶⁰ Così ci sembra di interpretare il testo originale del Bassibey, che suona: «In posteriori casu quaelibet pars ius accusandi contra alteram habet coram Episcopo dioecesi ubi haecce domicilium retinet», ritenendo *haecce* riferito ad *alteram partem* e non a *quaelibet pars*, salvo miglior giudizio.

⁶¹ Un po' più complessa sembra questa nostra interpretazione. Infatti il testo del Bassibey così suona: «Priori casu uxor apud Episcopum, intra cuius dioecesis domicilium eius situm est, actionem instituere potest». Dal punto di vista grammaticale dovrebbe essere scritto *domicilium suum* (riferito al soggetto, quindi alla donna); scritto così (*domicilium eius*), si riferirebbe non al soggetto; ma in questo caso non si capirebbe a chi riferire il pronome *eius*: al Vescovo? Al marito? A parere nostro, sembra più una svista del latino (anche perché ciò cozzerebbe col testo del canone proposto), per cui – tenendo proprio conto della legge in quel momento in vigore (cf supra le osservazioni del Lega nel suo libro *De iudiciis*, cf. sopra nt. 23) – sembra più corretto interpretare riferito alla moglie, quindi si tratterebbe di *forum actoris*, se la donna introducesse la causa, oppure di *forum conventae*, se l'uomo fosse l'attore.

⁶² La normativa sembra relativamente recente, come si nota dalle fonti legislative citate dal Bassibey; ciò è ulteriormente confermato dalle fonti in calce al can. 1964 promulgato.

«Art. 5 § 3. Nelle cause di matrimoni misti i coniugi sono soggetti al Vescovo della diocesi in cui la parte cattolica ha il domicilio; anche quando entrambi siano cattolici si applica la regola generale, poiché la parte *acattolica* è ritornata nel seno della Chiesa [S. Off. al Vesc. di Colonia, 2 luglio 1892]. I cattolici coniugati con i non cristiani sono governati dalla medesima legge [Gasparri, n. 20 e 1164]»⁶³.

In occasione della Consulta del 17 marzo 1909 si presero in esame i canoni appena analizzati. Dalla lettura dei verbali si apprende che si decise d'introdurre *esplicitamente* il *forum contractus* come titolo di competenza per le cause matrimoniali e si mantenne il foro del marito. Si decise quindi di cancellare tutto l'art. 5 – comprendente, segnatamente per la nostra ricerca, il foro del domicilio del marito e della parte cattolica – ritenendo sufficiente rimandare alla parte generale, di cui sopra. Per tal ragione si decise, circa il foro del contratto, di elidere l'inciso «*dummodo conventus tempore citationis praesens in loco sit, aut in forum consentiat*»⁶⁴. Le novità introdotte dal Bassibey, pertanto, non furono accettate, anche se – come si vedrà – qualcosa verrà ripristinato. Nella Consulta del 18 novembre 1909, però, Mons Parrillo viene incaricato di redigere un nuovo Schema sulla procedura matrimoniale⁶⁵, contrassegnato nei verbali come Schema 1⁶⁶.

Per ciò che concerne i titoli di competenza circa le cause matrimoniali non si trovano più i canoni circa il foro del marito, mentre invece viene ripristinato il foro della parte cattolica, con lo stesso contenuto del voto del Bassibey⁶⁷. Questo canone

⁶³ Cf. *Codex Iuris Canonici. De processus matrimoniali. Titulus I-VIII. Textus et observationes. Votum Rev. P.R. Bassibey Consultoris*, Romae 1908, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 849.

⁶⁴ Per il testo dello Schema 4 vedi can. 10 [82] riportato alla nota 54. Ecco il verbale della Commissione: «Art. 5 E.mo De Lai opina che sarebbe meglio di conservare pure per le cause matrimoniali "forma [sic!] forum [n.r.] contractus". Mons Many osserva che nella parte generale can. 10 Tit. IV [*Schema 3 ig*, can. 153] c'è una restrizione che dice "dummodo conventus tempore citationis praesens sit in loco" e domanda se si vuole conservare. Mons Lega sarebbe per il foro del reo eccettuato il caso quando questo ha totalmente perduto [sic!] il proprio domicilio. E.mo de Lai trova che il foro del contratto è sempre il più adatto perché là si trova il parroco, i libri e testi così che nella maggiore parte delle cause si deve recare [sic!] ad esso. P. Ogetti sarebbe per il foro della sposa che adesso è pure divenuto il foro legale del matrimonio dove è possibile. Sulla proposta dell'E.mo De Lai si conviene di cancellare alla [sic!] parte generale l'inciso "dummodo..." e lasciare il diritto comune per i matrimoni, cessando l'art. 5. Pure l'art. 6 viene cancellato come già preoccupato nelle [sic!] parte generale» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., pp. 1176-1177).

⁶⁵ Cf *Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1197.

⁶⁶ Pare di poter dire che lo Schema Parrillo corrisponda allo Schema 1 (1909-1910) di cui alla *Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 869-907.

⁶⁷ Ecco il testo: «In causis mixtarum nuptiarum vel catholicorum cum infidelibus, forum competens est dioecesis, in qua pars catholica domicilium habet; et si pars acatholica vel infidelis in ecclesiae sinum sit reversa, applicatur regula generalis in tit. *de foro competenti* statuta» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 874-875).

viene esaminato nella consulta del 9 febbraio 1910 e il Card. De Lai chiede, invece, che ci si adegui anche in questo caso, circa la competenza, come si procede per tutti gli altri matrimoni (cioè il foro del contratto e il foro del domicilio del marito)⁶⁸. Ciò però viene disatteso nello schema 2 (senza data), che troviamo, invece, ripreso in maniera uguale con l'aggiunta unica della competenza anche circa il quasi-domicilio⁶⁹.

Da questo momento in poi sono finiti i verbali della Commissione⁷⁰, per cui si procederà alla mera analisi comparata dei rispettivi Schemi.

Nello Schema 3 (1912) viene ripristinato espressamente: a) il foro del contratto, denominato *foro della celebrazione*; b) il foro del domicilio o del quasi-domicilio del marito, con la comprovata clausola che la donna non sia separata legittimamente da esso; nel caso di separazione *legittima* la donna non sortisce il foro del marito (si tratta, nel caso, del foro del convenuto se la causa è introdotta dal marito); la normativa circa la competenza dei tribunali riguardo ai matrimoni misti non subisce modifiche⁷¹.

Negli Schemi 4 (1914) e 5 (1914) non si rinvencono modifiche, se non di stile⁷². Nello Schema 6 (1915-1916) avviene una mutazione di rilievo, dopo aver

⁶⁸ «Can. 5. Card. De Lai dice, che si deve stabilire la vera regola che fu sbagliata per il decreto del S. Ufficio e mettere come è per tutti altri al can. 18 della part. gen. tit. II cap. 1» (*Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1204). Il riferimento, però, non viene trovato né nello Schema 4 né nello Schema Cardinali che in quel momento era in esame (cf. *ibid.*, p. 1204, nt. 85).

⁶⁹ Ecco il testo: «In causis mixtarum nuptiarum vel catholicorum cum infidelibus, forum competens est dioecesis, in qua pars catholica domicilium vel quasi domicilium habet; et si pars acatholica vel infidelis in ecclesiae sinum sit reversa, applicetur regula generalis in tit. *de foro competenti* statuta» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 874-875). Il corsivo è nostro, per indicare l'aggiunta.

⁷⁰ *Verbali della Commissione dei Consultori sul libro "De iudiciis" 7 marzo 1907-30 marzo 1910*, cit., p. 1208 nt 92.

⁷¹ Ecco il testo del canone: «Can. 485. § 1. In causis matrimonialibus inter fideles iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut vir domicilium vel quasi-domicilium habet, nisi agatur de muliere a viro legitime separata, quo in casu ipsa viri domicilium non sortitur. § 2. In causis vero mixtarum nuptiarum vel catholicorum cum infidelibus, forum competens est dioecesis, in qua pars catholica domicilium vel quasi domicilium habet; et si pars acatholica vel infidelis in ecclesiae sinum sit reversa, applicetur regula generalis de foro competenti ad normam can. 17-28» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 874-875).

⁷² Ecco il testo del canone: «Can. 486. § 1. In causis matrimonialibus inter fideles iudex competens est iudex loci *aut* in quo matrimonium celebratum est aut vir domicilium vel quasi-domicilium habet, nisi agatur de muliere a viro legitime separata, quo in casu ipsa viri domicilium non sortitur. § 2. In causis vero mixtarum nuptiarum vel catholicorum cum infidelibus, forum competens est dioecesis, in qua pars catholica domicilium vel quasi domicilium habet; et si pars acatholica vel infidelis in ecclesiae sinum sit reversa, applicetur *praescriptum § 1*» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp. 874-875). Il corsivo è nostro e indica le modifiche.

ricevuto le osservazioni dei Vescovi e dei Superiori religiosi⁷³: a) il canone è ricostituito in base alla contrazione dei due §§ precedenti; b) viene mantenuto il foro della celebrazione; c) il foro del marito sparisce; d) rimane unicamente il foro del domicilio o quasi domicilio della parte convenuta; e) se si tratta di matrimonio tra una parte cattolica e una acattolica, si segue il foro del domicilio o quasi-domicilio della parte cattolica⁷⁴. Lo Schema 7 (1916) e lo Schema 8 (1917) non subiscono cambiamenti, a differenza dello Schema 9 (1916-1917) – che corrisponde al Codice promulgato – che annovera una mera variazione stilistica⁷⁵.

2.1.4 Sguardo di sintesi sui lavori nella Commissione

I titoli di competenza sono stati trattati sia nella parte generale del *de iudiciis* e sia nella parte dedicata ai processi matrimoniali.

Nella parte generale concernente il *de iudiciis* tre titoli di competenza, fra quelli generali, erano comuni coi titoli di competenza del processo matrimoniale: il *foro del domicilio o quasi domicilio* della parte convenuta, il *foro del marito* (se le parti sono sposi tra loro) e il *foro del contratto*.

Tale è l'ordine rinvenuto non solo negli schemi dei Consultori (Noval e Many), ma costantemente invariato anche negli schemi intermedi fino alla promulgazione del Codice. Di contro, nello Schema del Bassibey non si rinviene il foro del contratto, mentre viene recepito il foro del marito, concedendo diverse innovazioni rispetto al diritto vigente: il foro dell'attore per entrambi gli sposi. Ciò, come abbiamo visto, non fu accettato e fin dalla prima discussione si è voluto equiparare i fori di competenza delle cause matrimoniali con quelli della parte generale: si sono soppressi, quindi, i canoni speciali riservati al *de matrimoniali processu*; ripristinando il *foro del contratto* per le cause matrimoniali, si è di contro eliminato, nella parte generale, l'inciso concernente il plurisecolare privilegio della parte convenuta assente dal luogo del contratto al momento della citazione; si è adeguato il foro del marito alla normativa generale.

⁷³ Cf. *Animadversione Episcoporum ac Superiorum Regularium in librum V (De causis matrimonialibus) Schematis Codicis iuris canonici 1915*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., pp.911-912. Sebbene il canone sia mutato in maniera rilevante, non sembra che tali osservazioni abbiano inciso sulla nuova redazione.

⁷⁴ Ecco il testo del canone: «Can. 2027. In causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi domicilium habet [C. 20, X, *de foro competenti*, II, 2; S.C. de Prop. Fide, instr. 1883, n. 2]» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 875).

⁷⁵ Ecco il testo del canone: «Can. 1964. In *aliis* causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi domicilium habet» (*Sinossi dei canoni dei nove schemata e del CIC 1917 sul processo di nullità del matrimonio*, in J. LLOBELL – E. DE LEON – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, cit., p. 875). Il corsivo è nostro e indica la mutazione.

Riguardo al foro del domicilio e quasi-domicilio non sono state sollevate questioni particolari; sembra di poter dire che i Consultori cercarono di produrre una norma che rispondesse alle richieste dei vescovi circa una migliore sistematica.

Del tutto particolare è stato lo sviluppo della normativa circa il foro legale, ovvero del marito. Al tempo della codificazione, il diritto delle decretali aveva recepito la norma del diritto romano, che, per la donna sposata, prevedeva unicamente l'opzione del foro del marito, anche in stato di vedovanza. La normativa recente – ci si riferisce alle istruzioni ottocentesche sui processi matrimoniali – avevano temperato tale principio attraverso due fattispecie: a) in caso di avvenuta separazione legittima; b) in caso di abbandono della donna da parte dell'uomo. In entrambi i casi la donna era liberata dall'osservanza del foro legale, con la precisazione che nel primo caso, come convenuta, possedeva il proprio foro; mentre nel secondo caso – sia come attrice e sia come convenuta, godeva della possibilità del proprio foro. Si è passati, quindi, dal fatto che solo il marito avesse la possibilità di godere di un *forum actoris* (si tratta, come si è visto, del *forum mariti*) alla possibilità anche per la donna di usufruire altrettanto.

Accanto a queste questioni era stata introdotta anche la possibilità del *forum actoris* in caso di matrimoni misti e di *mixta religio*, questo per la sola parte cattolica, anche se nel frattempo l'altra parte fosse divenuta cattolica.

Questa impostazione ha subito alterne vicende, fino a scomparire dal promulgato can. 1964 l'esplicitazione del *forum mariti* (questa questione di per sé veniva regolata in maniera generale dalle disposizioni del can. 93), per essere esplicitati, nel canone in parola, solamente il *forum domicilii* o *quasi domicilii* della parte convenuta (ciò è conforme ai principi generali) e permanendo il *forum* della parte cattolica, che di per sé è una forma di *forum actoris*.

Il foro del contratto, che inizialmente non era presente nel voto del Bassibey, è entrato fin da subito tra i fori concorrenti e va rilevato che dallo Schema 3 (1912) è divenuto *forum celebrationis* ed è sempre rimasto in prima posizione, evidenziando quindi la sua importanza.

2.2 Codice promulgato, interpretazioni autentiche e Indicazioni delle Congregazioni romane sul foro di competenza

2.2.1 Il Testo del Codice del 1917

Il testo promulgato è assai lineare e di primo acchito non sembrerebbe che possa racchiudere al suo interno tante discussioni e ragionamenti. Ecco il testo in nostra traduzione:

«Can. 1964. Nelle altre cause di matrimonio il giudice competente è il giudice del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio oppure quello in cui la parte convenuta o, se una sola è cattolica, la parte cattolica ha il domicilio o il quasi domicilio».

Come si nota, il canone determina la competenza del tribunale in ragione di tre principi: a) la competenza in ragione del *luogo della celebrazione* (cioè del contratto); b) la competenza in ragione del *foro della parte convenuta*; c) la competenza in ragione dell'*appartenenza alla Chiesa cattolica*.

La normativa sulle cause matrimoniali – tuttavia, come abbiamo visto – faceva necessariamente riferimento *anche* alla normativa generale, da tenere ugualmente presente.

La competenza circa il *luogo della celebrazione* sottostà ai principi fondamentali che regolano quelli del *foro del contratto* e, come abbiamo visto, non vi era alcuna diversità di normativa tra quella speciale e quella generale, sebbene va rilevato che il matrimonio sia un “contratto” *sui generis*. Il tenore del promulgato can. 1565 § 1, infatti, prescriveva: «In ragione del contratto la parte può essere chiamata in giudizio davanti all’Ordinario del luogo in cui il contratto è stato stipulato o dev’essere adempiuto». Poiché il matrimonio è un contratto *sui generis*, la parte dell’adempimento non avrebbe rilevanza alcuna per la determinazione della competenza del tribunale.

Come s’è visto, la Commissione cancellò appositamente – con riferimento esplicito alla normativa matrimoniale – l’inciso «purché il convenuto sia presente nel luogo al momento della citazione», limitativo, quindi, della competenza del giudice. Riteniamo pregnante, però, che la stessa normativa promulgata ribadisca il principio della competenza del tribunale nei confronti della parte convenuta, *benché assente dal territorio*, quando si tratta della competenza dell’Ordinario *ratione domicilii*. Il can. 1561 § 1 sancisce il principio generale («in ragione del domicilio o quasi-domicilio chiunque può essere citato in giudizio davanti all’Ordinario del luogo») e il § 2 del medesimo canone precisa: «L’Ordinario poi del domicilio o del quasi-domicilio ha giurisdizione sul suddito, benché assente». Il fatto che venga *ribadita* la competenza del tribunale sulla parte convenuta assente dal territorio – poiché trattasi di cancellazione di un privilegio plurisecolare concesso alla parte convenuta – sembra pregnante. Nel diritto delle decretali ci si riferiva al *forum contractus*, nel diritto vigente al *forum domicilii* o *quasi-domicilii*; ciò che rileva, è il fatto che tale *privilegio* sia stato abrogato.

Circa il foro della parte convenuta (cf. can. 1964) va rilevato che la normativa speciale si riferiva intrinsecamente a quella generale. Prima di tutto va tenuto presente il principio generale, sancito dal can. 1559 § 3 «l’Attore segue il foro della parte convenuta» e che, se quest’ultima ha più fori, «si concede all’attore la scelta» (can. 1559 § 3). Sull’applicazione di quest’ultima *facoltà* sembra che si siano concentrati, come vedremo, gli interventi dell’autorità ecclesiastica.

Il tribunale competente in ragione della parte convenuta è determinato dal criterio territoriale del *domicilio* e del *quasi-domicilio* (cf. can. 1561 § 1). Se tuttavia, come abbiamo visto, venne cancellato il riferimento al *forum mariti*, come sancito dal diritto romano, è pur tuttavia vero che questa questione ritrovava la sua rilevanza in relazione alla determinazione del domicilio *legale* della moglie:

«Can. 93 § 1. La moglie, non legittimamente separata dal marito, detiene necessariamente il domicilio di suo marito [...]. § 2 [...] la donna legittimamente non separata dall’uomo può ottenere un proprio quasi-domicilio, mentre quella legittimamente separata un proprio domicilio».

Il canone in parola prescriveva: a) la donna legittimamente separata, può detenere un proprio domicilio; b) la donna non legittimamente separata, può detenere solo un *quasi-domicilio*; il suo domicilio è quello del marito.

Peculiare, infine, è la competenza del tribunale in ragione del domicilio o del quasi-domicilio della *parte cattolica*, quando uno solo dei coniugi è cattolico. Come si è visto è stata cancellata la disposizione normativa in favore del foro della parte *originariamente* cattolica. Comunque sia, è indubbio che la normativa promulgata favoriva in ogni caso il foro della parte cattolica, sia che fosse attrice (nel caso si trattava di *forum actoris*) e sia che fosse parte convenuta. Si tenga però presente che tali principi dovevano però essere temperati alla luce delle disposizioni del già visto can. 93 sul foro della donna legittimamente e non legittimamente separata.

In definitiva sembra di poter dire che il foro della celebrazione sembra essere l'unico foro, per così dire, "neutro", nel senso che non si prestava a strumentalizzazioni di sorta, a differenza soprattutto del quasi-domicilio o del domicilio della donna non legittimamente separata, che nel caso coincideva col domicilio del marito⁷⁶. Sarà in base proprio a questi aspetti che nei decenni successivi, come vedremo, si avrà una copiosa produzione di istruzioni e interpretazioni autentiche e giurisprudenziali.

2.2.2 Le interpretazioni autentiche sui titoli di competenza

Poiché la normativa si presentava alquanto complessa, come abbiamo visto, era inevitabile che urgesse la necessità di precisazioni.

La prima questione affrontata dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione del Codice di Diritto Canonico riguardò i diritti della donna maliziosamente abbandonata dall'uomo, se, nel caso, potesse avere un trattamento particolare, equiparata, quindi, alla stregua della donna legittimamente separata. La risposta fu negativa. Ecco il testo della risposta del 14 luglio del 1922 in traduzione italiana:

⁷⁶ Per essere quanto mai chiari, ci sembra di poter schematizzare la questione in questi termini circa la normativa del Codice piano-benedettino concernente il foro del domicilio e del quasi-domicilio: a) esisteva una sperequazione di trattamento tra marito e moglie; b) l'uomo in ogni caso (sia che fosse separato legittimamente o meno) deteneva un domicilio proprio e un quasi-domicilio proprio; c) la donna, invece, i) se era legittimamente separata, *poteva* avere un domicilio proprio e, riteniamo, anche un quasi-domicilio proprio (ci sembra di poterlo affermare in base all'applicazione della *Regula iuris XXXV in Sextum*: «Plus semper in se continet quod est minus»); ii) se non era legittimamente separata, aveva il *domicilio* del marito e *poteva* avere un quasi-domicilio proprio. Pertanto, con riferimento a un ipotetico *forum actoris*, ci sembra di poter dire: 1) se le parti erano legittimamente separate: a) se l'uomo era attore, conveniva la donna nel foro del di lei (domicilio o quasi-domicilio); b) se la donna era attrice, conveniva l'uomo nel di lui domicilio o quasi-domicilio; c) in questi casi non esisteva alcun *forum actoris*. 2) Se le parti *non* erano legittimamente separate: a) se l'uomo era attore, conveniva la donna nel domicilio di lei (cioè presso il domicilio del marito: si ha un *forum actoris*) oppure del quasi-domicilio della medesima; b) se la donna era attrice, conveniva l'uomo nel domicilio di lui (cioè presso il domicilio legale della donna: anche in questo caso si avrebbe un *forum actoris*) o presso il quasi-domicilio di lui; c) si danno due casi di *forum actoris*. Quanto rilevato concerne solamente i coniugi cattolici. Ma se si dovesse trattare delle cause matrimoniali di matrimoni misti o di *mixta religio*, si dovrebbe tenere conto della preferenza del foro della parte cattolica, come sancito dal can. 1964, trattandosi di *forum actoris*, nel caso dell'attore cattolico.

«Se la donna, abbandonata maliziosamente dall'uomo, possa, a norma del can. 93 § 2, ottenere il proprio e distinto domicilio». Risposta: «Negativamente, a meno che non abbia ottenuto dal giudice ecclesiastico la separazione perpetua o a tempo indefinito»⁷⁷.

Lo stesso giorno la Commissione per l'Interpretazione del Codice di Diritto Canonico emise altre due risposte, concernenti, questa volta il can. 1964: «1. Se la moglie abbandonata maliziosamente dal marito, in una causa matrimoniale, possa, a norma del can. 1964, convenire l'uomo davanti all'Ordinario del proprio e distinto quasi-domicilio; oppure debba convenire l'uomo davanti all'Ordinario del domicilio o quasi-domicilio di questi»; la risposta fu negativa circa la prima parte e affermativa circa la seconda.

Circa la seconda domanda: «Se la donna cattolica attrice, che è separata in maniera non legittima dal proprio marito, che possiede un proprio e distinto quasi-domicilio, possa convenire l'uomo acattolico in una causa matrimoniale, a norma del can. 1964, solamente davanti all'Ordinario del proprio e distinto quasi-domicilio; oppure anche davanti all'Ordinario del domicilio dell'uomo». La risposta fu la seguente: «Poiché la donna ha nel caso un proprio e distinto quasi-domicilio – ed è anche tenuta a seguire il domicilio dell'uomo, può convenire il marito davanti a ciascun Ordinario»⁷⁸.

Come si nota le tre risposte sono simili: a) nel primo e nel secondo caso si cerca di garantire il foro della donna abbandonata ingiustamente, come avveniva prima della codificazione; si sarebbe trattato di *forum actoris*; b) nel terzo caso viene riconosciuta la possibilità di convenire il non cattolico presso il foro del quasi-domicilio della donna, trattandosi nel caso di *forum actoris*; viene anche confermata la possibilità di usare, nel caso, del foro della parte convenuta.

2.2.3 L'azione introdotta dal Promotore di Giustizia e il foro competente

Il can. 1971 § 1 riconosceva l'*abilità* ad essere attore di una causa matrimoniale solo al coniuge che non fosse stato causa dell'*impedimento* che causava la nullità di matrimonio; oppure veniva riconosciuta tale *abilità* anche al Promotore di giustizia nel caso in cui l'*impedimento* fosse pubblico.

Il § 2, invece, precisava che «tutti gli altri» – compresi quindi anche il coniuge che fosse stato causa dell'*impedimento* che cagionava la nullità del matrimonio - «compresi i consanguinei, non [avevano] diritto ad accusare la nullità del matrimonio, ma soltanto di denunciare [il fatto] davanti all'Ordinario o al Promotore di giustizia». In tal senso sarebbe stato l'Ordinario o il Promotore di giustizia a promuovere l'azione di nullità.

Questo canone è diventato una *crux proceduralis*, essendo stato oggetto di moltissime interpretazioni autentiche, dichiarazioni e responsi di Congregazioni romane, elementi, questi, che dovevano esser tenuti presenti quando si doveva iniziare un'azione di nullità di matrimonio.

⁷⁷ Cf. AAS 14 (1922) p. 526. Si noti che la domanda cercava di ripristinare quei correttivi legali che abbiamo visto esser stati introdotti dalle istruzioni ottocentesche, in particolare da quella Austriaca e di *Propaganda Fide* del 1883. Per i testi vedi sopra nt. 25.

⁷⁸ Cf. AAS 14 (1922) pp. 529-530.

Ci sembra di poter sintetizzare quanto sancito attorno ad alcune coordinate essenziali: a) la nozione di impedimento⁷⁹; b) lo stato canonico della parte attrice: i) se cattolico, apostata⁸⁰ o acattolico⁸¹; ii) le determinazioni procedurali⁸²; c) quali i diritti della parte non colpevole che causò l'impedimento, se nel caso avesse o meno lo *ius agendi in iudicio*⁸³; d) quali i diritti della parte che causò l'impedimento⁸⁴; e)

⁷⁹ Circa la nozione di impedimento del can. 1971 § 1, n. 1 s'intendono sia gli impedimenti dirimenti che i vizi del consenso (sotto il regime piano-benedettino denominati impedimenti propriamente detti [cf. cann. 1067-1080] e impedimenti impropriamente detti [cf. cann. 1081-1103]) (cf. CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. V. De iure accusandi matrimonium*, 12 martii 1929, in AAS 21 [1929] 171); per la determinazione della nozione di impedimento pubblico di cui al can. 1037 è sufficiente che sia pubblico il fatto da cui sorge l'impedimento (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. II. De impedimento publico matrimonii*, 25 iunii 1932, in AAS 24 [1932] 284). Quest'ultimo aspetto diverrà importante circa l'azione *ex officio* del Promotore di giustizia circa l'accusa della nullità del matrimonio.

⁸⁰ L'apostata dalla fede non può essere attore in una causa matrimoniale (S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Responsum ad dubium* die 15 ianuarii 1940 *datum*, AAS 32 [1940] 52).

⁸¹ Un acattolico, battezzato o non, non poteva essere attore in una causa matrimoniale; nel caso si doveva ricorrere al S Ufficio (S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Responsum ad dubia* die 27 ianuarii 1928 *datum*, AAS 20 [1928] 75); la disposizione si applica a tutti i tribunali della Chiesa, compresa quindi la Rota Romana e tutti i tribunali diocesani (S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Responsum ad dubia* die 22 martii 1939 *datum*, AAS 31 [1939] 131).

⁸² Tuttavia viene data all'Ordinario la facoltà di concedere la legittimazione attiva alla parte acattolica di stare in giudizio (S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum particolare*, 12 februarii 1966, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. III, Romae 1972, n. 3407, col. 4943); la questione viene confermata anche dalla Segnatura Apostolica (cf. Segnatura Apostolica, *decisio particularis*, 20 iunii 1970, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. IV, Romae 1974, n. 3873, coll. 5844-5845). Tutta questa questione viene definitivamente risolta con l'interpretazione autentica dell'8 gennaio 1973, che statuisce che non è più in vigore la risposta del S Ufficio del 27 gennaio 1928 (PCICV, *Responsum* 8 ianuarii 1973, in AAS 65 [1973] 59).

⁸³ Può essere attore nella causa chi subì timore o coazione (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. II. De matrimonii accusatione*, 17 iulii 1933, in AAS 25 [1933] 345) ed anche chi fu causa indiretta e senza dolo dell'impedimento o della nullità (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. III. De iure accusandi matrimonium*, 27 iulii 1942, in AAS 34 [1942] 241).

⁸⁴ Non può essere parte attrice chi fu causa diretta e dolosa dell'impedimento o della nullità di matrimonio (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. II. De matrimonii accusatione*, 17 iulii 1933, in AAS 25 [1933] 345); ha la capacità di stare in giudizio (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. III. De iure accusandi matrimonium*, 4 ianuarii 1944, in AAS 38 [1946] 162), ma non può interporre appello avverso la sentenza di cui si sente gravata (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. 3. De iure accusandi matrimonium*, 3 maii 1945, in AAS 37 [1945] 149). Dopo il Concilio si concesse l'appello anche se la causa fosse stata introdotta precedentemente dal PJ (STSA, *Declaratio diei 31 octobris 1977*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. V, Romae 1980, n. 4536, col. 7368).

Tuttavia: hanno diritto di accusare la nullità del loro matrimonio davanti all'Ordinario o al promotore di giustizia (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. VI. De iure denunciandi nullitatem matrimonii*, 17 februarii 1930, in AAS 22 [1930] 196; TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Responsum particularem*, 28 iunii 1938, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. I, Romae 1966, n. 1445, col. 1894).

quali i diritti del Promotore di giustizia circa l'azione stessa: impulso, conduzione del processo, appello e rinuncia all'azione⁸⁵.

Elemento importante da determinare era il foro competente dell'azione promossa dal Promotore di giustizia: si trattava del foro dell'Ordinario del Promotore di giustizia oppure del foro della parte convenuta che il Promotore di giustizia, agendo come parte, citava in giudizio? La questione non è così peregrina se si pensa che il 6 dicembre 1943 è stata emanata un'interpretazione autentica:

«D. Se i coniugi, inabili ad accusare il matrimonio, volessero esercitare il diritto di accusare la nullità del matrimonio secondo il can. 1971 § 2 e l'interpretazione [autentica] del 17 febbraio 1930, siano tenuti a rivolgersi all'Ordinario o al promotore di giustizia del tribunale competente per il giudizio sulla causa di nullità del loro matrimonio a norma del can. 1964, oppure possano anche rivolgersi a un altro Ordinario o a un altro promotore di giustizia. R. affermativamente alla prima parte e negativamente alla seconda»⁸⁶.

Il can. 1971 prevedeva due fattispecie nelle quali doveva intervenire il Promotore di giustizia in qualità di attore: a) quando era stata divulgata la notizia dell'impedimento (cf. can. 1971 § 1, n. 2); b) quando uno dei coniugi, che non poteva agire come parte attrice, si rivolgeva al Promotore di giustizia o all'Ordinario (cf. can. 1971 § 2).

Salvo miglior giudizio, sembra che nel primo caso il foro da adirsi debba essere quello dell'Ordinario presso cui fu generato lo scandalo a causa della pubblicità dell'*impedimento* e, in alcuni casi, potrebbe coincidere col foro dell'attore. Il Promotore, infatti, agisce sempre *intuitu boni publici* al fine di riparare lo scandalo della comunità⁸⁷ e questa prerogativa lo lega alla comunità e al foro del suo Ordinario, dovendo nel caso agire *ex officio*⁸⁸. Questo foro ad ogni buon conto rimarrebbe concorrente con gli altri.

⁸⁵ Il Promotore di giustizia agisce secondo il proprio *munus* quando accusa la nullità a mente del can. 1971 § 2 (CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. II. De matrimonii accusatione*, 17 iulii 1933, in AAS 25 [1933] 345), anche quando agisce in un tribunale di appello. Nel caso può appellare la sentenza e, se l'appello fu fatto dal difensore del vincolo, egli deve sempre intervenire nella causa; ha sempre facoltà di rinunciare alla causa (S. ROMANA ROTA, *Delibera del Collegio rotale del 22 dicembre 1938*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. I, Romae 1966, n. 1460, col. 1908-1909); quando un coniuge acattolico accusa la nullità di matrimonio, il Promotore di giustizia deve ottenere sempre la facoltà dal S Uffizio, a meno che il bene pubblico non lo richieda a giudizio dell'Ordinario (S. CONGREGATIO S. OFFICII, *Responsum ad dubia die 22 martii 1939 datum*, AAS 31 [1939] 131); il Promotore di Giustizia, una volta introdotta la causa, non può rinunciare alla causa a meno che non sia ammesso dal tribunale e la petizione sia fondata su futili motivazioni (STSA, *decisio diei 16 novembris 1971*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. IV, Romae 1974, n. 4006, coll. 6161-6162).

⁸⁶ CITCIC, *Responsa ad proposita dubia. I. De denuntiatione nullitatis matrimonii*, 6 decembris 1943, in AAS 36 (1944) 94.

⁸⁷ PCITCIC, *Responsum particulare*, 27 iulii 1939, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. I, Romae 1966, n. 1489, col. 1931.

⁸⁸ «A ben vedere le due parti pubbliche (il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo) non possono ritenersi "parti" *stricto sensu* poiché, evidentemente, il loro interesse per il matrimonio [...] non è personale, perché agiscono in nome della comunità ecclesiale, rappresentata dal Vescovo diocesano». Infatti «la vera parte in nome della quale essi agiscono in giudizio è la comunità ecclesiale (rappresentata dal Vescovo diocesano), la quale è titolare del diritto di proteggere il *favor matrimonii* ed il *favor veritatis* in nome del principio dell'indissolubilità del matrimonio, tanto

Per quanto concerne, invece, il secondo foro, ovvero quello non *ex officio*, ma adito dal Promotore di giustizia su denuncia della parte circa la nullità del proprio matrimonio, il foro di competenza sarà determinato in base alla legge generale, come disciplinato dall'allora vigente can. 1964. Ciò fu stabilito dall'interpretazione autentica del 6 dicembre 1943.

2.2.4 L'Istruzione del 1929 sul foro del quasi-domicilio

Il 23 dicembre del 1929 la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti pubblica un'Istruzione dal titolo «De competentia iudicis in causis matrimonialibus ratione quasi-domicilii», a firma del Prefetto Card. Lega con l'approvazione del Papa Pio XI in data 22 dicembre 1929⁸⁹.

L'intento dell'Istruzione – il cui articolato normativo è distribuito in cinque paragrafi – è di tutelare il più possibile il vincolo matrimoniale, impedendo l'acquisizione di un quasi-domicilio a discapito di un giusto processo e della ricerca della verità⁹⁰.

Non si tratta di norme che vanno a mutare o a colmare una lacuna del Codice, ma di indicazioni circa il *modus operandi* e il *modus procedendi*, quando ci si trovasse a dover radicare una causa in ragione del quasi-domicilio. Dalla disposizione dell'articolato normativo, così intricato e concatenato⁹¹, si ha l'impressione che la

importante per la salvezza delle anime e per lo sviluppo della stessa Chiesa» (J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015, p. 178 e p. 184).

⁸⁹ Cf. AAS 22 (1930) 168-171.

⁹⁰ Si legge in maniera lapidaria nel *monitum* iniziale: «Nedum, quia, deficiente animo aut sufficienti causa ad quasi domicilium acquirendum, prout ius requirit, fraudis occasio commode praebetur ad eiusdem titulum notum seu putativum assequendum; sed maxime quia, translato iudicio apud iudices rerum et personarum ignaros, facilis aperitur aditiis fraudibus et improbitati tum coniugum, adversus sanctitatem et contra unitatem matrimonii christiani-coniurantium, tum etiam eorum qui lucrum tantum tardantes, ipsos coniuges edocent de modo quo causam, instaurare debent, atque de exitu causae solliciti, non de veritate factorum, testes comparant et instruunt, ut ea deponant et confirment quae optatis conspirent» (AAS 22 [1930] 168).

⁹¹ Riportiamo una sintesi non nostra dell'Istruzione, che traduciamo dal latino: «1) Prima che sia ammessa una causa per il titolo del quasi-domicilio dei forestieri si ricerchi, con l'assistenza del Difensore del vincolo: a) se davvero esista nel caso il titolo del quasi-domicilio; b) perché le parti propongono la causa davanti all'Ordinario del quasi-domicilio, c) per quale capo si richiede la nullità del matrimonio; d) quali sono le prove che in quel foro possono essere addotte dalle parti in maniera più facile; e) se il libello sia vero. Queste informazioni siano richieste all'Ordinario del luogo del domicilio. Se questo Ordinario afferma che la causa è proposta nel luogo del quasi-domicilio per porre insidie alla verità e chiedi di avocare a sé la causa, bisognerà giudicare se si debba consentire. 2) Nel giudicare circa questa questione pregiudiziale il Difensore del vincolo agirà come parte principale. 3) L'Ufficiale modererà la discussione della causa pregiudiziale. 4) Dopo aver udito parti e testi l'Ufficiale discernerà dove debba essere trattata la causa di nullità. Contro il decreto, sia il Difensore del vincolo che le parti possono fare opposizione davanti allo stesso Ufficiale. Se l'Ufficiale, nonostante il ricorso, confermi il decreto, il Difensore del vincolo deferisca la questione alla S. Congregazione dei Sacramenti. 5) Se fu introdotta una causa di nullità nel tribunale del quasi-domicilio, senza il rescritto della S. Congregazione, il Difensore del vincolo del tribunale di appello sarà competente anche circa la causa incidentale pregiudiziale; lo stesso potrà fare anche il Difensore in terza istanza, se sia pervenuta la causa a tale grado» (M. CONTE A

Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti voglia scoraggiare il radicamento di una causa in ragione del quasi-domicilio della parte convenuta. L'importanza dell'Istruzione s'impone da sé, dal momento che viene recepita ex integro nell'Istruzione *Provida Mater* nell'art. 5: «Se la causa dev'esser proposta davanti all'Ordinario del quasi-domicilio, dev'essere osservata l'Istruzione di Questa S. Congregazione del 23 dicembre 1929».

2.2.5 Due decisioni dissimili su una fattispecie simile: il domicilio legale della parte convenuta.

Nella prima decisione che si esamina, emanata dal Tribunale della Segnatura Apostolica il 7 novembre 1933, non si accoglieva il ricorso dell'attore contro la *reiectio libelli* da parte del tribunale di Firenze.

Le parti si erano sposate a New York e il matrimonio era durato alcuni mesi. L'uomo era stato costretto al matrimonio anche mediante un inganno, per cui, non appena potette, ritornò subito in Italia e presso il foro del domicilio suo accusò la nullità di matrimonio.

Il tribunale adito, quello di Firenze, respinse il libello dichiarandosi incompetente, affermando di contro l'esistenza del foro della celebrazione e del quasi-domicilio della moglie, quindi quello di New York.

Contro tale decisione ricorreva l'uomo attore davanti al Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedendo contestualmente che venisse concessa la commissione pontificia presso la Rota Romana a mente dell'allora vigente can. 1603 § 2. La Segnatura rispose negativamente alla richiesta dell'uomo, affermando: «Orator utatur iure suo apud tribunal competens, idest Curiae Episcopalis Neoeboracensis». Questa la prima decisione.

Avverso tale giudicato del Congresso l'avvocato dell'uomo interpose nuovo ricorso che venne rigettato ulteriormente mediante una decisione a firma del Segretario della Segnatura, successivamente pubblicata⁹².

La ratio della decisione risiede nel fatto che non venisse riconosciuta l'incidenza del domicilio legale della donna (nel caso Firenze, poiché era il domicilio del marito) rispetto al quasi-domicilio effettivo (New York; poiché la donna non era legittimamente separata, e quindi possedeva il proprio quasi-domicilio). La Segnatura opera un'interpretazione *stretta* del can. 1964 – così è detto nella decisione – affinché non venisse riconosciuto un *forum actoris* presso il quale l'uomo potesse arrivare a trovare a tutti i costi un tribunale che gli desse ragione e ciò a disdoro della giustizia⁹³.

CORONATA, *Interpretatio authentica Codicis Iuris Canonici circa ipsum Sanctae Sedis Iurisprudencia 1916-1940*, Romae 1940, pp. 379-380). La traduzione è nostra.

⁹²Cf. coram Cattani-Amadori, decisio diei 7 novembris 1933, in *Apollinaris* 6 (1933) 102-105; anche in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. I, Romae 1966, n. 1130, col. 1429-1431.

⁹³ Ecco le parole della decisione: «Per hoc lex evidenter voluit aliquid novi in hac materia statuere, quo aptius tueatur bonum commune et dignitatem Sacramenti, propter quod hae causae privilegiatissimae sunt; ideo canon de quo supra [cioè il can. 1964], non late sed stricte interpretationi est, utpote species quae derogat generi, illudque restringit. Non igitur eo quod Commissio pro authentica Codicis interpretatione, ad quaestionem: “Utrum uxor, a viro malitiose

Di diversa opinione è la decisione della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti del 15 novembre 1935, in cui si riconosce il diritto dell'uomo attore di convenire la moglie presso il foro del di lei domicilio legale, cioè *forum mariti* e quindi, nel caso, si concede un *forum actoris*.

L'uomo italiano sposa una donna nella diocesi di Milano, poi il matrimonio fallisce. L'uomo si trasferisce in Austria e introduce la causa presso il luogo della sua dimora, o meglio del domicilio legale della donna.

Il tribunale adito respinge il libello perché si dichiara incompetente, dal momento che, a causa della separazione civile delle parti (separazione riconosciuta dalla Chiesa italiana come separazione legittima in base al concordato), la moglie legittimamente separata possedeva un proprio domicilio, non più quello del marito.

L'uomo ricorre presso la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti e ottiene responso affermativo alla sua petizione: non viene riconosciuto il domicilio della donna in base alla separazione legale, poiché questa venne ottenuta dalle parti prima del concordato tra Sato e Chiesa. Non potendo quindi invocarsi nel caso la retroattività, la separazione tra le parti non poteva considerarsi legittima e quindi la donna non aveva acquistato un proprio domicilio, essendo di contro ancora in essere il domicilio legale, ovvero il *domicilium mariti*⁹⁴.

3 L'Istruzione *Provida mater*: i titoli di competenza secondo il can. 1964 e il foro del Promotore di giustizia secondo il can. 1971 § 1, n. 2

Il 15 agosto 1936 usciva, a firma del Card. Prefetto Jorio, l'Istruzione *Provida mater*, redatta per mano della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, e concernente l'istruzione delle cause di nullità di matrimonio, da osservarsi nei Tribunali diocesani. L'Istruzione venne approvata nella Congregazione plenaria del 18 luglio 1936 e successivamente confermata da Papa Pio XI il 24 luglio dello stesso anno⁹⁵.

deserta, possit obtinere, ad normam can. 93, proprium ac distinctum domicilium”, respondit: “Negative, nisi a iudice ecclesiastico obtinuerit separationem perpetuam vel ad tempus indefinitum” concludi potest ius esse viro, qui erga uxorem ita se gessit, eam postea trahendi coram iudice domicilii, quod sibi eligere placuerit, in ultimis etiam finibus terrae, ut ab eo sententiam nullitatis sui matrimonii audiat; quod revera evenire posset, si canon de quo supra, non ad solum domicilium proprium et reale coarctaretur, sed ad domicilium legale extenderetur. Hoc autem maxime sensui ipsi communi repugnaret, idest quod iniquitas et iniustitia viri ius parere valeat contra uxorem innocentem, quae iniustitiam passa sit» (coram Cattani-Amadori, decisio diei 7 novembris 1933, cit., p. 104).

⁹⁴ Cf. V. DALPIAZ, *De competentia tribunalium ecclesiasticorum ratione domicilii legalis in causis matrimonialibus*, in *Apollinaris* 9 (1936) 664-666.

⁹⁵ Cf. *Decretum*, AAS 28 (1936) 314. Sorse tra i canonisti la questione del valore giuridico dell'Istruzione, ovvero se, mediante l'approvazione pontificia, il documento avesse valore di una vera e propria legge pontificia, soprattutto nei confronti di quegli elementi innovativi (su questa questione cf. G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione Provida Mater all'Istruzione Dignitas connubii*, in P.A. BONNET – C. GULLO [ed.], *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii". I principi*, vol. I, Roma 2007, pp. 20-23). Tanto più che lo stesso Pontefice Pio XI aveva confermato la propria approvazione all'Istruzione in parola: «Hisce in casibus iudicium ferre de validitate aut nullitate matrimonii ad Ecclesiam exclusive pertinet, quae ad rem adhibet tribunalia ecclesiastica ad tramitem canonum constituta, quaeque iuxta normas ad hoc latas procedere in tam

Le finalità del documento sono così elencate nel proemio: a) dotare i tribunali diocesani di regole chiare per poter istruire in maniera più veloce e sicura le cause di nullità di matrimonio, divenute più frequenti; b) che si potessero reperire in maniera più ordinata i canoni sui processi; c) che si potesse avere degli stessi un prospetto e una spiegazione più piana, alla luce soprattutto della giurisprudenza e delle Norme del Tribunale della Rota Romana; d) di modo che, senza derogare ai canoni del Codice, gli stessi potessero essere rilette in senso più pieno e così essere applicati in maniera più celere nelle cause matrimoniali⁹⁶.

Se quanto abbiamo appena evidenziato rappresenta le intenzioni dell'Istruzione e se quanto riportato nei paragrafi precedenti costituisce il contesto più immediato della genesi di detto documento, pare del tutto inevitabile ritrovare affrontate nell'Istruzione le medesime problematiche circa il *foro del domicilio* e del *quasi domicilio* e circa il diritto del coniuge di accusare la nullità del proprio matrimonio.

3.1 La ricezione dei titoli di competenza secondo il can. 1964

L'Istruzione non si discosta dal disposto del can 1964 per ciò che concerne la determinazione dei titoli di competenza delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto viene ribadito: a) il foro della celebrazione; b) il foro del domicilio o quasi domicilio della parte convenuta; c) il foro del domicilio o del quasi domicilio della parte cattolica (cf. art. 3 § 1)⁹⁷.

Vengono inoltre recepiti i criteri codiciali per l'acquisizione e la perdita del domicilio e del quasi domicilio, a mente dei cann. 92-95 (cf art. 4)⁹⁸; viene, infine, ribadito che per le cause proposte davanti all'Ordinario del quasi-domicilio si deve applicare l'Istruzione del 23 dicembre 1929 (cf. art. 5)⁹⁹.

gravi negotio tenentur, prouti vel recentissime salubriter et conspicue provisum est per Instructionem S. C. de Disciplina Sacramentorum die xv mensis Augusti, a. MDCCCCXXXVI datam, quam hisce Apostolicis Litteris Motu Proprio datis confirmatam volumus, pro omnibus tribunalibus valituram, salvis, pro Tribunalibus Apostolicis, eorundem peculiaribus normis» (ID., Motu Proprio *Qua cura*, 8 dicembre 1938, AAS 30 [1938] 410-411). Per l'elenco degli autori che seguivano questa opinione cf. G.P. MONTINI, *L'Istruzione Dignitas connubii nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de Re Canonica* 94 (2005) 454-455 nt. 53.

⁹⁶ «Eapropter, quo citius et securius instruendis dirimendisque iisdem causis prospiciatur, quae frequentius quam antea, in magnis praesertim dioecibus ac civitatibus, agitantur, huic S. Congregationi nedum opportunum sed necessarium visum est quasdam exarare regulas quibus dioeciani iudices veluti manuducantur ad huiusmodi magni momenti expedienda negotia. In hisce regulis iudices ipsi et tribunalium administri praecipuos canones de processibus agentes accurate apteque dispositos reperient, necnon brevem facilemque eorundem explanationem, ex iurisprudencia praesertim erutam atque ex Normis S. E. Rotae, quo plenius ipsis iidem Codicis canones, quibus derogatum non est, sint perspecti, eosque expeditius singulis aptare possint matrimonialibus causis» (*Decretum*, AAS 28 [1936] 314).

⁹⁷ «Art. 3. - § 1. In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet (can. 1964)» (AAS 28 [1936] 315).

⁹⁸ «Art. 4. - Domicilium et quasi-domicilium acquiruntur et amittuntur ad normam cann. 92-95» (AAS 28 [1936] 316).

⁹⁹ «Art. 5. - Si causa proponenda sit coram Ordinario quasi-domicilii, servanda est Instructio H. S. C. diei 23 Decembris 1929 (vide App. II)» (AAS 28 [1936] 316).

Riguardo al foro del domicilio o del quasi-domicilio vengono date le seguenti precisazioni: a) la moglie, *anche se abbandonata maliziosamente* dal marito (e quindi non legittimamente separata), deve citare in giudizio il marito o davanti all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, oppure davanti all'Ordinario del luogo del domicilio o del quasi domicilio dello stesso uomo (art. 6 § 1)¹⁰⁰; b) la moglie *separata legittimamente dal marito*¹⁰¹ non segue il domicilio dell'uomo, e perciò dev'essere chiamata in giudizio davanti all'Ordinario del luogo della celebrazione delle nozze, o davanti all'Ordinario del proprio domicilio o quasi-domicilio (art. 6 § 2)¹⁰²; c) *la moglie cattolica, anche se non separata legittimamente dal marito*, può citare in giudizio l'uomo non cattolico o davanti all'Ordinario del luogo del proprio e distinto quasi-domicilio, oppure davanti all'Ordinario del domicilio dell'uomo (art. 6 § 3)¹⁰³; d) *la moglie, non separata in maniera legittima dal marito, che ha un proprio quasi-domicilio*, può essere chiamata in giudizio anche davanti al domicilio del marito, ma non del quasi-domicilio del medesimo, a meno che nel caso ella non abbia un quasi-domicilio (art. 7)¹⁰⁴.

3.2 Il foro del Promotore di giustizia secondo il can. 1971 § 1, n. 2

L'Istruzione *Provida Mater* non solo recepisce le disposizioni codiciali in materia, ma anche le interpretazioni dei Dicasteri competenti. Si costruisce, pertanto, un articolato normativo corposo e complesso.

Circa l'abilità ad accusare la nullità di matrimonio si conferma il principio dell'abilità solo del coniuge che non fu causa di impedimento; il Promotore di giustizia ha diritto *iure proprio* di accusare la nullità di matrimonio quando l'impedimento è pubblico; diversamente interviene su denuncia da parte di chi non ha diritto ad accusare direttamente la nullità di quel matrimonio, ma deve utilizzare molte cautele e, se l'accusa non è sostenuta in diritto e in fatto, deve non dare corso all'azione può, se iniziata, recedere da essa¹⁰⁵; rispetto al Codice viene aggiunta

¹⁰⁰ «Art. 6. - § 1. Uxor, etsi a viro malitiose deserta, eum convenire debet vel coram Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est, vel coram Ordinario domicilii vel quasi-domicilii viri ipsius» (AAS 28 [1936] 316).

¹⁰¹ Si noti che l'Istruzione precisa la nozione di separazione legittima: a) sentenza del tribunale ecclesiastico; b) sentenza del tribunale civile in forza del concordato; c) decreto dell'Ordinario (cf. art. 6 § 2). Per Ordinario nell'Istruzione non s'intende, quando si tratta di atti giudiziali, né il Vicario generale né i Superiori religiosi (cf. art. 3 § 2).

¹⁰² «Art. 6. - § 2. Uxor, a viro perpetuo aut ad tempus indefinitum separata legitime, i. e. per sententiam iudicalem competentis tribunalis ecclesiastici, vel etiam civilis a S. Sede, vi concordati, recognitam, aut per Ordinarii decretum, non sequitur domicilium viri, ideoque conveniri debet vel coram Ordinario loci in quo nuptiae initae sunt, vel coram Ordinario sui domicilii vel quasi-domicilii» (AAS 28 [1936] 316).

¹⁰³ «Art. 6. - § 3. Uxor catholica, etsi a viro non legitime separata, virum acatholicum convenire potest vel coram Ordinario proprio ac distincti quasi-domicilii, vel coram Ordinario domicilii viri (Comm. Pont., 14 iulii 1922, ad can. 93 et 1964)» (AAS 28 [1936] 316).

¹⁰⁴ «Art. 7. - Uxor, a viro non legitime separata, quae proprium quasi-domicilium habeat, conveniri potest etiam coram Ordinario domicilii viri, non autem quasi-domicilii eiusdem viri, nisi in casu quo hic domicilio careat» (AAS 28 [1936] 316).

¹⁰⁵ «Art. 41. - § 1. Denunciationes scripto exhibitae, quarum auctores personaliter interrogari nequeant, ut sufficiens causa instituendi processus, in peculiaribus tantum rerum adiunctis,

l'interpretazione del S. Ufficio del 1928, che precisa che l'acattolico, battezzato o non battezzato, non può agire come parte attrice in tale processo; se fosse necessario, si deve ottenere il permesso del S. Ufficio¹⁰⁶.

Si precisa poi meglio la nozione di coniuge abile ed inabile ad accusare il matrimonio: è inabile chi fu causa colpevole di impedimento e di nullità; è abile chi appose una causa onesta e lecita e colui che subì timore o coazione¹⁰⁷.

Chi è quindi abile ad accusare la nullità di matrimonio utilizzerà i titoli di competenza come recensiti nel can. 1964 e nei rispettivi articoli di *Provida Mater*, come visti nel paragrafo precedente. Ci invece è inabile ad accusare il matrimonio presenterà denuncia davanti all'Ordinario competente a norma dei titoli di competenza secondo il can. 1964¹⁰⁸, il quale deferirà la questione al Promotore di giustizia¹⁰⁹ e soppeserà se sussistono gli estremi per procedere¹¹⁰ (18-39).

Ordinarii iudicio, haberi possunt; praehabitis tamen opportunis aptisque investigationibus. § 2. Nulla ratio habenda est tum denunciationum anonymarum, nisi positivas et graves facti probationes indicent, tum denunciationum non anonymarum, quando ius accusandi coniugibus competit, neque de impedimentis agitur natura sua publicis (cfr. art. 35 § 1, n. 2). § 3. Si quae denunciatio ab aliis facta probationes contineat, ex quibus matrimonii nullitas probabilis appareat, Ordinarii vel promotoris iustitiae erit investigare, interrogatis caute et secreto denunciatoribus, utrum locus sit accusationi ex officio, ad normam art. 38 et 39, an vero dispensationi ad matrimonium revalidandum. § 4. Promotoris iustitiae est ab accusatione recedere si postea sibi constiterit, factam accusationem sustineri non posse vel in iure vel in facto» (AAS 28 [1936] 322-323).

¹⁰⁶ «Art. 35. - § 1. Habiles ad accusandum sunt : 1° Coniuges, nisi ipsi fuerint impedimenti causa; 2° Promotor iustitiae, in impedimentis natura sua publicis, iure proprio (Comm. Pont. 17 Iulii 1933 ad IV) et absque praevia denuntiatione; praevia autem denuntiatione in aliis impedimentis, si iure actionem instituendi ad obtinendam declarationem nullitatis sui matrimonii denunciatus careat, salvo tamen praescripto art. 38 et 39. § 2. Reliqui omnes, etsi consanguinei, non habent ius accusandi matrimonium, sed tantum nullitatem matrimonii Ordinario vel promotori iustitiae denunciandi (cfr. can. 1971). § 3. Itidem actoris partes agere nequeunt in causis matrimonialibus acatholici sive baptizati sive non baptizati; si quidem autem speciales occurrant rationes ad eosdem admittendos, recurrendum est in singulis casibus ad S. C. S. Officii (cfr. responsionem S. C. S. O., diei 27 ianuarii 1928)» (AAS 28 [1936] 321).

¹⁰⁷ «Art. 37. - § 1. Coniux inhabilis est ad accusandum matrimonium, si fuit ipse causa culpabilis sive impedimenti sive nullitatis matrimonii. § 2. Qui causam impedimenti honestam et licitam apposuit, habilis est ad accusandum matrimonium. § 3. Habilis est ad accusandum matrimonium coniux qui metum aut coactionem passus est» (AAS 28 [1936] 321).

¹⁰⁸ «Art. 37. - § 4. Qui inhabilis est ad accusandum suum matrimonium, denunciare potest eiusdem matrimonii nullitatem vel Ordinario vel promotori iustitiae tribunalis competentis (cfr. can. 1971 § 2 et Comm. Pont., 12 Martii 1929; 17 Febr. 1930 et 17 Iulii 1933, ad I, II, III)» (AAS 28 [1936] 321).

¹⁰⁹ «Art. 40. - Ordinarius, etsi nullitatis denunciatio sibi facta fuerit, accusationem numquam ipse instituat, sed rem deferat promotori iustitiae sui tribunalis, qui iuxta superius dicta procedat» (AAS 28 [1936] 322).

¹¹⁰ «Art. 38. - § 1. Ubi agitur de denuntiatione nullitatis a coniuge vel coniugibus facta, quia alteruter vel ambo a) positivo voluntatis actu excluserunt matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, aut essentialem aliquam matrimonii proprietatem; vel b) condicionem apposuerunt contra matrimonii substantiam, promotor iustitiae matrimonium ne accuset, sed coniugem vel coniuges pro viribus moneat ut suae conscientiae consulant, et, si neri possit, causam impedimenti auferant, e. g. per novum consensum rite praestandum. § 2. Si tamen matrimonii adserta nullitas

Quando infine il Promotore di giustizia agisce *iure proprio* (cf. art. 35 § 1, n. 1), poiché la nullità è divulgata, il tribunale competente presso cui introdurre la causa sarà quello dell'Ordinario in cui nacque lo scandalo della comunità a seguito dell'impedimento pubblico.

Sembra opportuno terminare questa analisi con un commento di un noto autore, dal quale si possa dedurre, se non la *ratio motiva* di un articolato così complesso, certamente il clima dell'epoca:

«L'Istruzione, tenendo conto del can. 1971 e delle risposte della Pontificia Commissione, negli artt. 37-41 dà norme restrittive per tutelare la dignità del Sacramento del matrimonio, poiché piena di sollecitudine verso abusi che spessissimo si rinvengono durante i processi per ottenere la dichiarazione di nullità di matrimonio. Pur concesso per principio generale, ammesso dal Codice e confermato dalla Pontificia Commissione del 17 febbraio 1930, che i coniugi, inabili ad accusare il matrimonio, possano denunziarne la nullità, non perché meritino misericordia, ma perché ciò è postulato dal bene pubblica; tuttavia, meglio soppesata ogni cosa, nelle norme di cui agli artt. 37-40 la denuncia viene resa più difficile o, quanto meno, la stessa accettazione dell'Ordinario o del Promotore di giustizia. Di modo che colui che fu causa di inganno, non debba godere minimamente del premio»¹¹¹.

4 Strumentalizzazione del *forum Urbis* come *forum mariti* o come *forum actoris*

L'istituzione del *forum urbis* (Roma) è antichissima e risale al diritto romano, permettendo a qualsiasi cittadino dell'impero di possedere due fori presso i quali essere chiamato in giudizio, quello della propria dimora e quello di Roma.

Il principio è stato recepito dai Papi e trasferito nella legislazione canonica, che lungo i secoli ha modificato tale *privilegio*¹¹².

publica evaserit et scandalum revera adsit, denunciants autem resipiscentiae signa, Ordinarii iudicio, revera dederit; itemque denunciata nullitatis causa argumentis nitatur, sive in facto sive in iure, ita certis et validis, ut probabilis omnino sit ipsius matrimonii nullitas, tunc promotori iustitiae ius et officium est denuntiandum matrimonium rite accusandi. Art. 39. - Si vero matrimonii nullitas a coniuge vel a coniugibus denunciatur, qui causa culpabilis fuerint sive impedimenti sive nullitatis matrimonii, exceptis casibus de quibus in art. praecedenti, promotor iustitiae accusationem ne instituat, nisi haec tria concurrant : a) de impedimento agatur quod publicum evaserit, quodque argumentis nitatur, sive in facto sive in iure, ita certis et validis, ut de eiusdem impedimenti existentia et vi serio dubitari non possit; b) bonum publicum, scandali nempe amotio, Ordinarii iudicio, id revera postulet; c) fieri nequeat ut, cessato impedimento, matrimonium rite ineatur» (AAS 28 [1936] 321-322).

¹¹¹ G. TORRE, *Instructio servanda a Tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum a Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum edita. Epitome cum explicata ad litteram mentione singulorum Codicis Iuris Canonici canonum nec non accuratissimo indice analytico-alphabetico ac tabulis synopticis et brevi commentario de nonnullis articulis cura*, Neapoli 1936, p. 25.

¹¹² «Il CIC '83 ha soppresso il foro dell'*Urbe*, previsto da Gregorio IX (X. 2, 2, 20) per i chierici, che non avessero il foro a Roma, in quanto la città di Pietro, madre e maestra di tutte le Chiese. Tale foro si fondava già nel diritto romano per quanti esercitassero in Roma uffici o affari "*De privilegiis urbis constant*". Can. 11, 21 (20). Anche Cicerone diceva dei cittadini romani che "*omnibus municipibus duas censeo esse patrias, unam naturae, aliam civitatis (Romae)*" *De Legibus*, II, 2. Al

Il Codice del 1917 ha recepito il plurisecolare principio del *forum urbis* – a differenza del Codice vigente – collocando però questo tipo di foro tra i *soli* canoni generali della normativa canonica e non recependolo *esplicitamente* tra quelli recensiti nel can. 1964¹¹³. Anche l’Istruzione *Provida Mater* non recepì direttamente ed espressamente il *forum urbis* tra i fori competenti per le cause di nullità di matrimonio. Ciò nonostante invalse la prassi – ammessa dagli autori – di citare la parte convenuta presso il *forum Urbis*, anche perché non si ravvisavano difficoltà di tipo logico-sistematico a riguardo. Per la determinazione del tribunale romano competente va da sé che si trattasse del tribunale del Vicariato e non della S. Sede¹¹⁴.

Il can. 1562 presenta la normativa canonica riguardo al *forum urbis* asciutta e lineare:

«§ 1. Chi è peregrino in Urbe, benché per breve tempo, può essere citato in essa come se fosse nel proprio domicilio; ma gli rimane il diritto di tornare a casa, cioè di chiedere che sia chiamato in giudizio presso il proprio Ordinario. § 2. Chi dimora in Urbe da un anno, ha diritto di declinare il foro dell’Ordinario e di chiedere che sia citato presso il foro del Tribunale dell’Urbe».

Col termine Ordinario proprio si deve intendere nel menzionato canone sia il domicilio che il quasi-domicilio. Infatti: «In ragione del domicilio o del quasi-domicilio chiunque può essere chiamato in giudizio davanti all’Ordinario del luogo» (can. 1561 § 1).

Poiché la moglie non legittimamente separata manteneva il *domicilium mariti* è assai facile comprendere l’applicazione di questo foro in maniera *anche* strumentale come *forum actoris*¹¹⁵. I canonisti hanno sempre ritenuto che il foro si applicasse solo

privilegio di Gregorio IX, si aggiunse quello di Eugenio IV nel 1432, con la Cost. *Divina* (*Extr. Comm.* V, 7, 3), allargato da Paolo V nel 1612 (*Nulla Universi Agri*, *Bull. Roman.*, edit. Taurin., XII, 58), per quanti ufficiali e non, risiedessero a Roma almeno per un anno. I due privilegi furono accolti nel can. 1562 del CIC ’17, ma allargati a tutti i fedeli, e con un sensibile adattamento: il pellegrino in Roma, che fosse citato come reo in essa, aveva il diritto di farsi convenire nel foro che aveva fuori Roma (sicché si trattava di un privilegio al contrario); se invece egli abitava da un anno in Roma, e fosse stato citato fuori di esse, aveva il diritto di essere citato in Roma» (P.V. PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1993, p. 74, nt. 90).

¹¹³ Ciò di per sé è parte della tradizione canonistica, cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici “De iudiciis ecclesiasticis” in scholis Pont. Sem. Rom. Habita*, cit., pp. 371-373.

¹¹⁴ Cf. I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV. De processibus*, vol. I, cit., p. 43.

¹¹⁵ «È allora (ci si domanderà) perché si richiede così frequentemente la commissione al Vicariato di cause di competenza di altri tribunali regionali? Perché si ricorre sovente all’anomala utilizzazione del can. 1562? [...] La risposta è semplice. Gli interessati sanno che altrove dovrebbero aspettare magari sei mesi per il solo esame del libello, a Roma deliberato normalmente nei dieci giorni dalla presentazione; sanno che presso alcuni tribunali [...] il difensore del vincolo potrà impunemente trattenere gli atti di causa mesi e mesi prima di predisporre il questionario per le parti, per i testi o per i periti; sanno che l’istruttoria durerà forse quattro, forse cinque anni o anche più; che le loro richieste di informazioni non otterranno risposta [...] E allora [queste persone], pur di evitare siffatti tribunali o di prima o di seconda istanza, preferiranno venire a Roma – *in ore leonis* – ove il processo, nello spazio di due anni al massimo, compirà il suo duplice ciclo processuale» (E. GRAZIANI, *Il primo decennio del Tribunale di Appello del Vicariato dell’Urbe*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 75 [1964] 306-307).

al convenuto¹¹⁶, mentre di fatto è attestata una prassi di ritenerlo anche mero *forum actoris*¹¹⁷, da qui – sembra – l'introduzione del correttivo della Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae* di riservare alla Segnatura Apostolica il giudizio circa la proroga di competenza del *forum Urbis* con la restrizione a casi «unicamente gravissimi e straordinari» (n. 105).

A fronte delle difficoltà rilevate e degli abusi perpetrati si decise, in sede di revisione, di sopprimere tale foro¹¹⁸.

5 Il dibattito conciliare e post-conciliare: la promulgazione del m.p. *Causas matrimoniales* e le Norme speciali emanate per alcune Conferenze Episcopali

5.1 Il pensiero dei padri conciliari circa la riforma del processo matrimoniale e i Sinodi dei Vescovi del 1967

La questione della riforma del processo di nullità di matrimonio e della semplificazione delle procedure era presente nel pensiero dei vescovi ed oggetto delle loro preoccupazioni fin da prima della celebrazione del Concilio vaticano II¹¹⁹.

Come è noto, la questione fu affrontata dalla Commissione preparatoria del Concilio e poi portata all'attenzione dell'assise conciliare, senza tuttavia che si approdasse ad una soluzione definitiva. I Padri, infatti, nella 127^a Congregazione generale decisero di demandare l'intera questione al S Padre, affinché vi provvedesse mediante organi idonei e competenti¹²⁰.

¹¹⁶ Ciò si per sé sembra quanto mai chiaro del tenore stesso del canone. Cf. I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV. De processibus*, vol. I, Romae 1920, pp. 42-43; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici. Liber IV. De processibus*, vol. IV, Romae 1927, pp. 23-24.

¹¹⁷ «I canonisti hanno sempre ritenuto che tale privilegio si applicasse solo al convenuto e non all'attore [...]. Ciò nonostante invalse la prassi (abusiva) presso il Vicariato di Roma di allargare tale privilegio anche all'attore» (P.V. PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 74, nt. 90).

¹¹⁸ Cf. *Communicationes* 38 (2006) 37.

¹¹⁹ Annota a questo riguardo un noto autore: «Itaque, non praetermittantur anteriora desideria, Episcopi nonnulli petierunt tempore convocati s. Concilii Oecumenici Vaticani II quaestionem istam arduam definiendam esse. Quibus petitionibus permotus Ioannes XXIII quaesivit a S. C. de disciplina Sacramentorum responsum interrogazioni: "An et quomodo processum matrimonialis ad expeditionem formam est recurrentus?"» (C. LEFEBVRE, *De motu proprio "Causas matrimoniales"*. *Animadversiones quaedam*, in *Periodica de Re Liturgica, Morali et Canonica* 61 (1972) 396.

¹²⁰ Ecco una sintesi di tali lavori: «Richieste di semplificare i processi matrimoniali e la loro procedura erano giunte a Roma in occasione del Concilio da parte di un'ottantina di vescovi di tutti i continenti (tra cui l'intero episcopato indonesiano), da qualche superiore religioso, da alcuni istituti culturali [...]; ne parlava anche un documento inoltrato alle autorità competenti dalla S. Congregazione dei sacramenti. I desiderata dei vescovi vennero compendiate sotto il capitolo *De causis matrimonialibus*: 84 proposizioni ben 34 riguardavano esplicitamente la riforma del processo matrimoniale. In base a tali istanze, la Commissione preparatoria *de disciplina sacramentorum*, espressamente incaricata, preparò un apposito schema *De processu matrimoniali* che, esaminato insieme con altri dalla Commissione Centrale preparatoria l'11 maggio 1962, venne ridotto a un capitolo (il quinto) di uno schema più generale *De matrimonii sacramento*. La Commissione di coordinamento, nel 1963, fece abbreviare tutto lo schema, che venne spedito ai Padri Conciliari ne luglio di quello stesso anno; in questa relazione al processo matrimoniale venne riservato poco più

Papa Paolo VI condivideva le stesse istanze e, mentre nel 1966 ebbe occasione di pronunciarsi in maniera prudentemente generica¹²¹, nel 1967 si dimostrò assai esplicito e determinato, non esimendosi dall'osservare: «Siamo disposti ad assecondare con la nostra autorità quei provvedimenti che sembrassero opportuni per sollecitare la definizione delle cause, per diminuire il numero di quelle pendenti»¹²².

Anche il Sinodo dei Vescovi del 1967 approdò alla conclusione che fosse necessario provvedere alla riforma del processo, affinché divenisse più celere e corrispondesse meglio alle esigenze del processo di nullità di matrimonio¹²³.

La dottrina canonica, infine, faceva eco a tali istanze e si mostrava anch'essa oltremodo orientata alla *semplificazione delle procedure* in vista di una *più celere definizione* delle cause di nullità di matrimonio¹²⁴.

Ma quali erano di fatto le cause che impedivano un processo più celere? Padre Gordon, in un suo copioso studio, individua le seguenti: a) mancanza di personale sufficiente; b) mancanza di remunerazione dei giudici e dei ministri del tribunale; c) mancanza di preparazione da parte di molti giudici; d) negligenza delle parti e dei collaboratori del tribunale; e) dilazione dei tempi da parte di avvocati¹²⁵.

Nel medesimo studio si raccolgono e si vagliano le proposte di semplificazione delle procedure che vengono così compendiate: a) se sia necessario mantenere ancora una via giudiziale; b) se si debba ammettere una decentralizzazione legislativa in materia processuale; c) quali proposte di innovazioni circa il foro competente¹²⁶, la

d'una pagina, la quale esordiva affermando: «Il Concilio auspica un corso più spedito alle cause matrimoniali, in modo tuttavia da prevenire eventuali abusi». Mentre le osservazioni scritte ai Padri continuarono a giungere fino all'inizio di febbraio 1964, le note vicende del Concilio consigliarono di ridurre nuovamente la materia in forma di breve *Votum*, nel quale, tuttavia, al nostro argomento specifico vennero dedicate sei righe sulla necessità di sveltire il corso delle cause evitando gli abusi, sulle nuove norme processuali da stabilire, sulla scelta di giudici idonei e di avvocati competenti, anche a gratuito patrocinio; una lunga nota in Appendice spiegava ampiamente i vari punti. Ancora una volta ritoccato, ma non nella parte che ci riguarda, il *Votum* venne discusso in Concilio il 20 novembre 1964 (127^a Congr. Gen.), con l'intervento di 13 Padri; una votazione conclusiva demandò l'intera materia al Santo Padre, affinché vi provvedesse mediante gli organismi competenti» (G. CAPRILE, *Snellita procedura delle cause matrimoniali*, in *La Civiltà Cattolica* 122/III [1971] 72-73).

¹²¹ «E mentre l'attesa di tali procedimenti obbliga tutti ad avvertire i bisogni relativi ad una più saggia e più moderna amministrazione della giustizia [...]» (PAOLO VI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 25 gennaio 1966, AAS 58 [1966] 155).

¹²² PAOLO VI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 25 gennaio 1967, AAS 59 (1967) 143.

¹²³ Cf. URBANI, *Relazione*, in *La Documentation Catholique* 64 (1967) 1972ss. Per una lettura sintetica cf G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, Roma 1968, pp. 94, 99, 101-104, 111-113, 115, 130 e 133; B. UGGÉ, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 § 2*, Roma 2003, Tesi Gregoriana Serie Diritto Canonico n. 60, pp. 20-22.

¹²⁴ Per una sintesi delle posizioni dottrinali cf. I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione. Factum – Causae – Remedia*, in *Periodica* 58 (1969) 494-496.

¹²⁵ Cf I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, cit., pp. 509-551.

¹²⁶ P. Gordon soppesa la proposta di Kelleher (cf *The Jurist* 26 [1966] 244), che in quegli anni ebbe grande rilevanza, soprattutto negli USA, ma non solo, se si pensa che di fatto le sue proposte – per ciò che concerne i fori di competenza – furono recepite sia nella *Normae* del 1970 date per la Conferenza episcopale degli USA e sia nel m. p. *Causas matrimoniales*, come infra si vedrà. La

reiezione del libello e la contestazione della lite; d) se sia opportuno che talvolta la confessione giudiziale delle parti abbia valore di prova piena; e) se sia opportuno derogare alla presunzione del can. 1014 «il matrimonio gode del favore del diritto»; f) se sia necessario mantenere la necessità dell'appello del Difensore del vincolo dopo la prima sentenza affermativa e se sia possibile istituire i tribunali di terza istanza presso le Conferenze episcopali¹²⁷.

5.2 *Le Norme speciali concesse ad alcune Conferenze Episcopali*

È in questo conteso, come semplificato nel paragrafo precedente, che la S Sede concedette il 28 aprile del 1970 le *Norme* per i processi di nullità di matrimonio per la Conferenza Episcopale degli USA¹²⁸, poi il 10 novembre 1970 quelle per la Conferenza Episcopale del Belgio¹²⁹ e il 2 gennaio 1971 quelle per la Conferenza Episcopale dell'Inghilterra e del Galles¹³⁰.

Le norme per la Conferenza Episcopale del Canada e dell'Australia furono concesse il 1 novembre 1974¹³¹, successivamente alla promulgazione del m.p. *Causas matrimoniales*.

Fatta eccezione per le Norme del Belgio, che non contemplano alcuna statuizione circa il *foro* competente, le altre Norme intervengono direttamente sulla competenza dei Tribunali con peculiarità proprie, e dall'altra mantenendo il denominatore comune circa la concessione del *foro dell'attore*.

La norma 7 della Conferenza Episcopale statunitense determina così la competenza del tribunale di prima istanza¹³²: a) in ragione della residenza dell'una o

prima proposta del Kelleher è la ricezione del foro della *residenza* di una delle due parti, da sostituire col foro del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta; si mantiene il foro della celebrazione; la seconda proposta è di creare un nuovo foro in cui il giudice possa subito raccogliere le prove. Poiché questo foro mancherebbe di obiettività assoluta – dando quindi ansa a possibili abusi, poiché l'unico criterio sarebbe il giudizio del giudice – si propone di aggiungere il correttivo di ottenere la licenza dell'Ordinario dell'attore (cf. I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, cit., pp. 681-682).

¹²⁷ Cf I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, cit., pp. 644-734.

¹²⁸ Per il testo integrale cf. *Normae concessae Conferentiae Episcopali Statuum Poederatorum Americae Septentrionalis*, 28-4-1970, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 244-248; oppure in *Periodica* 59 (1970) 594-598.

¹²⁹ Per il testo integrale cf. *Normae concessae Conferentiae Episcopali Belgii*, 10-11-1970, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 256-257.

¹³⁰ Per il testo integrale cf. *Normae concessae Conferentiae Episcopali Angliae et Cambriae*, 2-1-1971, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 257-259.

¹³¹ Per il testo integrale cf. *Rescriptum Pontificium quo Conferentiae Episcoporum Canadensis et Australianae facultates quaedam tribuuntur circa processus instituendos in causis matrimonialibus*, 1-11-1974, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 259-260.

¹³² Circa la Norma 7 la Segnatura Apostolica emanò una risposta particolare asserendo che le norme in questione si applicano solamente quando entrambe le parti dimorano nel territorio USA. La risposta era originata circa la richiesta del foro di dimora della parte attrice (cf. STSA, *Responsum*

dell'altra parte; b) o in ragione del luogo della celebrazione; c) o in ragione del decreto del tribunale a cui è presentata la richiesta; questo è considerato il tribunale *in meliore condicione* a giudicare la medesima causa; tale decreto, però, potrà essere emesso solo dopo aver ottenuto: i) il consenso del proprio Ordinario; ii) il consenso dell'Ordinario dell'attore; iii) il consenso del Vicario giudiziale (lett. giudice capo)¹³³.

Le Norme date per l'Inghilterra e il Galles prevedevano circa i titoli di competenza, oltre a quelli già disciplinati dal can. 1964: a) il *foro* dell'attore, anche acattolico¹³⁴; b) la possibilità di trasferire la competenza a qualsiasi altro tribunale dell'Inghilterra, purché: i) questi accetti la causa; ii) sussistano valide ragioni, soprattutto per amministrare la giustizia in maniera più celere (cf. nn. 1-2)¹³⁵.

Le norme, invece, per la Conferenza Episcopale del Canada e dell'Australia furono concesse l'1 novembre 1974, dopo la promulgazione del m.p. *Causas matrimoniales*. Le Norme prevedono, confermando i criteri di competenza sanciti dal m.p. in parola, il *foro dell'attore*, da individuarsi secondo il criterio della *residenza non precaria* del medesimo, con la clausola, nel caso, che: i) la parte convenuta non abbia nulla da eccepire; ii) vi sia il consenso dell'abitazione abituale della parte convenuta e contestualmente vi sia anche il consenso dell'Ordinario del luogo e del Vicario giudiziale del Tribunale adito¹³⁶.

Dal punto di vista sintetico- sistematico circa tali Norme ci pare di poter dire: a) la novità più grande potrebbe sembrare il foro dell'attore, ma, come abbiamo visto, era già previsto dalla normativa vigente *secundum quid* (dimensione che è andata oltremodo ridimensionandosi nell'arco dei decenni dalla promulgazione del Codice

diei 12 aprilis 1978, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. V, Romae 1980, n. 4561, coll. 7404-7405).

¹³³ Ecco il testo in lingua originale: «Norm 7 – The first competent Tribunal to which a party presents a petition has an obligation to accept or reject the petition. The competence of a Tribunal of first instance shall be determined by the residency of either party to the marriage, the place of the marriage or the decree of the judge to whom the petition is presented that his Tribunal is better able to judge the case than any other Tribunal. In this last instance, however, the judge may not issue such a decree without first obtaining the consent of his own Ordinary and the consent of the petitioner's Ordinary and chief judge» (*Normae concessae Conferentiae Episcopali Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis*, 28-4-1970, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., pp. 244-245).

¹³⁴ Cf quanto rilevato sopra alla nt. 82.

¹³⁵ Ecco il testo: «1. Ut capitibus competentiae in can. 1964 statutis addatur caput domicilii partis actricis etiamsi haec acatholica sit; 2. Ut praevio consensus Ordinarii diocesis competentis, fas sit transferre competentiam ad quodlibet aliud Tribunal, intra fines Angliae et Valliae, quod paratum sit ad causam acceptandam, quotiescumque validae adsint rationes, praesertim rationes iustitiam celerius administrandi» (*Normae concessae Conferentiae Episcopali Angliae et Cambriae*, 2-1-1971, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., p. 258)

¹³⁶ Ecco il testo: «Competens quoque sit Tribunal loci in quo pars actrix residentiam habet non precariam, ea tamen lege ut singulis in casibus exquiratur a parte conventa num quid excipiendum habeat et consensus accesserit tum Ordinarii loci commorationis habitualis partis conventae tum Ordinarii loci et praesidis Tribunalis aditi» (*Rescriptum Pontificium quo Conferentiae Episcoporum Canadensi et Australiana facultates quaedam tribuuntur circa processus instituendos in causis matrimonialibus*, 1-11-1974, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., pp. 259-260).

piano-benedettino); a fronte di quanto finora rilevato risulta oltremodo palese quanto la normativa del *forum actoris* in tali Norme sia stata oltremodo semplificata; la previsione per le Norme dell'Inghilterra di concedere pari diritti anche al coniuge acattolico recepiscono le novità introdotte dal m.p. *Causas matrimoniales*; i criteri di verifica per il foro dell'attore, introdotti dalle Norme per il Canada e l'Australia, sembrano molto garantiste per la parte convenuta, dovendosi questi applicare come *condicio sine qua non*; b) le Norme statunitensi introducono il concetto di tribunale competente nel significato di *più capace* nel trattare una causa (in latino suona: *in meliori condicione*), secondo la prospettiva della celerità; va da sé che la difesa del vincolo e il criterio della qualità e della competenza debbono essere intese *ivi* presenti in maniera implicita; d'altro canto le clausole annesse per ottenere il consenso debito sembrano condurre in tale direzione; c) le Norme per l'Inghilterra di consentire di trasferire la competenza a qualsiasi tribunale dell'isola, senza prevedere organi di vigilanza, può destare certamente qualche perplessità; se si volesse riconsiderare la questione sotto altra prospettiva, si potrebbe sostenere che si tratti di sanazione *ex iure* d'incompetenza relativa; se in linea di principio ciò è "permesso" dalla legge, ad ogni buon conto tali norme precluderebbero alla parte convenuta l'eccezione di incompetenza; queste norme, quindi, non sembrano del tutto garantiste del diritto di difesa; il criterio principe che pare seguito è quello dell'amministrazione di una giustizia più celere.

5.3 Le novità introdotte dal m.p. *Causas matrimoniales* circa il foro competente

Il m.p. in parola cercò di rispondere in maniera interlocutoria alle istanze finora emerse circa il processo di nullità matrimoniale, in particolare circa un'amministrazione celere della giustizia¹³⁷.

Come è noto, le innovazioni furono notevoli e, benché si postulassero tantissime mutazioni, è certo che «alcune furono tralasciate», mentre altre furono accolte «in maniera più ampia di quanto domandato»¹³⁸.

Per quanto concerne i titoli di competenza, con riferimento al can. 1964 del Codice piano-benedettino, si deve osservare: a) viene mantenuto il foro della celebrazione; b) sono abrogati *tout court* il *foro dell'attore* e il foro della parte cattolica¹³⁹; c) il foro della parte convenuta viene circoscritto alla nozione del *foro*

¹³⁷ Si legge, infatti, nel proemio: «Nell'attesa, pertanto, della riforma organica della procedura matrimoniale, alla quale sta lavorando la nostra commissione per la revisione del codice di diritto canonico, ci è sembrato conveniente emanare alcune norme relative alla costituzione dei tribunali ecclesiastici ed al processo giudiziario, per rendere così più spedito lo stesso processo matrimoniale» (PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, AAS 63 [1971] 442). Traduzione italiana dal sito vaticano https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19710328_causas-matrimoniales.html.

¹³⁸ LEFEBVRE, *De motu proprio "Causas matrimoniales"*. *Animadversiones quaedam*, cit., p. 400. Per l'approfondimento si possono consultare studi specifici:

¹³⁹ La questione è in sé chiara, ma ufficialmente risolta con l'interpretazione dell'8 gennaio 1973, statuendo che non vigono più né la Risposta del S Uffizio del 27 gennaio 1928 e né l'art. 35 § 3 della *Provida Mater*. Ora anche la parte acattolica ha diritto ad accusare della nullità il proprio matrimonio. Ecco il testo: «Utrum, attentis decretis Concilii Oecumenici Vaticani II, atque prae oculis habitis Constitutione Apostolica *Regiminis Ecclesiae Universae*, diei 15 augusti 1967, et

della dimora non precaria¹⁴⁰ e contestualmente sono abrogati i fori del domicilio e del quasi-domicilio¹⁴¹; d) viene aggiunto il *foro del maggior numero di prove* che deve ottemperare necessariamente a determinate clausole: si abbia il consenso i) dell'Ordinario del luogo della parte convenuta¹⁴²; ii) dell'Ordinario del luogo e del Vicario giudiziale del tribunale adito; iii) la parte convenuta dev'essere sentita se abbia qualcosa da eccepire; e) cambiate le circostanze di luogo e di persona, viene data la possibilità di trasferire la causa a un altro tribunale ritualmente competente¹⁴³.

Litteris Apostolicis *Causas Matrimoniales*, diei 28 martii 1971, vigeat adhuc responsum S.S.C.S. Officii diei 27 ianuarii 1928, et art. 35 § 3 Instructionis S. Congregationis de disciplina Sacramentorum *Provida Mater*, diei 15 augusti 1936, vi cuius acatholici, sive baptizati sive non baptizati, actoris pares agere in causis matrimonialibus nequeunt, nisi de licentia S. Congregationis pro Doctrina Fidei, singulis in casibus impetranda. Responsum: *Negative*, seu amplius non vigere» (PONTIFICIA COMMISSIO DE DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responsum* diei 8 ianuarii 1973, AAS 62 [1973] 59).

¹⁴⁰ Con la presente normativa vengono abrogati i criteri di competenza che, nel vecchio Codice, venivano individuati sotto i criteri del domicilio, quasi domicilio e del *forum mariti*. In tal senso sono abrogati i cann. 1964 e, solo per le cause di nullità di matrimonio, anche i cann. 93-96 (cf. in proposito un'interessante sentenza della Segnatura Apostolica del 17 ottobre 1972, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., pp. 215-217).

¹⁴¹ Cf SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *decisio diei 12 octobris 1972*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. V, Romae 1980, n. 4155, coll. 6418-6420.

¹⁴² La Segnatura Apostolica ha emesso un interessante e importante decreto, rispondendo al quesito come si dovrebbe procedere nel caso in cui non si conoscesse il domicilio della convenuta e si volesse adire il foro del maggior numero di prove. Sarebbe, infatti, necessario il consenso del Vicario giudiziale della medesima parte. Il Decreto riafferma il principio che il foro del maggior numero di prove viene concesso per rendere più facile e celebre l'istruzione della causa; il consenso dell'Ordinario non è dato per tutelare unicamente i diritti della parte, ma primariamente l'interesse pubblico; l'interesse pubblico non viene leso se si introduce la causa nel luogo in cui possa essere istruita più velocemente. In questo senso non è necessaria la proroga di competenza (SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Decretum diei 6 aprilis 1973*, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., pp. 217-218).

¹⁴³ «IV. 1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è competente: a) il tribunale del luogo, in cui è stato celebrato il matrimonio; oppure b) il tribunale del luogo, in cui la parte convenuta abbia una sufficientemente stabile residenza, tale da poter essere dimostrata mediante un documento ecclesiastico o in altro modo legittimo; oppure c) il tribunale del luogo, in cui di fatto dovrà esser raccolta la maggior parte delle deposizioni o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell'ordinario del luogo in cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell'ordinario del luogo e del presidente del tribunale a cui ci si è rivolti. 2. Verificandosi il caso previsto nel precedente par. 1, c), il tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro, al quale si è rivolta la parte attrice. 3. Qualora siano sostanzialmente cambiate le circostanze di luogo o di persona, di cui si è detto al par. 1, l'istanza prima della conclusione della causa può esser trasferita, in casi particolari, dall'uno all'altro tribunale avente eguale competenza, purché ci sia il consenso delle parti e di entrambi i tribunali» (PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, AAS 63 [1971] 443). Traduzione italiana dal sito vaticano https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu_proprio_19710328_causas-matrimoniales.html.

La riforma dei titoli di competenza con l'inserzione del *foro di dimora non precaria* e del *foro del maggior numero di prove* si muove nella linea di rendere più veloce il processo¹⁴⁴, atteso anche il crescente numero delle cause¹⁴⁵.

6. La soluzione del Codice del 1983 circa i titoli di competenza

6.1 I lavori presso la Commissione di codificazione

Nella Sessione IX della Commissione che si occupava dei processi è stata trattata la questione del rinnovamento dei titoli di competenza, finora disciplinati dal can. 1964.

Si noti che le sessioni di studio, circa il canone in parola, sono state tenute il 16 e 17 marzo 1970 e hanno prodotto, come si vedrà, uno schema sui titoli di competenza che confluì immutato nel m.p. *Causas matrimoniales*, promulgato il 21 marzo dello stesso anno. Studiare, pertanto, questi verbali, oltre che offrire luce sulla rinnovata disciplina, permette di contro di avere comprensione più piena del dettame normativo della riforma matrimoniale paolina.

Nella riunione del 16 marzo 1971 s'inizia a trattare del modo di riformare il vigente can. 1964, affrontando le prime tre questioni: 1) se debba essere conservato il

¹⁴⁴ Si legge, infatti, nel proemio: «S'intende evitare che l'eccessiva lunghezza dei processi matrimoniali contribuisca ad aggravare la condizione spirituale di tanti suoi figli» (PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, AAS 63 [1971] 442). In maniera indiretta è affermato anche in un Decreto della Segnatura Apostolica del 1973: «Considerato insuper quod ratio fundamentalis praefati art. IV, par. 1, c, est instructionem causae faciliorem ac celeriore reddere; consensus vero Ordinarii hisce in casibus tendere videtur, potius quam ad iura partis conventae tuenda, ad interesse publicum tutandum; interesse autem publicum minime pessum datur, hisce in circumstantiis, quin potius fovetur ex causae introductione in loco apto ad expeditiorem reddendam causae instructionem» (SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Decretum diei 6 aprilis 1973*, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, p. 218).

¹⁴⁵ Si rinvieni, infatti, nel proemio tale preoccupazione: «Dato però che nel nostro tempo il numero di queste cause tende a crescere sempre più» (PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, AAS 63 [1971] 442). Si noti che tale preoccupazione è espressa già nell'Istruzione della Congregazione per la disciplina dei Sacramenti del 1929 e viene qui ripresa. Tale preoccupazione veniva espressa in un'Istruzione del 1932 da parte della medesima Congregazione, che obbligava da quell'anno a rendicontare annualmente alla S Sede circa il numero di cause e circa le statistiche concernenti l'attività di ogni tribunale (cf. S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio diei 1 iulii 1932*, AAS 24 [1932] 272-273. Circa tali statistiche viene annotato: «Non adeo facile definiri potest numerus causarum: etenim statisticae Commissionis vigilantiae S.C. de disciplina Sacramentorum non repetuntur nisi ab anno 1940; aliunde certum est nonnullas curias dioecesanis praetermissis praescripta S. Congregationis, ita ut numerus non nisi uti approximativus tenendus sit; ratione habita istarum numerus causarum matrimonialium erat 2012 anno 1967, dum antea sc. annis 1947, 1950 et 1955 inter alios essent solummodo 1500, 1625 et 1821. Remanet tamen factum auctus» (LEFEBVRE, *De motu proprio "Causas matrimoniales". Animadversiones quaedam*, cit., p. 396, nt. 5). A questo riguardo il Card. Felici, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, non si esime dal rilevare – durante il Sinodo dei Vescovi del 1980 – l'aumento vorticoso delle cause di nullità di matrimonio durante gli anni '70, soprattutto in talune nazioni: «Ex hac opera vigilantiae [cioè della Segnatura] apparuit declarationes nullitatis abnormiter praesertim in aliquibus Nationibus crevisse, adeo ut decursu decem annorum in Natione sat numerosa ex quadringentis quinquaginta ad viginti quinque millia et quingentas auctae sint (5000 pro 100)» (P. FELICI, *Relatio de opera Signaturae Apostolicae in causis matrimonialibus pro tuenda familia*, diei 6 octobris 1980, in *Communicationes* 12 [1980] 216).

principio «l'attore segue il foro della parte convenuta»; 2) se debba essere abolito il *foro del quasi domicilio*; 3) se debba abolirsi il diverso trattamento giuridico tra cattolici e acattolici.

Riguardo alla prima questione tutti sono d'accordo di conservare il foro della parte convenuta, perché risponde al principio di equità, con la consapevolezza che il diritto del convenuto dovrà essere esercitato col minimo sforzo; riguardo all'abolizione del foro del quasi-domicilio tutti si mostrano d'accordo, «poiché il suo utilizzo dette ansa a molti abusi»¹⁴⁶; si decide, infine, di abolire il diverso trattamento tra parte cattolica e acattolica perché si vuole «aderire allo spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II»¹⁴⁷.

Nella riunione del 17 marzo vennero trattate le ultime due questioni e si addivenne alla formulazione definitiva del canone, poi promulgato nel m.p. *Causas matrimoniales*¹⁴⁸: 4) se la *dimora* possa considerarsi titolo di competenza del foro; 5) se si debba introdurre un nuovo titolo di competenza per una più facile istruzione della causa.

Volendo risolvere la questione del domicilio della donna convenuta, non separata legittimamente – che potrebbe sorgere secondo la normativa allora vigente¹⁴⁹ –, s'introdusse il concetto di *dimora*, successivamente interpretato dallo stesso Relatore con la locuzione *dimora non precaria*. Ecco il testo proposto dal Relatore, approvato dai Commissari e confluito nel m.p. *Causas matrimoniales*: «Tribunal loci in quo pars conventa commorationem non precariam habeat, quae ex aliquo ecclesiastico documento vel alio legitimo modo probari possit»¹⁵⁰.

Si prese, infine, in considerazione l'ultima questione, circa la redazione del nuovo titolo di competenza inerente l'istruzione di una causa.

Le intenzioni furono di introdurre un titolo di competenza – dice il Relatore – «dove di fatto si possono raccogliere la maggior parte delle deposizioni o delle

¹⁴⁶ Cf *Communicationes* 39 (2007) 319. Poiché in seguito venne accettato il foro della *dimora precaria*, verrà in seguito abrogato anche il foro del domicilio, come s'è visto.

¹⁴⁷ Cf *Communicationes* 39 (2007) 319.

¹⁴⁸ Sembra opportuno rilevare che il Codice del 1983 non solo ha tenuto conto elucubrazioni teoriche, ma anche dei suggerimenti che per loro natura provenivano dall'applicazione sperimentale della nuova normativa. Se, pertanto, si rinviene mutazione tra la normativa del *Coetus* 1971/*Causas matrimoniales* e quella promulgata definitivamente da Giovanni Paolo II, significa che l'applicazione di detta normativa nei tribunali della Chiesa mostrò la palese insufficienza della legge pensata in astratto, bisognosa quindi di correttivi necessari.

¹⁴⁹ La *ratio* che ha giustificato l'introduzione del nuovo concetto giuridico di competenza territoriale era, per il Relatore, l'intento di proteggere la donna, non legittimamente separata, da eventuali danni provenienti dal *forum mariti*, come disciplinato dalla legge vigente. Ecco spiegata la *mens* del Relatore: «Rev.mus Relator animadvertit quod uxor conventa, non legitime separata, *damnum pati potest a titulo competentiae ex domicilio necessario, quod servet apud maritum. Ideo melius est abstrahere a domicilio et ab eius implicationibus, et considerare locum commorationis non praecariae, quae quidem constare debet ex aliquo publico regesto*» (*Communicationes* 39 [2007] 319).

¹⁵⁰ Cf *Communicationes* 39 (2007) 320. Il testo del m.p. sostituì la locuzione «publico regesto» con «ecclesiastico documento».

prove», di modo che si possano «evitare soprattutto i rallentamenti dovuti alle rogatorie»¹⁵¹.

La discussione – come si legge nei verbali – fu assai complessa e lunga, dove i Consultori portarono diverse obiezioni. Alla fine si arrivò a una prima soluzione secondo cui la competenza del tribunale fosse determinata in base al criterio «del tribunale del luogo in cui la causa potesse essere portata avanti in maniera più facile e più veloce», dopo aver ottenuto i permessi delle autorità competenti.

Il testo approvato in un primo tempo¹⁵², però, – che poteva richiamare di per sé la *Norma 7* concessa per la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America¹⁵³ – venne mutato perché si temevano eccessivi abusi¹⁵⁴. Ecco il testo approvato definitivamente: «Tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque depositiones seu probationes, dummodo accedat consensus tum Ordinarii loci commorationis habitualis partis conventae, tum Ordinarii loci et praesidis Tribunalis aditi»¹⁵⁵. La norma approvata venne temperata con la necessità di richiedere il parere della parte convenuta¹⁵⁶.

Su proposta di un Consultore si decise di prevedere la possibilità, prima di arrivare alla *conclusio in causa*, di trasferire la causa ad un altro tribunale ritualmente competente. Dopo un’iniziale discussione che vedeva ragioni a favore e contro¹⁵⁷, si

¹⁵¹ Cf *Communicationes* 39 (2007) 320.

¹⁵² «Competentia determinatur per decretum iudicis, cui libellus exhibetur, quo edicitur suum tribunal causam definire posse. In hoc tamen casu requiritur consensus tum Ordinarii loci et iudicis a quo, tum Ordinarii loci et iudicis ad quem» (*Communicationes* 39 [2007] 319).

¹⁵³ Ecco una traduzione latina del testo, che può essere confrontata con quello inglese di cui sopra (cf. nt. 133): «Competentia autem Tribunalis primae instantiae determinabitur [...] aut decreto iudicis cui petitio porrigitur decernente suum Tribunal esse in meliore condicione quam quodlibet aliud ad causam tractandam. In hoc ultimo in casu iudex non poterit hoc decretum edere nisi obtentis consensibus tum proprii Ordinarii, tum Ordinarii partis actricis et iudicis praesidis» (*Normae concessae Conferentiae Episcopali Statuum Poederatorum Americae Septentrionalis*, 28-4-1970, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, cit., p. 249).

¹⁵⁴ «Plures Consultores inopportunam et periculosam censent normam qua tribuatur iudici arbitrium decidendi habitualitatem sui tribunalis circa aliquam causam definiendam. Rev.mus Relator affirmat necessitatem euendi propositum novum titulum competentiae ex circumstantiis obiectivis, non ex persuasione subiectiva iudicis. Circumstantia autem obiectiva consistere posset ex. gr. in eo quod pleraeque probationes colligendae sint in loco qui sit in mabitu iurisdictionis tribunalis aditi». Ed è appunto su questa persuasione che verrà redatto il testo pubblicato (*Communicationes* 39 [2007] 321-322).

¹⁵⁵ Cf *Communicationes* 39 (2007) 322.

¹⁵⁶ «Deinde Rev.mus Relator proponit formulam § 2 quae omnibus placet: “In casu de quo in praecedenti n. 3, tribunal, antequam causam admittat, exquirat a parte conventa, num quid excipiendum habeat contra forum aditum a parte actrice”» (*Communicationes* 39 [2007] 322).

¹⁵⁷ «Rev.mo Relatori vero propositio non placet quia, dicit ipse, si causa aliqua migrat, id certo non fit in favorem iustitiae, sed ad inveniendum locum mitioris residentiae. Rev.mus tertius Consultor animadvertit quod in CIC suppressum fuit forum prorogationis sed etiam possibilitas transferendi causam ad aliud tribunal proponitur: quod videtur nimium. Rev.mus Secretarius, contra Rev.mum tertium Consultorem, notat quod situatio historice valde mutata est; nunc enim migrationes populorum valde frequentes sunt, quare opportune praevideri potest in lege casus translationis

decise di approvare il seguente testo: «Mutatis substantialiter circumstantiis aut locorum aut personarum de quibus in § 1, nn. 2, 3, instantia ante conclusionem in causa potest transferri in casibus particularibus de uno ad aliud Tribunal aequae competens, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis».

Si noti che la possibilità di trasferire la causa riguardava – in questo stadio dei lavori – solo i due titoli di competenza appena visti (il foro della dimora non precaria e il foro della raccolta delle prove), lasciando scoperto il titolo di competenza in ragione della celebrazione, titolo ammesso fin da subito nello schema¹⁵⁸.

Si decise alla fine di ampliare tale facoltà a tutti i titoli di competenza fino ad allora approvati e si giunse al seguente testo finale:

«§ 1. In ceteris causis nullitatis matrimonii competens est: 1) Tribunal loci in quo matrimonium celebratum est, vel 2) Tribunal loci in quo pars conventa commorationem non precariam habeat, quae ex aliquo publico registro vel alio legitimo modo probari possit, vel 3) Tribunal loci in quo de facto colligendae sint pleraequae depositiones seu probationes, dummodo accedat consensus tum Ordinarii loci commorationis habitualis partis conventae, tum Ordinarii loci et praesidis Tribunalis aditi. § 2. In casu de quo in praecedenti n. 3, tribunal, antequam causam admittat, exquirat a parte conventa, num quid excipiendum habeat contra forum aditum a parte actrice. § 3. Mutatis substantialiter circumstantiis aut locorum aut personarum de quibus in § 1, instantia ante conclusionem in causa potest transferri in casibus particularibus de uno ad aliud Tribunal aequae competens, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis»¹⁵⁹.

La riforma del libro *De processibus* procedette secondo due fasi: la prima mediante una consultazione singola e personale dei Consultori per avere osservazioni allo Schema approvato¹⁶⁰; la seconda mediante costituzione di un *parvus Coetus* deputato alla redazione dello Schema finale da sottoporre al vaglio degli organi di consultazione¹⁶¹.

Da una lettera del Card. Felici apprendiamo che lo Schema era pronto nel febbraio 1975 e venne inviato alla Segreteria di Stato per ricevere indicazioni del S Padre onde procedere all'invio ai rispettivi organi di consultazione¹⁶².

causae ad aliud tribunal, ad quod partes commode accedee possint» (*Communicationes* 39 [2007] 322).

¹⁵⁸ Cf *Communicationes* 39 (2007) 322. Ecco quanto decisero i Consultori: «Rev. mus sextus Consultor vult possibilitatem transferendi causam non tantum in casibus de quibus in nn. 2 et 3 (§1), sed etiam in casibus de quibus in n. 1, nempe quando causa stet ante tribunal loci celebrationis, quia etiam in hoc casu mutare possunt substantialiter circumstantiae ob quas illud tribunal aditum fuit; circumstantiae extrinsecae sane quae non afficiunt ipsum titulum competentiae (forum contractus)» (*ibid.*, p. 323).

¹⁵⁹ Cf *Communicationes* 39 (2007) 331-332. Va precisato che le differenze tra questo Schema e il § IV del m.p. *Causas matrimoniales* sono minime e di tipo lessicale.

¹⁶⁰ Cf *Communicationes* 41 (2009) 109. Il 5 gennaio 1974 fu mandata ai singoli Consultori una lettera cui veniva richiesta risposta mediante *votum*. I voti sono pubblicati in *Communicationes* 41 (2009) 111-147.

¹⁶¹ Questo *Coetus* lavorò dal mese di marzo 1974 al mese di gennaio 1975 (*Communicationes* 41 [2009] 148). I voti sono pubblicati in *Communicationes* 41 (2009) 149-174, ma non risultano pubblicati i verbali.

¹⁶² Cf *Communicationes* 41 (2009) 175.

Nello Schema 1976, quello poi inviato per la consultazione, il precedente can. 1964 del Codice piano-benedettino è divenuto il can. 337 dal quale è stato espunto il § 3¹⁶³ presente nel precedente Schema¹⁶⁴.

Il can. 337 viene esaminato nella riunione del 28 marzo 1979 e fu soggetto a diversi cambiamenti e il testo deciso sarà pressoché identico al can. 1673 del Codice promulgato.

Venne introdotto il *foro del domicilio dell'attore* su richiesta di molti organi di consultazione. I Consultori si dimostrano quasi tutti favorevoli all'introduzione¹⁶⁵.

¹⁶³ L'espunzione soddisfa, dal momento che la statuizione di una norma del genere di per sé sorprende, poiché contro il principio logico dell'istanza, che – secondo l'abrogato Codice – iniziava dopo la concordanza della lite. In tal senso era logico prevedere il trasferimento della causa presso un altro tribunale ritualmente competente prima dell'inizio dell'istanza, come le norme concernenti la *sanatio* e l'*exceptio* dell'incompetenza relativa ragionevolmente prevedono e permettono. La previsione però di una facoltà del genere, se da una parte può sorprendere, dall'altra conferma la natura peculiare delle cause di nullità di matrimonio, che sono soggette a principi e normative proprie, comprese anche quanto attiene alla presente questione. Non è dato di conoscere le ragioni precise dell'espunzione, ma certamente sono condivisibili.

¹⁶⁴ Cf *Communicationes* 41 (2009) 429. Mancando la pubblicazione dei verbali del *parvus Coetus* non è stato possibile ricostruire l'esatto iter dell'espunzione. Colpisce, però, notate che il testo dello Schema continui a rimanere diverso dal m.p. *Causas matrimoniales* circa il § 1, n. 2: lo Schema mantiene «publico regesto», il m.p. aveva cambiato con «ecclesiastico documento»; la questione è annotata laconicamente nei *Praenotanda* al medesimo Schema (PCCICR, *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, Romae 1976. p. XIV). L'innovazione più eclatante, però, rispetto alla normativa in vigore è l'abolizione del § 3, probabilmente decisa in seguito ad abusi effettivamente perpetrati oppure per stornare il pericolo di eventuali abusi.

¹⁶⁵ Sebbene siano maturi i tempi per cui possano cadere le ragioni anche storiche che dissuadevano la concessione di tale facoltà – la scarsa mobilità delle persone dissuadeva di porre la parte convenuta in una situazione per così dire sfavorevole circa l'accesso al foro – rimanevano tuttavia le preoccupazioni che non si instaurassero abusi mediante la concessione di detto foro. Ecco come viene sintetizzata la discussione e le rispettive preoccupazioni dei membri della Commissione: «Fere omnes Consultores sententiam positivam exprimunt circa hanc quaestionem, etsi admittant quibusdam sub condicionibus circumscribendam esse talem facultatem. Quidam Consultor revocat rationes quae temporibus transactis suadebant ut non concederetur forum actoris, quia nempe circumstantiae, praesertim quoad itinera, tales erant, ut pars conventa in conditionibus difficilioribus esset si forum actoris admitteretur. Quibus de causis, forum parti conventae favorabilius statuebatur ne ipsa iniustitiam ex hoc capite subiret. Nunc autem, mutatis circumstantiis, non est ratio urgendi talem favorem, dummodo concessio foris actoris quibusdam conditionibus subiiciatur. Praeterea fere omnes Consultores admittunt actorem, in multis regionibus, ad pretendam declarationem nullitatis inductum esse ratione conscientiae, dum ad alios effectus patet via divortii civilis. De qua ratione conscientiae parti conventae saepe saepius nihil refert, quo fit ut ipsa tribunali ne compareat quidem. Convenit ergo ut forum actoris admittatur. Alter Consultor tamen graves obiectiones habet contra talem facultatem, quia ex experientia Tribunalis Signaturae Apostolicae, ob munus vigilantiae quae ipsi competit, plures ac graves abusus lamentatur circa fori competentiam, postquam, per M. P. "Causas matrimoniales" et per alias facultates, normae circa forum competens ampliatae sunt. Qua de causa, si placet forum actoris admittere, semper requiri debet consensus partis conventae» (*Communicationes* 11 [1979] 257-258). A questo riguardo il Card. Felici, al Sinodo dei vescovi sulla famiglia del 1980 – l'anno successivo – non si esimeva di esprimere non diverse preoccupazioni: «At nolim ut ea tribunalia, quae se dicunt imparia ad iudicandas suas causas, iudicent causas quae non sunt suae nationis, dum ii qui in iudicio comparent, suum domicilium habet, ideo suam sedem naturalem iis in nationibus, in quibus tribunalia extant et

Con l'intenzione di tutelare meglio la parte convenuta e la verità sul vincolo si aggiunse la precisa clausola restrittiva di «dover richiedere sempre il consenso della parte convenuta»¹⁶⁶.

Si decide poi di eliminare il foro della *dimora precaria* anche in base al fatto che la determinazione del quasi domicilio nello Schema *De Populo Dei* era giunta ad una definizione «più ampia e determinata»¹⁶⁷.

Circa il foro del maggior numero di prove sorse una disquisizione circa il necessario ottenimento del consenso delle autorità competenti. Si decise di semplificare la normativa, richiedendo unicamente il consenso del Vicario giudiziale e che venisse interrogata la parte convenuta¹⁶⁸. Ecco il testo definitivamente approvato, che, come si vedrà, è pressoché identico al can. 1673 del Codice promulgato:

«In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competens est: 1) tribunal loci in quo matrimonium celebratum est, vel; 2) tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet, vel; 3) tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem nationis degat et tribunal loci domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat, vel 4) tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius interroget num quid excipiendum habeat»¹⁶⁹.

Il canone confluisce integro nello Schema 1980, can. 1625¹⁷⁰. In occasione della consultazione del 1981 riceve la seguente mutazione: la locuzione «eiusdem nationis», sita al n. 3, viene cambiata con «eiusdem Episcoporum conferentiae degat», la cui ragione non è così marginale¹⁷¹. Il canone mutato appare nello Schema

suummunus abunde et egredie complent: id fit quodque – uti dixi – ut haec tribunalia vitentur et samaritanus (bonus an malus?) in alio tribunali faciliore inveniatur» (Id., *Interventum* diei 6 octobris 1980, in *Communicationes* 12 [1980] 219). Non va dimenticato che l'ammissione del foro della parte attrice fu votato all'unanimità (cf. *Communicationes* 11 [1979] 258).

¹⁶⁶ Cf *Communicationes* 11 (1979) 258.

¹⁶⁷ Cf *Communicationes* 11 (1979) 258. Ecco il riferimento normativo rispetto allo stadio dei lavori: «Can. 8 (CIC 95) Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 9»; ecco il canone in parola: «Can. 9 (CIC 93) Uxor, ratione debitae inter coniuges vitae communionis, communi quidem ut plurimum consensu ordinandae, praesumitur habere domicilium et quasi-domicilium viri sui; potest tanem etiam proprium domicilium et quasi-domicilium acquirere» (PCCICR, *Schema canonum Libri II De Populo Dei*, Romae 1977, p. 25). Come si nota la normativa circa il domicilio e il quasi domicilio della donna sposata è oltremodo mitigata, uscendo quindi dalle fattispecie e dalle disquisizioni concernenti la donna lecitamente o non legittimamente separata.

¹⁶⁸ Cf *Communicationes* 11 (1979) 258.

¹⁶⁹ Cf *Communicationes* 11 (1979) 258-259.

¹⁷⁰ Cf PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversionum S.E.R. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatiumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Romae 1980, p. 358.

¹⁷¹ «In n. 3° loco “eiusdem nationis”, dicatur: “eiusdem Episcoporum Conferentiae degat...”, quia verbum “natio” improprium est, et non semper facile determinatur quid reverea sub hoc nomine veniat, v.g. in Oceano Pacifico (Cardd. Freeman et Hume). R. *Admittitur*» (PCCICR, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad*

del 1982 (cf. can. 1673), quello consegnato al Papa per l'ultima revisione¹⁷². È in tale occasione che la locuzione «tribunal loci» del n. 3 viene mutata con «Vicarius iudicialis».

6.2 Il Codice promulgato, le interpretazioni autentiche, le dichiarazioni della Segnatura Apostolica e le determinazioni della *Dignitas connubii*

La normativa del Codice promulgato è chiara ed essenziale, avendo voluto rispondere – come abbiamo visto – alle istanze del Concilio Vaticano II, del Sinodo dei vescovi del 1967 e correggere le “difficoltà” cui andavano incontro le *Norme* date per alcune Conferenze episcopali.

Il can. 1673 prevedeva quattro titoli di competenza: a) il foro della celebrazione; b) il foro del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta; c) il foro del domicilio della parte attrice; d) il foro della raccolta del maggior numero di prove.

È rimasto il *foro della celebrazione*, che come abbiamo visto è rivisitazione in chiave matrimoniale del *forum contractus*. Su questo tipo di foro nulla è mutato. L'Istruzione *Dignitas connubii* (=DC) non ha cambiato nulla a riguardo (cf. art 10 § 1, n. 1).

Il *foro del domicilio e del quasi-domicilio* della parte convenuta è stato oltremodo semplificato rispetto al Codice del 1917 e all'Istruzione *Provida Mater*, come abbiamo visto. È rimasto nel codice il principio del diritto romano *actor sequitur forum rei*, sebbene sia scomparso del tutto il *forum mariti*, che al suo interno racchiudeva il *forum actoris*. Abbiamo poi potuto constatare come il foro della dimora precaria della parte convenuta – presente nel m. p. *Causas matrimoniales* – sebbene volesse risolvere le difficoltà causate dal *forum mariti*, di fatto ha contribuito alla formazione del presente titolo di competenza, che prevede una semplificazione notevole circa l'acquisizione del quasi-domicilio. In questo senso si potrebbe dire che la normativa giovanneo-paolina ha risposto in maniera del tutto adeguata alle istanze del Concilio e del Sinodo del 1967. Se si rileggono ora gli artt. 11-12 di DC sotto la prospettiva del percorso fatto si percepiranno le novità di impostazione del nuovo Codice, confermate dall'Istruzione in parola.

DC 11 § 1 precisa che il domicilio e il quasi-domicilio si acquisiscono ottemperando alle istanze dei vigenti cann. 102-107. L'Istruzione, inoltre, manifesta un'apertura circa la fiducia da mostrarsi alle parti in giudizio: il domicilio e il quasi-domicilio non vanno dimostrati di per sé, ma solo in caso di dubbio. È solo in questo caso che l'Istruzione richiede «idonei documenti sia ecclesiastici che civili, o in mancanza di questi di altri elementi di prova».

novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, Romae 1981, p. 327).

¹⁷² Cf PCCICR, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque Ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Romae 1982, p. 290.

Come si nota ci si discosta notevolmente dall'art. IV § 1b di *Causas matrimoniales*, che, sebbene si riferisse alla dimora non precaria, ad ogni buon conto richiedeva, nonostante tutto e in ogni caso, la prova mediante «documento ecclesiastico o altro legittimo modo»¹⁷³. Si noti poi che solo per l'acquisizione del quasi-domicilio canonico DC 11 § 2 domanda di per sé un accertamento accurato circa l'effettiva osservanza del disposto del can. 102 § 2. Ciò sembra fare eco alle disposizioni – se non normative, certamente nello spirito – dell'Istruzione del 1929 sul quasi-domicilio che abbiamo già analizzato; di per è citata come fonte dell'articolo¹⁷⁴.

Di peculiare interesse per la nostra ricerca è poi l'art. 11 § 3 della DC, che non richiede più per la moglie di seguire il foro del marito. La peculiarità non sta tanto nella citazione del vigente can. 104, che statuisce quanto andiamo dicendo, quanto piuttosto che vengano riportati come fonti dell'art. in parola gli artt. 6 § 2 e 7 di *Provida Mater*¹⁷⁵.

DC 12, infine, conferma quanto già sanciva l'art. 8 dell'Istruzione *Provida Mater* sulla non influenza della mutazione del domicilio o quasi domicilio quando l'istanza è già iniziata. DC conferma che la questione si basa sull'applicazione dei principi sanciti nei nn. 2 e 5 del vigente can. 1512.

Circa il *foro dell'attore* si potrebbe dire a prima vista che rappresenti una novità; invece, come abbiamo visto, non è così. D'altro canto, sono state introdotte alcune novità rispetto alla normativa del Codice piano-benedettino che non debbono essere trascurate: a) non esiste più il privilegio della parte cattolica (cf can. 1964 del vecchio Codice); b) non esiste più il foro del domicilio e quasi-domicilio del marito (cf. can. 1964 e 93-95 CIC/1917, con rispettive interpretazioni autentiche e Istruzioni pontificie); c) rimane *sic et simpliciter* il *foro del domicilio della parte attrice*, con alcune clausole restrittive: i) che entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza episcopale; ii) che vi sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta; se il tribunale procedesse senza tale consenso si tratterebbe di incompetenza relativa sanata illegittimamente, che darebbe adito a procedimenti disciplinari contro il tribunale stesso (cf. can. 1457 § 1; DC 10 § 3) e a procedere con la querela di nullità e la *restitutio in integrum* (cf. can. 1460 § 2; DC 78 § 2); iii) che la parte convenuta dev'essere necessariamente ascoltata (*condicio sine qua non* per la validità dell'atto amministrativo, cf. can. 127 § 2, n. 2). DC 10 § 1, n. 3 non ha mutato nulla rispetto al Codice allora vigente, ma ha semplicemente esplicitato meglio i singoli passaggi.

Circa il *foro del maggior numero di prove* si dovrebbe dire che esso, con riferimento al Codice piano-benedettino, è *davvero una novità*, frutto delle istanze innovative maturate nella preoccupazione pastorale del post Concilio. Come s'è visto,

¹⁷³ AAS 63 (1971) 443.

¹⁷⁴ Cf PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA, *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, Roma 2015, p. 22. Viene, infatti, indicata come fonte dell'articolo dei tre rispettivi schemi l'Istruzione del 1929. D'altro canto, non vengono più richieste le particolari inquisizioni procedurali di cui all'Istruzione in parola.

¹⁷⁵ Cf PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA, *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, Roma 2015, p. 22.

la norma in parola va considerata una rivisitazione della *Norma 7* concessa per la Conferenza Episcopale degli USA da Papa Paolo VI. Il canone in questione prevede alcune condizioni: a) il tribunale del luogo *dove* di fatto si debbano raccogliere il maggior numero di prove; b) vi sia il consenso del Vicario giudiziale della parte convenuta; se mancasse il consenso e il tribunale procedesse ugualmente si sanerebbe in maniera illegittima l'incompetenza relativa, ma si potrebbe – per non dire si dovrebbe – procedere disciplinarmente contro quel giudice, oltre che adire la via della querela di nullità (laddove fondata) e richiedere la *restitutio in integrum* (cf cann. 1457 § 1 e 1460 § 2; DC 10 § 3 e 78 § 2).

Il can. 1673, n. 4 usa l'espressione «tribunale del luogo dove di fatto debbano essere raccolte il maggior numero di prove». Per l'interpretazione esatta di questa espressione non si può non richiamare l'attenzione sulla Dichiarazione della Segnatura Apostolica del 7 aprile 1989¹⁷⁶ e sulla Risposta del medesimo Tribunale del 6 maggio 1993¹⁷⁷. Questi elementi sono stati ben sintetizzati nell'art. 14 dell'Istruzione *Dignitas connubii*:

«Nel valutare se un determinato tribunale sia effettivamente quello in cui deve essere raccolta la maggior parte delle prove, occorre tenere in considerazione tanto le prove che si prevede siano addotte dall'una e dall'altra parte, quanto quelle che debbono essere acquisite d'ufficio».

Rimangono ora alcune questioni da trattare congiuntamente circa il fatto che il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta debba dare il suo consenso (cf. cann. 1673, nn. 3-4): a) chi è il Vicario giudiziale della parte convenuta: i) il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano (cf. can. 1423) o del tribunale regionale¹⁷⁸; ii)

¹⁷⁶ «Forum plerarumque probationum per se considerari nequit forum ubi tantum testes a sola parte actrice inducti habentur; ad rem considerandae sunt probationes, quae tum a parte conventa afferri possunt, tum denique ex officio colligendae sunt. Neque huiusmodi forum habendum est illud in cuius iurisdictionis ambitu colligi possunt aliquae probationes, nam agi debet de tribunali illius loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes. Hoc in ordine considerari debet non tantum numerus, sed etiam pondus probationum. Cum in causis nullitatis matrimonii investigatio veritatis requiratur peculiariter diligens (cf. IOANNES PAULUS II, Allocutio ad Rotam Romanam, diei 26 ianuarii 1989, n. 8), tribunal hisce in causis numquam praescindere potest a probationibus maioris momenti, quae directe tempus immediate ante et post matrimonium initum respiciunt. Quam ob rem, si partes in aliqua dioecesi sese cognoverunt, matrimonium contraxerunt et deinde per annos convixerunt, difficulter tribunal alius dioecesis haberi potest forum “loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes” (can. 1673, 4°). Aliquod tribunal, tandem, haberi nequit forum de quo in can. 1673, 4°, eo quod maior pars probationum in eius Natione invenitur, sed agi debet de foro “loci, in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes”» (SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Declaratio de foro plerarumque probationum*, diei 27 aprilis 1989, in AAS [1989] 893).

¹⁷⁷ (AAS 85 [1993] 969-970).

¹⁷⁸ Questo tipo di tribunale, da erigersi solo per le cause di nullità di matrimonio, fu costituito dal m. p. *Qua cura* di Pio XI dell'8 dicembre 1938 (AAS 30 [1938] 412; S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Normae*, 10 iulii 1940, in AAS 32 [1940] 304-308) col fine specifico di sopperire alle difficoltà di creare un tribunale diocesano. Nel post Concilio nacquero i tribunali interdiocesani con finalità simili a quelli del *Qua cura* e in sostituzione dei medesimi. Non si trattava più di tribunali di più diocesi la cui competenza era ristretta alle sole cause di nullità di matrimonio, ma era prevista anche la possibilità di possedere una competenza più ampia, secondo il decreto di erezione. Si trattava quindi di una possibilità non più ristretta ad alcune diocesi (quelle

il Vicario giudiziale diocesano; b) come valutare le circostanze per concedere il nulla osta richiesto; c) cosa succede quando è il Vicario giudiziale dell'attore (e non quello del domicilio della parte convenuta) a contattarla.

La prima questione è risolta dall'interpretazione autentica del 28 febbraio 1986, che chiarisce ogni dubbio: si tratta del Vicario giudiziale della diocesi dove la parte convenuta ha il proprio domicilio (cf. DC 13 § 5)¹⁷⁹.

La seconda trova soluzione nella sopramenzionata dichiarazione della Segnatura Apostolica del 1989, ben compendiata da DC 13 § 4:

«Il Vicario giudiziale della parte convenuta, prima di dare il consenso, deve valutare con attenzione tutte le circostanze della causa, e soprattutto le difficoltà di difesa della parte convenuta davanti al tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, o nel quale deve essere raccolta la maggior parte delle prove»¹⁸⁰.

d'Italia), ma universale e quindi per tutta la Chiesa (cf. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Normae*, 28 decembris 1970, in AAS 63 [1971] 486-487). Il m. p. *Qua cura*, già abrogato dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (la clausola «contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus» del m. p. in parola sembra di per sé chiara, cf. AAS 107 [2015] 967), è stato esplicitamente dichiarato abrogato da Papa Francesco: «Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad esempio il Motu proprio *Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)» (ID., *Rescriptum ex audientia SS.mi*, diei 7 decembris 2015, in *L'Osservatore Romano*, 12 dicembre 2015, p. 8). La questione è stata ulteriormente ribadita dal Pontefice: «Ribadisco con chiarezza che il *Rescritto* da me dato, nel dicembre 2015, ha abolito il Motu Proprio di Pio XI *Qua cura* (1938), che istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia» (FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana*, 20 maggio 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html, ultimo accesso 3 settembre 2019).

¹⁷⁹ Ecco il testo della risposta: «D. Utrum Vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur ad normam can. 1673, 3°, sit Vicarius iudicialis dioecesis in qua domicilium habet pars conventa an Tribunalis interdioecesiani. R. Affirmative ad primum et ad mentem. Mens autem est: si in casu particolari deficiat Vicarius iudicialis dioecesanus requiritur consensus Episcopi» (PCCICAI, *Responsum ad dubium* diei 28 februarii 1986, in AAS 78 [1986] 1323).

¹⁸⁰ Ecco il testo integrale della Dichiarazione della Segnatura, dalla quale sembra esser stato tratto il testo in questione: «Omnes “quorum consensus requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere profitendi” (can. 127, § 3). Vicarius proinde iudicialis domicilii partis conventae attente perpendere debet circumstantias casus, antequam secundum propriam conscientiam consensum, de quo in can. 1673, 4°, praestet vel minus. Quam ob rem etiam iure gaudet primum accipiendi vel colligendi omnes necessarias ad rem notitias, ut cum debita cognitione rei sententiam sibi efformare valeat. Quae cognitio rei insuper requiritur ut partem conventam rite interrogare possit. Eiusdem igitur Vicarii iudicialis instantia, qua tales notitiae exquiruntur, considerari nequit tamquam signum diffidentiae in illum qui petiit consensum, de quo in can. 1673, 4°, sed e contra omnino legitima habenda est. Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, in ordine ad consensum praestandum vel minus, praesertim perpendere debet difficultates partis conventae sese defendendi coram illo tribunali, v.g. ob diversitatem linguae, magnam distantiam, etc. Ius defensionis non tantum requirit ut audiatur pars, verum etiam ut ipsa, si velit, de facto petitiones, probationes et deductiones sive ab altera parte sive ex officio allatas cognoscere et iisdem apte contradicere possit (cf. IOANNES PAULUS II, *Alloc. cit.*, n. 3). Quapropter Vicarius iudicialis domicilii partis conventae numquam omittere potest debitam considerationem rationum ob quas pars conventa sese opponit. Quibus expositis patet cur pars conventa prius interroganda sit “num quid excipiendum habeat” a Vicario iudiciali sui domicilii, non autem a Vicario iudiciali illius Tribunalis, quod asseritur esse forum

Circa la terza questione il tribunale della Segnatura Apostolica è oltremodo chiaro nello stigmatizzare come inammissibile la suddetta prassi, paventando anche una possibile nullità. Si dichiarò, infatti:

«Apud quaedam tribunalia haec praxis invaluit ipse Vicarius iudicialis domicilii partis conventae eam non audit, antequam consensum de quo in can. 1673, 3°, concedat, sed censet satis esse ut ipsa ad rem a Vicario iudiciali domicilii partis actricis audita sit vel audiatur»¹⁸¹.

Se, infine, non si conoscesse il domicilio della parte convenuta, sarebbe possibile procedere ugualmente, purché consti in atti che si è agito con somma diligenza¹⁸². Non sarebbe necessario richiedere la proroga di competenza, ciò è conforme alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica¹⁸³.

7 Le novità apportate dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus*

7.1 Il contesto di preparazione del m.p. (il Sinodo dei Vescovi del 2014) e la prima eco (il Sinodo dei Vescovi del 2015)

Non è possibile pensare i m. p. in parola estrapolandoli dal contesto in cui sono stati concepiti: il contesto sinodale dei due sinodi sulla famiglia, rispettivamente nel 2014 e 2015¹⁸⁴.

D'altro canto, non si rinvencono nei documenti, pre e post sinodali, indicazioni inerenti ai titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio. Inoltre, si trovano, già nell'*Instrumentum laboris* per il Sinodo del 2014 (datato 26 giugno 2014), indicazioni circa la *semplificazione* e lo *snellimento* delle procedure¹⁸⁵,

plerarumque probationum. Per se ad tribunal quod aditur tamquam forum plerarumque probationum pertinet videre utrum reapse sit huiusmodi forum, necne. Attamen, Vicario iudiciali partis conventae consensum, de quo in can. 1673, 4°, dare non licet, si eidem apparet in casu non agi de foro loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes» (SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Declaratio de foro plerarumque probationum*, diei 27 aprilis 1989, cit., pp. 893-894).

¹⁸¹ SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Responsum*, diei 6 maii 1993, in AAS 85 (1993) 969-970.

¹⁸² «Se peraltro le condizioni di cui ai §§ precedenti non possono essere osservate perché, malgrado una diligente indagine, si ignora dove risiede la parte convenuta, ciò deve risultare agli atti» (DC 13 § 6).

¹⁸³ La questione è già stata trattata, vedi sopra nt. 142.

¹⁸⁴ È oltremodo noto, infatti, che Papa Francesco, nel settembre 2014, affidò l'incarico al Decano del Tribunale della Rota Romana di presiedere una Commissione per la riforma del processo di nullità matrimoniale. Il Decano stesso della Rota Romana e molti membri di detta commissione furono membri dei due Sinodi. La Commissione, inoltre, lavorò sollecitamente per presentare quanto prima al Pontefice il testo delle nuove norme, che tenessero conto in maniera particolare delle istanze sinodali. La firma dei m. p. è del 15 agosto 2015, mentre la promulgazione porta la data dell'8 settembre del medesimo anno, un mese prima della celebrazione del secondo sinodo sulla famiglia.

¹⁸⁵ «98. Esiste un'ampia richiesta di *semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali*. Le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo *snellimento* non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli. 99. Alcuni invitano alla prudenza, segnalando il rischio che tale snellimento e semplificando o riducendo i passi previsti, si producano

questioni ripetute, secondo contesti e prospettive diversi, sia nella *Relatio ante disceptationem* del 6 ottobre 2014¹⁸⁶, sia in quella *post disceptationem* del 13 ottobre 2014¹⁸⁷ e infine nella *Relatio Synodi* del 18 ottobre del medesimo anno¹⁸⁸.

ingiustizie ed errori; si dia l'impressione di non rispettare l'indissolubilità del sacramento; si favorisca l'abuso e si ostacoli la formazione dei giovani al matrimonio come impegno di tutta la vita; si alimenti l'idea di un "divorzio cattolico". *Proppongono, invece, di preparare un numero adeguato di persone qualificate per seguire i casi*; e, in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti. Altre risposte relativizzano la rilevanza di tale possibilità di snellimento, in quanto spesso i fedeli accettano la validità del loro matrimonio, riconoscendo che si tratta di un fallimento e non considerano onesto chiedere la dichiarazione di nullità. Molti fedeli considerano però valido il loro primo matrimonio perché non conoscono i motivi di invalidità. Talvolta, da parte di coloro che hanno divorziato, emerge la difficoltà di tornare sul passato, che potrebbe riaprire ferite dolorose personali e per il coniuge. 100. Molti avanzano *richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo*. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria *la doppia sentenza conforme*, almeno quando non c'è richiesta di appello, obbligando però all'appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di *decentralizzare la terza istanza*. In tutte le aree geografiche, si chiede un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone. 101. Nelle risposte e nelle osservazioni, tenendo conto della vastità del problema pastorale dei fallimenti matrimoniali, ci si chiede se sia possibile far fronte ad esso soltanto per via processuale giudiziale. *Si avanza la proposta di intraprendere una via amministrativa*. In alcuni casi si propone di *procedere a una verifica della coscienza delle persone interessate all'accertamento della nullità del vincolo*. *L'interrogativo è se vi siano altri strumenti pastorali per verificare la validità del matrimonio*, da parte di presbiteri a ciò deputati. In generale, viene sollecitata una *maggiore formazione specifica* degli agenti pastorali in questo campo, in modo che i fedeli possano essere opportunamente aiutati. 102. Una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità aiuterebbe, in alcuni casi, ad eliminare difficoltà, come ad esempio quella di genitori che temono che un matrimonio nullo renda illegittimi i figli – segnalata da alcune Conferenze Episcopali africane. In molte risposte si insiste sul fatto che snellire il processo canonico sia utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare. Da parte di alcune Conferenze Episcopali asiatiche, si segnala il caso di matrimoni con non cristiani, che non vogliono cooperare al processo canonico»,

cf.

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_it.html#Capitolo_II__Le_sfide_pastorali_sulla_famiglia (30.8.19). Il corsivo è nostro.

¹⁸⁶ «Tenendo presente quanto rilevato dall'*Instrumentum Laboris*, a proposito della ampia richiesta di *semplificazione delle cause matrimoniali* (cf nn. 98-102), dal punto di vista pastorale, e tenendo conto della diffusione della mentalità divorzista in ordine alla valida celebrazione del sacramento, non sembra azzardato, come appena accennato, *ritenere che non pochi dei matrimoni celebrati in Chiesa possano risultare non validi*. Per accertare in maniera efficace e snella l'eventuale nullità del vincolo sembra, a non pochi, che sia da *rivedere, in primo luogo, l'obbligatorietà della doppia sentenza conforme* per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, procedendo al secondo grado solo se c'è appello da una o da entrambe le parti ovvero da parte del difensore del vincolo, entro un tempo definito. Un eventuale soluzione di questo genere dovrebbe, in ogni caso, evitare qualsiasi meccanicità e l'impressione della concessione di un divorzio. Tuttavia, in certi casi potrebbero essere necessarie altre garanzie, per esempio l'obbligo del difensore del vincolo ad appellare, al fine di evitare soluzioni ingiuste e scandalose. In secondo luogo, per la già accennata *larga diffusione della mentalità divorzista* in molte società e vista la prassi dei tribunali civili che

Gli accenti vertono sulla semplificazione, sullo snellimento delle procedure, sull'abbassamento del costo delle cause di nullità di matrimonio, sulla necessaria e

pronunciano le sentenze di divorzio, accade frequentemente che le parti che celebrano un matrimonio canonico, lo fanno riservandosi il diritto di divorziare e contrarre un altro matrimonio in presenza di difficoltà nella convivenza. Tale simulazione, anche senza la piena consapevolezza di questo aspetto ontologico e canonico, rende invalido il matrimonio. Per provare detta esclusione dell'indissolubilità basta la confessione della parte simulante confermata dalle circostanze ed altri elementi (cf *CIC* cann. 1536 § 2, 1679). Se è così già nel processo giudiziale, è *pensabile, per alcuni, la produzione della stessa prova nel quadro di un processo amministrativo*. Inoltre, secondo proposte autorevoli, occorrerebbe valutare la rilevanza dell'intenzione della fede dei nubendi in ordine alla validità del matrimonio sacramento, secondo il principio generale che per la validità di un sacramento è necessario che vi sia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (cf BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2013, n. 4). Questa *via extra-giudiziale* potrebbe prevedere – secondo loro - un itinerario di conoscenza, discernimento e approfondimento che, nel caso di presenza delle condizioni di invalidità, potrebbe culminare nella dichiarazione di nullità da parte del Vescovo diocesano, il quale andrebbe anche a proporre un cammino di presa di coscienza e conversione alla persona interessata in vista di un eventuale futuro matrimonio, per non ripetere la stessa simulazione», <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/06/0712/03003.html>

(30.8.19). Il corsivo è nostro.

¹⁸⁷ «43. Diversi Padri hanno sottolineato la necessità di *rendere più accessibili ed agili le procedure* per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati il superamento della necessità della *doppia sentenza conforme*; la possibilità di determinare una *via amministrativa* sotto la responsabilità del vescovo diocesano; *un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria*. Secondo proposte autorevoli, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza alla fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. 44. Circa le cause matrimoniali lo *snellimento* della procedura, richiesto da molti, oltre alla *preparazione di sufficienti operatori*, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di incrementare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe *incaricare un sacerdote debitamente preparato che possa gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio*», <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html> (30.8.19). Il corsivo è nostro.

¹⁸⁸ «48. Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di *rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità*. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una *via amministrativa* sotto la responsabilità del vescovo diocesano; *un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria*. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento. 49. Circa le cause matrimoniali lo *snellimento della procedura*, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)»

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html (30.8.19). Il corsivo è nostro.

adeguata preparazione del personale degli organi giudicanti, sul preoccupante effetto della secolarizzazione – soprattutto nei paesi occidentali – che ha fatto aumentare nei fedeli cristiani l'*error* circa l'indissolubilità del matrimonio, sulla paventata possibilità d'individuare nuove forme per dichiarare la nullità del matrimonio, quali ad esempio la via amministrativa e, infine, sul presentarsi della possibilità dell'incidenza della mancanza di fede sulla validità del matrimonio cristiano.

Nell'*Instrumentum laboris* per il sinodo del 2015, datato 26 giugno 2015, vengono ripresi gli stessi temi con i accentuazioni simili¹⁸⁹, riconfermando le aspettative finallora emerse. D'altra parte, non ci si aspettava che la nuova riforma vedesse la luce così presto, soprattutto qualche settimana prima della celebrazione del secondo sinodo. Se ciò è segno di dedizione e alacrità da parte di chi ha lavorato alla stesura dei testi, dall'altra manifesta la *mens* del Pontefice.

La promulgazione dei m. p. in parola, da una parte, ha messo fine ad ogni discussione, dall'altra ha evidenziato che l'episcopato si è mostrato compatto nell'assise sinodale nel voler mettere in pratica quanto il Pontefice aveva pensato per il bene della Chiesa. Così, infatti, si legge nella *Relatio finalis* del 24 ottobre 2015 del Sinodo del 2015 sulla famiglia:

«82. Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. *I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale.* Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (*MI*, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad *assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia.* Ciò implica la *preparazione di un personale sufficiente*, composto di chierici e laici, che

¹⁸⁹ «114. (48) *Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.* Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del Vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento. 115. *Si rileva un ampio consenso sull'opportunità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale.* Quanto alla gratuità, alcuni suggeriscono di istituire nelle Diocesi un servizio stabile di consulenza gratuita. Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una delle parti. Viceversa, non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c'è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nullità patente. Riguardo alla rilevanza della fede personale dei nubendi per la validità del consenso, si rileva una convergenza sull'importanza della questione e una varietà di approcci nell'approfondimento», http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_it.html (30.1.19). Il corsivo è nostro.

si consacrì in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un *servizio d'informazione*, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. *MI*, Art. 2-3)¹⁹⁰.

7.2 I titoli di competenza nel novellato processo di nullità di matrimonio secondo il m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*

Il novellato can. 1672 presenta in questi termini titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio:

«Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove».

Rispetto all'abrogato can. 1673 è rimasto invariato il foro della celebrazione, e il foro del domicilio e del quasi domicilio della parte convenuta, mentre è stato oltremodo semplificata la procedura circa l'ottenimento del *foro del domicilio* dell'attore e *del foro del maggior numero di prove* (è abrogato il necessario consenso del vicario giudiziale della parte convenuta e così pure il necessario interpello della medesima); è stato infine introdotto il foro del *quasi-domicilio* dell'attore.

Dal punto di vista strettamente storico-canonico la *vera novità*, rispetto alla tradizione canonica e alla normativa precedente, sembra risiedere nella conservazione del foro del maggior numero di prove¹⁹¹ e si ritiene essere ancora in vigore nella sua sostanza la Dichiarazione della Segnatura Apostolica del 1989.

Il foro della celebrazione è riproposto nella sua dimensione logico-normativa e non presenta mutazioni di tipo linguistico; di per sé è ancora il latino del Codice del 1917.

Il foro del domicilio e del quasi-domicilio della parte convenuta viene presentato nei termini stessi del Codice del 1983, per cui non si rinvencono innovazioni rispetto suddetta normativa; si potrebbe inoltre ripetere quanto già detto nel confronto con l'abrogata codificazione piano-benedettina.

Il foro del domicilio e del quasi-domicilio dell'attore non è certamente una novità in sé, potrebbe esserlo il fatto che siano stati abrogati gli accorgimenti legislativi per limitarne l'acquisizione *indiscriminata*; ma non è una novità in sé, ma relativa alla normativa del Codice del 1983.

Non va dimenticato, infatti, che fino all'Istruzione del 1929 (circa il quasi-domicilio) e alla *Provida Mater* (1936) la normativa in questione non prevedeva alcun esplicito "correttivo" legislativo – se si passa il termine un po' forte – prevedendo di contro, anche nel diritto delle decretali, la scelta del domicilio e del quasi-domicilio senza alcuna discriminazione (vedasi quanto detto circa le Istruzioni

¹⁹⁰ <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html> (ultimo accesso 30 agosto 2019). Il corsivo è nostro.

¹⁹¹ Ciò di per sé, come abbiamo visto, fu postulato appositamente dalla Commissione codificatrice (cf. *Communicationes* 39 [2007] 319).

ottocentesche, compresa quella Austriaca, considerata all'epoca tra le meno indulgenti in materia).

È chiaro che la normativa che Papa Francesco ci ha consegnato sui titoli di competenza è asciutta ed essenziale e, per dirla col linguaggio dei Padri sinodali, «semplice», «agile» e «più accessibile» per le parti; ma non per questo meno rigorosa della precedente.

Riproponendo, infatti, molte istanze ottocentesche e del diritto delle decretali, conformi anche a quando deciso nel periodo della codificazione, sembra voler impegnare maggiormente la coscienza del giudice nell'applicare la procedura in modo retto e rigoroso in vista della ricerca della verità; d'altro canto, il maggior coinvolgimento del vescovo diocesano mediante anche il *processus brevior*, permette al medesimo di esercitare quel *controllo* più diretto sull'operato del proprio tribunale, che la normativa ecclesiale e i suoi documenti da sempre gli richiedono. Di per sé è il *munus* stesso episcopale a portare il vescovo alla vigilanza della disciplina (cf. can. 392 § 2; DC 33), come d'altronde lo stesso etimo di vescovo richiama.

7.3 I titoli di competenza e la responsabilità del Vicario giudiziale: le ragioni di una normativa così semplice, agile e più accessibile per le parti

Abbiamo abbondantemente studiato i titoli di competenza nella loro dimensione storico-normativa e abbiamo percepito le rispettive istanze. Ma la vera e importante questione da rilevare è che il lavoro di *semplificazione* e *snellimento* delle procedure, iniziato da Paolo VI (cioè col m.p. *Causas matrimoniales* e con le norme per alcune Conferenze episcopali) e portato a termine da Giovanni Paolo II con la promulgazione del vigente Codice, non fosse stato recepito dall'episcopato – siamo nel 2014 – come *sufficiente* a soddisfare l'esigenza circa lo snellimento delle procedure.

È chiaro che non esiste confronto tra la complessità normativo-procedurale circa i fori di competenza – sviluppatasi dopo il Codice del 1917, come abbiamo visto – e quella dell'abrogato can. 1673. Non va però disconosciuto che rimaneva una certa procedura – ci si riferisce ai nn. 2-3 dell'abrogato can. 1673 – che, sebbene semplificata e lineare, poteva risultare piuttosto laboriosa, soprattutto quando la parte convenuta fosse stata irreperibile oppure si opponesse alla *petitio actoris* non per il mero fine di ricercare la verità sul vincolo.

D'altro canto, non si vuole entrare nel merito circa il *reale* rigore deontologico di come venissero effettivamente condotte le interpellazioni del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dimensione rilevante del processo ma sottratta alla *vigilanza diretta* del Vicario giudiziale a quo (quello presso cui si richiedeva il radicamento della causa).

La normativa consegnataci da Papa Francesco ha raccolto le istanze dei vescovi e – riferendosi qui segnatamente ai titoli di competenza – ci ha offerto una normativa essenziale, che, a ben vedere, è certamente *più vicina* al diritto delle decretali e alla codificazione del 1917, nonché al loro spirito.

D'altra parte, prevedendo la nuova normativa il coinvolgimento *più diretto* del Vicario giudiziale circa l'ammissione del libello (cf. can. 1676 § 1) – atto che di per sé prevede la verifica della competenza del Tribunale (cf. can. 1505 § 1) – non si

permette più al medesimo (che rispetto all'abrogata normativa sarebbe quello a quo) di assistere come mero spettatore di una fase procedurale così delicata e importante, ma di essere *ora* il principale interlocutore diretto.

Se, pertanto, egli ravvisasse un tentativo di frode della legge o della verità circa la scelta *oggettiva* del tribunale, nulla vieterebbe che egli rigettasse il libello, anche con riferimento al rispetto o meno del principio di *prossimità*. In qualsiasi caso la parte gravata può ricorrere al Tribunale di appello oppure portare la questione all'attenzione della Segnatura Apostolica.

Quanto rilevato riguarda non solo la preparazione tecnico-giuridica del Vicario giudiziale, ma soprattutto la sfera morale-deontologica del suo operato in quanto vicario del vescovo e quindi *unum tribunal*. In tal senso sembra che il Vicario giudiziale sia chiamato ancora di più a rendere più esplicito il legame stretto col *munus* del vescovo circa *anche* la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia.

Nulla vieta che il vescovo diocesano emani norme per la retta amministrazione della giustizia del proprio tribunale con stretto riferimento allo spirito della riforma di papa Francesco, per cui si potrebbero prevedere norme che rendano, da un lato, più facile l'accesso al proprio tribunale con semplificazioni della procedura, ma dall'altro si potrebbero stabilire chiare indicazioni per dissuadere il radicamento di cause che, contrastando il principio di prossimità, siano al contempo contrarie in sé al principio della giustizia e dell'equità. È chiaro che ogni caso andrà vagliato singolarmente, nello spirito della vigilanza per il servizio di un'amministrazione della giustizia retta, celere, vicina e rispettosa delle persone che avvicinano le strutture ecclesiali.

7.4 *Peculiari fattispecie di competenza di tribunali di prima istanza non suffragati esplicitamente dai titoli di cui al can. 1672*

Il Codice vigente di diritto canonico, per quanto concerne i titoli di competenza circa le cause di nullità di matrimonio, non si limita unicamente a indicare quelli recensiti nel can. 1672. Un altro tribunale, infatti, non competente per i titoli di cui al citato canone, a determinate condizioni, può divenire egualmente competente. Esaminiamo ora alcune fattispecie che gli operatori dei tribunali dovranno tenere particolarmente presente.

La sanazione dell'incompetenza relativa. Quando un tribunale di prima istanza, ritualmente eretto per le cause di nullità di matrimonio, non è suffragato dalla competenza dei titoli di cui al menzionato canone, si dice incompetente in maniera relativa¹⁹² (cf. can. 1407 § 2; DC 10 § 2¹⁹³). La normativa generale, in questi casi,

¹⁹² Si suole distinguere l'incompetenza relativa da quella assoluta. La competenza del giudice è determinata *ratione gradus, obiecti e territorii*. Le prime due competenze sono riconosciute dalla legge al singolo giudice in vista del bene comune; è sotto questo aspetto che si parla di incompetenza assoluta di un altro giudice. L'ultima competenza, invece, è riconosciuta al giudice in vista del bene privato e comprende *ratione territorii* i titoli generali di competenze dei singoli tribunali (cf. cann. 1407 § 3; 1408-1413), compresi anche quelli per le cause di nullità di matrimonio (cf. can. 1672). La competenza *ratione territorii* può ottenere una proroga di competenza o *ex iure* o *ab homine*, a seconda che l'estensione della competenza sia concessa dal diritto o dall'autorità competente oppure, nel secondo caso, per accordo esplicito o concessione

tacita delle parti (cf M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habitaе*, cit., pp. 347-355; 378-380).

¹⁹³ Si dubita che l'Istruzione *Dignitas connubii*, dopo la promulgazione del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* abbia ancora valore giuridico, dal momento che è indubbio che il m. p. in parola abbia «riorganizzato tutta quanta la materia della legge precedente» (cf. can. 20), abrogando formalmente la precedente legge matrimoniale processuale e per naturale connessione ed estensione anche i decreti generali esecutivi e le istruzioni cessano di avere vigore cui si riferiscono (cf. cann. 33 § 2; 34 § 3). Per una visione sintetica sulla problematica dottrinale circa la natura giuridica della DC vedi A. STANKIEWICZ, *La natura giuridica dell'Istruzione Dignitas connubii nel quadro normativo delle leggi processuali*, in *Periodica* 104 [2015] 221-230).

Nel caso però della DC si potrebbe affermare che, benché formalmente di per sé abrogata, non lo sarebbe però quanto allo spirito e al contenuto specifico con riferimento a ciò che concerne l'applicazione dei canoni generali sui processi e con quanto attiene al processo contenzioso ordinario, come disposto dal vigente can. 1691 § 3. L'autorità, infatti, della DC in questa applicazione normativa viene dalle parole stesse del Legislatore, che in due momenti ufficiali e solenni s'è pronunciato in modo inequivocabile: «[Con] l'Istruzione *Dignitas connubii*, sulla procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale [...] si è inteso stendere una sorta di *vademecum*, che non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, AAS 98[2006] 135).

In maniera non dissimile anche Papa Francesco: «Tale ampia partecipazione a questo incontro indica l'importanza dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che non è destinata agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali: è infatti un modesto ma utile *vademecum* che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme. Uno svolgimento sicuro perché indica e spiega con chiarezza la meta del processo stesso, ossia la certezza morale: essa richiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità del contrario (cfr *Dignitas connubii*, art. 247, § 2). Uno svolgimento celere perché – come insegna l'esperienza comune – cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da percorrere. La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a sé stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo» (FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana*, 24 gennaio 2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150124_congresso-diritto-canonico.html, ultimo accesso 30 agosto 2019).

D'altro canto, il Pontefice ha emanato alcune *Norme procedurali* assieme ai rispettivi m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*. Si discute sulla natura giuridica di tali m.p., ovvero se si tratta di un'Istruzione o propriamente di una legge. Entrambi i documenti pontifici sono pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis*, cosa che avvenne per la *Provida Mater* – considerata da autorevole dottrina, come già visto, come una legge –, a differenza dell'Istruzione *Dignitas connubii* che non fu mai pubblicata sugli *Acta*. Si ritiene difficile giudicare tali *Norme* alla stregua di un'Istruzione, poiché emanate dal supremo legislatore in un contesto legislativo, soprattutto quando viene detto che tra le sue intenzioni ha soprattutto di «*praecipuas legis innovationes*

permette una sanazione *per intervento diretto* dell'autorità competente, se il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica concede la proroga di competenza (cf. can. 1445 § 3, n. 2; DC 10 § 4; *Pastor Bonus*, art. 124, n. 3)¹⁹⁴, oppure *ex iure*, se non viene eccepita prima della concordanza del dubbio¹⁹⁵, oppure, sebbene eccepita, quando il Tribunale si dichiara egualmente competente (cf. cann. 1459 § 2 e 1460 § 2; DC 10 § 3; 78 §§ 2-3); in questi casi è sempre permessa la querela di nullità e la *restitutio in integrum* (cf. can. 1460 § 2; DC 78 §§ 2-3), trattandosi di violazione di legge processuale¹⁹⁶.

Si noti che se il giudice si dichiara competente non è ammesso appello, ma si dà possibilità di querela di nullità e *restitutio in integrum* (cf. can. 1460 § 2; DC 78 § 2); ma se il giudice si dichiara incompetente è ammesso appello al Tribunale superiore (cf. can. 1460 § 3; DC 78 § 3).

Circa poi la competenza del tribunale di vedere della *restitutio in integrum* va tenuto presente che, se è richiesta per le ragioni di cui al can. 1645 § 2, nn. 1-3, è competente, nel caso, il tribunale di primo grado (cf. can. 1646 § 1); se, invece, le ragioni della richiesta poggiano su quanto dispone il can. 1645 § 2, nn. 4-5, è competente il tribunale di appello (cf. can. 1646 § 2). Se, infine, la richiesta di *restitutio in integrum* è cumulata con la querela di nullità, è possibile proporla davanti al tribunale scelto per la *restitutio*, sia che sia di primo grado o di secondo (cf. cann. 1624-1625; DC 274).

La riassunzione della causa presso un altro tribunale egualmente e ritualmente competente. È possibile poi radicare la medesima causa presso un altro tribunale ritualmente competente, quando l'istanza s'interrompe per perenzione o per rinuncia (cf. cann. 1520-1525; DC 19). In questo caso è possibile riassumerla presso un altro

potissimum illustrare et ubi oportet complere» (art. 6), compiti che non sono meramente di natura amministrativa.

¹⁹⁴ Per un approfondimento cf. J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 721-740; ID., *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, *ibid.* 3 (1991) 431-477.

¹⁹⁵ L'incompetenza relativa, come è stato osservato sopra, è determinata *ratione territorii*. Se la parte, infatti, non eccepisse l'incompetenza relativa del giudice prima della *contestatio litis* – *rectius* la concordanza del dubbio nelle cause di nullità di matrimonio – l'incompetenza relativa verrebbe sanata *ex iure*, perché si presume che la parte convenuta voglia intendere prorogata la competenza del giudice. Infatti: «Prorogatio autem a litigantibus fit *expresse* vel *tacite*. *Expresse* si quis expresso pacto convenita cum altero contendente, ut causa deferatur apud iudicem qui ordinario non esset competens. *Tacite* vero fit prorogatio, veluti si quis citetur coram iudice non suo nec citatus interponat exceptionem *fori declinatoriam*. Iudex enim non tenetur *ex officio* hanc opponere, quare conventus praesumitur in se prorogare velle non sui iudicis competentiam» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habita*, cit., p. 380).

¹⁹⁶ Tale, infatti, è la *ratio* secondo la quale venne concessa la *restitutio in integrum*. Si dice, infatti, nella parte dispositiva: «Recurrenti conceditur *restitutio in integrum* ob praescriptum legis evidenter neglectum» (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, *decisio diei 17 octobris 1972*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem, Iuris Canonici editae*, vol. V, cit., n. 4155, col. 6420).

tribunale *egualmente e ritualmente* competente¹⁹⁷, ma se la causa era pendente presso la Rota Romana è possibile riassumerla soltanto presso il Tribunale Apostolico (cf. art. 70 NRRT)¹⁹⁸.

La concessione e la prevenzione sono altri due modi per ottenere *ex iure* la proroga di competenza¹⁹⁹, come sancito dai cann. 1407 § 1; 1414 e 1415 (DC 15 e 18).

Preme qui richiamare l'attenzione su alcune fattispecie per utilità degli operatori dei tribunali: a) l'uomo attore accusa di nullità il suo matrimonio presso il tribunale A per esclusione del *bonum sacramenti* da parte della donna; la donna accusa di nullità il suo matrimonio presso il medesimo tribunale A per esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo. La quesitone è assai semplice, abbiamo una *concessione* di due cause «giudicate da un solo ed identico tribunale e nello stesso processo» (can. 1414; DC 15). Si tratterebbe tecnicamente di due azioni diverse (cf. cann. 1491, 1493 e 1494), cumulate presso lo stesso tribunale: stesse parti²⁰⁰, medesimo *petitum* (la nullità di matrimonio), differente *causa petendi* (il *caput nullitatis*).

b) L'uomo attore accusa di nullità il suo matrimonio presso il tribunale A per esclusione del *bonum sacramenti* da parte di sé stesso; la donna accusa di nullità il suo matrimonio presso il tribunale B per esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo. Si tratta di due cause identiche, stesse parti, medesimo *petitum* e identica *causa petendi*. Se i tribunali aditi sono egualmente competenti in ragione dei titoli di competenza ex can. 1672, sarà competente, però, «a giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta» (can. 1415; DC 18). Il vigente Codice ha definitivamente risolto una questione lasciata sospesa nel Codice piano-benedettino: l'istanza inizia con la *citazione legittima* (cioè legittimamente notificata [cann. 1508-1510], altrimenti gli atti del processo sono nulli, can. 1511) della parte convenuta (cf. cann. 1517 e 1512, nn. 2 e 5). Se il tribunale prevenuto dall'altro nel citare la parte convenuta continuasse ugualmente a istruire e poi giungesse alla

¹⁹⁷ «D. Utrum finita instantia per peremptionem vel per renuntiationem, si quis velit causa denuo introducere vel prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis. R. *Negative ad primam partem; affirmative ad alteram*» (PCTL, *Responsum*, diei 29 aprilis 1989, AAS 78 [1986] 1324). Sembra di per sé una rivisitazione *secundum quid* di quanto prescriveva l'art. IV § 3 del m. p. *Causas matrimoniales*: «Mutatis substantialiter circumstantiis aut locorum aut personarum de quibus in § 1, instantia ante conclusionem in causa potest transferri in casibus particularibus de uno ad aliud Tribunal aequae competens, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis» (AAS 63 [1971] 443). D'altro canto, quanto previsto dalla vigente normativa è perfettamente congruente con l'ordinamento generale e i suoi principi.

¹⁹⁸ TRIBUNAL ROMANAE ROTAE, *Normae Tribunalis Romanae Rotae*, 18 aprilis 1994, AAS 86 (1994) 528.

¹⁹⁹ M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici "De iudiciis ecclesiasticis" in scholis Pont. Sem. Rom. Habita*, cit., pp. 381-386.

²⁰⁰ Si noti che nel caso avremmo due parti attrici, per cui sarebbe improprio *stricto sensu* attribuire alla donna il ruolo di convenuta, ma nella prassi, anche rotale, ciò è comunemente. Qualche autore – e non senza ragione – ritiene che nei processi di dichiarazione di nullità di matrimonio la parte propriamente convenuta sia il Difensore del vincolo (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Quisnam est pars conventa in causis nullitatis matrimonii?*, in *Periodica* 79 [1990] 357-391).

sentenza, tale sentenza sarebbe nulla di nullità insanabile (cf. can. 1620, n. 1 o n. 6), trattandosi nel caso di *bis in idem* anche qualora il tribunale prevenuto giungesse a sentenza prima del tribunale ritualmente competente, essendo nel caso un *bis in idem* comunque fittizio.

c) Del tutto peculiare, invece, è il seguente caso: l'uomo attore accusa di nullità il suo matrimonio presso il tribunale A per esclusione del *bonum sacramenti* da parte della donna; la donna accusa di nullità il suo matrimonio presso il tribunale B per esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo. Si tratta di due cause diverse (stesse parti, medesimo *petitum* ma diversa *causa petendi*), radicate presso due tribunali differenti. Si noti che i tribunali aditi sono egualmente competenti in ragione dei titoli di competenza ex can. 1672, ma per il principio di *connessione* le due cause dovrebbero essere radicate presso lo stesso tribunale, ma ciò non avviene. Se ciascun tribunale procedesse parallelamente all'altro e arrivasse alla sentenza, entrambe le sentenze sarebbero ugualmente valide, ma non lecite.

La provocatio ad Petri Sedem. Il can. 1417 § 1 è oltremodo chiaro nel definire l'istituto: «In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla davanti alla medesima». La *provocatio* – non si tratta di *recursus*²⁰¹ – non sospende il legittimo esercizio di giurisdizione nel frattempo iniziato dal tribunale inferiore – se non in caso di appello – (cf. can. 1417 § 2); ciò fintanto che il tribunale *a quo* non riceva comunicazione al riguardo dalla S Sede stessa²⁰².

8 Il principio di prossimità e i titoli di competenza: tentativo di sintesi mediante l'esegesi delle norme

Nell'introduzione generale alla *Normae procedurales* il Pontefice precisa che la causa e la *ratio* che lo hanno condotto ad offrire ai tribunali una nova normativa per le cause di nullità di matrimonio è dovuto a quanto è emerso nel mese di ottobre del 2014, durante il Sinodo dei vescovi. In esso molti Padri hanno manifestato l'esistenza di non poche difficoltà da parte dei fedeli ad avvicinare i tribunali della Chiesa, le cui ragioni sono di vario genere, non esclusi i titoli di competenza dal momento che la procedura al riguardo è stata in parte semplificata.

L'art. 7 § 1 delle *Normae procedurales* sembra esprimere la *ratio fundamentalis* del principio di prossimità verso i fedeli da parte dei tribunali della Chiesa: *sebbene* «i titoli di competenza di cui al can. 1672 [siano] equipollenti, sia osservato, per quanto possibile, il principio di prossimità tra giudice e parti».

Si noti: non è detto «tra giudice e parte», ma «tra giudice e parti». Sembra pertanto che il primo significato di prossimità s'inserisca nel rapporto relazionale tra

²⁰¹ Cf *Communicationes* 10 (1978) 228.

²⁰² «Quo fit ut quaelibet inhibitio vel suspensio legitimi cursus iudicarii admittenda non sit nisi constet, ex authentico documento legitimae auctoritatis, Summum Pontificem circa ordinem procedendi in eadem causa aliquid peculiariter decrevisse» (SUMPREMUM TRIBUNAL SIGNATUAE APOSTOLICAE, *Litterae circulares diei 13 decembris 1977*, in AAS 70 [1978] 75). Si noti che l'istituto della *provocatio* si distingue da quella dell'*avocatio causae* da parte di un organo giudiziario della S. Sede, come ad esempio quella del Decano della Rota Romana (NRRT art. 52).

le parti, considerate insieme; non sembrerebbe, quindi, sufficiente intendere la prossimità solo nei confronti di una sola parte.

L'amministrazione retta della giustizia – e quindi l'*aequitas canonica* – vuole che in linea di principio non si pensi in maniera unilaterale, ma bilaterale nei confronti di entrambe le parti. Dev'essere inoltre garantita la vicinanza tra il fedele e il proprio giudice; ciò non va inteso solamente in linea di favorire l'accesso più agevole al tribunale (ciò sarebbe alquanto semplicistico), ma di poter soprattutto garantire un'amministrazione della giustizia che sia il più possibile "sartoriale", ovvero calibrata secondo le istanze culturali e locali²⁰³.

Dovendosi il più delle volte trattare di *vizi del consenso*, che hanno a che fare col contesto socio-culturale, questa dimensione è alquanto fondamentale. Accanto a questo aspetto vi è quello di carattere più pragmatico, cioè di permettere un accesso quanto mai lineare e facile alle strutture ecclesiali della giustizia: se è necessario si usi anche l'ausilio di altri tribunali per permettere alle parti e ai testi la partecipazione al processo immediata e facile, «col minimo disagio [impedium]» dice il testo (cf. art. 7 § 2). È, salvo miglior giudizio, quanto il Papa sovente ricorda circa la *conversione* delle strutture.

In linea col principio della prossimità vi è il disposto dell'art. 8, che ad una lettura superficiale potrebbe sembrare non strettamente *ad rem*. Le intenzioni del Pontefice, invece, sembrano quanto mai chiare: il *principio di prossimità* enunciato nel precedente articolo sembra prendere luce più piena quando si afferma che: a) i vescovi curino quanto prima di avere personale sufficiente e adeguatamente preparato per costituire il proprio tribunale (art. 8 § 1); b) in forza di ciò si deroga al diritto comune e si dà *ex iure* la facoltà al vescovo di *recedere ipso facto* dal tribunale interdiocesano, di cui al can. 1423 (cf. art. 8 § 2)²⁰⁴.

Quanto finora detto va considerato insieme al vigente can. 1673, laddove il § 1 richiama, recependo la norma generale del can. 1419 § 1, il dovere del vescovo diocesano di amministrare lui stesso – in persona – la giustizia: questa statuizione sembra *ravvivare* le preoccupazioni pastorali del Concilio di Trento²⁰⁵. Inoltre, il can.

²⁰³ Di questo argomento ci siamo occupati in D. SALVATORI, *Il giudice ecclesiastico di fronte alla cultura di un popolo e al diritto di famiglia: quale relazione e integrazione tra cultura, diritto civile e diritto canonico?*, in I. ZUANAZZI – C.M. RUSCAZIO (eds.), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Tricase (Le) 2018, pp. 361-386.

²⁰⁴ Sembra applicato il principio di *decentralizzazione* rispetto alla Curia Romana, nel rispetto del *munus* episcopale di essere pastore proprio della diocesi, inserito in quella comunione gerarchica che di per sé è rapporto diretto col Capo del Collegio, senza bisogno quindi, in questo caso, di mediazioni. Si noti che la normativa generale (sia per accedere a un tribunale viciniore e sia per fare parte di un tribunale interdiocesano) richiede l'approvazione della S. Sede, nel caso della Segnatura Apostolica; l'approvazione viene richiesta anche per la recessione (cf. can. 1423 § 1; 1445 § 3, n. 3).

²⁰⁵ «Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non saranno lasciate al giudizio del decano, dell'arcidiacono o di altri di grado inferiore, anche se sono in visita canonica, ma saranno riservate soltanto all'esame e alla giurisdizione del vescovo. [...] Se una parte può davvero provare dinanzi al vescovo la propria povertà, esse non sarà costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né a procedere in seconda o in terza istanza, a meno che l'altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite» (CONCILIO TRIDENTINO, *Sessione XXIV*, Can. 20, in

1673 § 2 *ordina* al vescovo di costituire per la propria diocesi il tribunale ecclesiastico – si dice «constituat» – e contestualmente lascia facoltà al vescovo di accedere a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore. Ciò, però, andrebbe inteso come *eccezione*, ovvero fintanto che sussistono ragioni oggettive che non permettano a quel tribunale la propria autonomia.

Si noti pertanto che, se si interpretano congiuntamente gli artt. 7-8 delle *Normae procedurales* e il can. 1673 §§ 1-2, apparirà chiaramente che è il principio di prossimità a guidare la necessità della costituzione del tribunale diocesano (con personale sufficiente e adeguatamente preparato) e così poter amministrare una giustizia più vicina al fedele²⁰⁶.

La norma nella sua essenzialità appare oltremodo chiara e lineare e i suoi intendimenti sono stati ribaditi dal Legislatore in questi termini:

«Questa riforma processuale è basata sulla *prossimità* e sulla *gratuità*. *Prossimità* alle famiglie ferite significa che il giudizio, per quanto possibile, si celebri nella Chiesa diocesana, senza indugio e senza inutili prolungamenti. [...] Non dobbiamo mai

ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (ed.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, p. 772).

²⁰⁶ La preoccupazione è stata nuovamente ribadita dal Pontefice: «Il processo *breuiore* ha introdotto così una tipologia nuova, ossia la possibilità di rivolgersi al Vescovo, quale capo della Diocesi, chiedendogli di pronunciarsi personalmente su alcuni casi, nei casi più manifesti di nullità. [...] Il che non solo manifesta la prossimità del pastore diocesano ai suoi fedeli, ma anche la presenza del Vescovo come segno di Cristo sacramento di salvezza. Per questo il Vescovo e il Metropolita, con atto amministrativo, devono procedere all'erezione del tribunale diocesano, se ancora non sia stato costituito, e nel caso di difficoltà, possono anche accedere a un Tribunale diocesano o interdiocesano viciniore. Questo è importante» (FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana*, 20 maggio 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html, ultimo accesso 3 settembre 2019).

Non diversamente Benedetto XIV circa la necessità di reperire giudici idonei: «In posterum Causae non nisi personis congrua iuris peritia, et necessario probitatis, spectataeque fidei munitis praesidio committentur» (BENEDICTUS XIV, *Const. Ap. Dei miseratione*, diei 3 novembris 1741, in P. GASPARRI, *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. I, Romae 1937, § 4, p. 697). Le cause di nullità – prosegue il Pontefice – siano trattate dai vescovi, se ciò non fosse possibile, dai vescovi viciniori e, se neanche ciò fosse possibile, siano affidate ad un giudice idoneo: «Nihilominus praecipimus, ac mandamus iis, quos, huiusmodi Commissionum, seu Delegationum experiendarum cura pertinet, ut in futurum causarum matrimonialium conitionem non committant nisi Episcopis, praesertim vicinioribus, vel si nullus sit Episcopus, cui ex legitima causa commode committi possit, tum commissio, et delegatio dirigatur uni ex iis, qui, secundum ordinem, et modum a Nobis in praefatis encyclicis Litteris praescriptum, pro Iudice idoneo ab Episcopo cum consilio sui Capituli nominatus fuerit» (*ibid.*).

D'altra parte, lo stesso Concilio Tridentino, nelle sue intenzioni di riforma anche del processo canonico in generale, convergeva i suoi sforzi verso il principio di prossimità e di preparazione adeguata dei giudici: «I maliziosi suggerimenti dei richiedenti e talora anche la lontananza dei luoghi non consente di avere una conoscenza adeguata delle persone alle quali si affidano le cause, per cui accade talvolta che le cause siano rinviate in luogo a giudici non completamente idonei» (CONCILIO TRIDENTINO, *Sessione XXV*, Cap. X, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (ed.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 791).

dimenticare che la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico, caratterizzata – come ho già detto sopra – dalla *prossimità*, *celerità* e *gratuità* delle procedure, è volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, che in questo caso sono quelli segnati dalla ferita di un amore spezzato; e pertanto tutti gli operatori del Tribunale, ciascuno per la sua parte e la sua competenza, devono agire perché questo si realizzi, e di conseguenza non anteporre null'altro che possa impedire o rallentare l'applicazione della riforma, di qualsiasi natura o interesse possa trattarsi. Il buon esito della riforma passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone»²⁰⁷.

Anche Papa Benedetto XVI – almeno in due occasioni – ha avuto modo di parlare della *vicinanza* dei tribunali ecclesiastici ai singoli fedeli.

Salvo miglior giudizio, sembra di poter interpretare il pensiero del Pontefice in una duplice direzione: a) vicinanza in senso morale-affettivo, ovvero dove il fedele possa trovare nelle strutture diocesane piena corrispondenza alle proprie esigenze²⁰⁸; b) vicinanza in senso materiale, ovvero mediante strutture ecclesiali che facilitino al fedele l'accesso alla giustizia ecclesiastica, presso cui si possa trovare personale adeguatamente preparato e sollecito²⁰⁹.

²⁰⁷ FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana*, 20 maggio 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html, ultimo accesso 3 settembre 2019.

²⁰⁸ «La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in AAS 98 [2006] 138).

Non diversamente anche Giovanni Paolo II: «La stessa vita giuridica della Chiesa, e perciò anche l'attività giudiziaria è in sé stessa - per natura sua - pastorale: "inter subsidia pastoralia, quibus Ecclesia utitur, ut homines ad salutem perducatur, est ipsa vita iuridica". Essa pertanto, nel suo esercizio deve sempre essere profondamente animata dallo Spirito Santo, alla voce del quale devono aprirsi le menti ed i cuori. D'altra parte, la tutela dei diritti ed il controllo relativo degli atti della pubblica amministrazione costituiscono per gli stessi pubblici poteri una garanzia di indiscusso valore. Nel contesto della possibile rottura della comunione ecclesiale e dell'esigenza inderogabile della sua ricomposizione, insieme ai vari istituti preliminari (come l'«*aequitas*», la «*tolerantia*», l'arbitrato, la transizione, etc.) il diritto processuale è un fatto di Chiesa, come strumento di superamento e di risoluzione dei conflitti» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, AAS 71 [1979] 425).

²⁰⁹ «Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che "è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli"» (BENEDETTO XVI, *Esort. Ap. Postsinodale Sacramentum caritatis*, 27 febbraio 2007, in AAS 99[2007] 129, n. 29). Infatti, l'importanza della procedure e degli organi che le possono garantire è fondamentale: «Per limitare al massimo i margini di errore nell'adempimento di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell'intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni, e, dall'altra, rispetti

Papa Francesco, come abbiamo visto, riprende nel suo nucleo tale riflessione²¹⁰, ponendo l'accento maggiormente sulla vicinanza del vescovo-pastore e delle sue strutture diocesane, che debbono testimoniare tale afflato di carità pastorale²¹¹. In questo senso più volte nei suoi discorsi parla di conversione personale e delle strutture, in particolare – per ciò che concerne il diritto canonico – da tutto ciò che sa di *giuridicismo* in senso estrinsecista col dettame evangelico²¹². La procedura è al servizio delle persone e non viceversa e ciò impegna non solo maggiormente in vista di una conversione personale, ma anche di un'acquisizione giorno per giorno di competenze sempre più adeguate dal punto di vista professionale²¹³.

Se pare corretto intendere in questo modo il pensiero del Pontefice, si può comprendere adeguatamente la ri-presentazione in maniera asciutta dei titoli di competenza, concepiti nella loro integrità essenziale, ma spogliati di quella procedura che non sempre facilitava ad *entrambe* le parti l'accesso diretto alla giustizia ecclesiale. Per certi versi, si potrebbe dire, che si tratta di un ritorno al passato con la ricchezza della riflessione successiva.

coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit homo non separet” (Mc 10,3)» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 4 febbraio 1980, AAS 72 [1980] 173).

²¹⁰ Di per sé la *prossimità* di cui parla Papa Francesco riprende le due dimensioni accennate, accentuandone la fragranza secondo il suo stile. È chiaro quindi che il concetto di *prossimità* va inteso nella linea di una Chiesa *mater proxima*, vedansi al riguardo le note importanti di V.A. TODISCO, *Il principio di prossimità nella ri-forma dei Processi di nullità matrimoniale*, in ARCIDIOCESI DI SIRACUSA – TRIBUNALE ECCLESIASTICO METROPOLITANO (eds.), *Inaugurazione Anno Giudiziario 2019*, 27 febbraio 2019, *Pro manuscripto* 2019, pp. 19-43.

²¹¹ «Ecco perché, nella procedura del *processus brevior*, ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano, ma anche che egli stesso, giudice nativo nella Chiesa affidatagli, giudichi in prima istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr Esort. ap. *Amoris laetitia*, 242) e con l'opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze» (FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2018, in *L'Osservatore Romano* 29-30 gennaio 2018, p. 8).

²¹² «Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana» (FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, in AAS 107 [2015] 184); «Cari giudici della Rota Romana, la stretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei processi matrimoniali di cui quotidianamente vi occupate, chiede di evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana» (ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2018, in *L'Osservatore Romano* 29-30 gennaio 2018, p. 8).

²¹³ «Oltre ai requisiti di dottrina giuridica e teologica, nell'esercizio del suo ministero il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall'intento di tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime» (FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 24 gennaio 2014, in AAS 106 [2014] 90).

È stato mostrato come i titoli di competenza del can. 1672 non si discostino di per sé dalla tradizione canonistica, se non in quei punti che già la riflessione dottrinale e giurisprudenziale aveva portato a matura e sana emancipazione. Sembra, pertanto, che la normativa di papa Francesco voglia spingere gli operatori dei tribunali ecclesiastici ad impegnarsi maggiormente nella vigilanza propria e altrui per garantire una corretta amministrazione della giustizia: la normativa è essenziale, non ci sono più possibili paraventi giuridico-procedurali che possano acquietare farisaicamente la coscienza di un Vicario giudiziale²¹⁴, tutto dipende dalla propria coscienza, dalla propria preparazione, dal proprio impegno e dal proprio rapporto diretto con le parti sano, fiducioso e disincantato.

Come mai, nel secolo scorso, si giunse ad una normativa così intricata e complessa? La risposta non è certamente semplice. Sembra, salvo miglior giudizio, che le cause principali vadano trovate nel desiderio di voler evitare la *deceptio Ecclesiae* e di tutelare la verità sul vincolo matrimoniale; a ciò va aggiunta l'esperienza forense del tempo che, a giudicare da quanto troviamo nei documenti ufficiali e nei verbali delle Commissioni, sembra non sempre risplendere per limpidezza e competenza.

Pare che il concorrere di questi elementi abbia contribuito a portare l'autorità competente ad impiantare – mediante interpretazioni autentiche, istruzioni, decreti applicativi e decisioni giurisprudenziali delle Congregazioni romane – una serie progressiva di imbrigliamenti che influirono inevitabilmente sulla limpida normativa processuale matrimoniale canonica, elaborata dalla Commissione codificatrice e consegnataci da Papa Benedetto XV.

Sia ben chiaro: non si vuole sminuire l'operato giuridico-normativo-postcodiciale del secolo passato, cui va il massimo rispetto e la totale condivisione. Non si può, però, non percepire l'appesantimento procedurale a cui si era giunti dopo anni di interventi, di cui abbiamo volutamente offerto un assaggio, seppur parziale, vista la prospettiva e l'argomento di questo studio.

Non è certamente il *solo* rendere complesse in sé norme e procedure – o peggio il *giuridicismo*, come ricorda sovente Papa Francesco – a garantire la Chiesa dalla *deceptio* di colui che con cuore non limpido si avvicina al processo canonico, ma *anche* – e soprattutto – la formazione delle coscienze (in primo luogo degli avvocati e degli operatori della giustizia) e la retta, scaltra e disincantata vigilanza di chi è posto

²¹⁴ Chiedo venia ai colleghi per l'utilizzo di parole che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno; non sono queste le mie intenzioni. Quanto scrivo è in riferimento a quanto previsto per la procedura dell'abrogato can. 1673, nn. 3-4, con riferimento preciso alla richiesta di consenso del Vicario giudiziale della parte convenuta e al contatto della medesima. Il Vicario giudiziale del Tribunale adito non interveniva in tale procedura, ma demandava al collega del tribunale diocesano della parte convenuta. L'esperienza insegna, purtroppo, che tale normativa non è stata libera di abusi; d'altro canto il Vicario giudiziale a quo poteva sentirsi libero in coscienza se fosse stato operato in maniera non regolare; la procedura lo proteggeva. Ora, invece, tutto è in mano al Vicario giudiziale del tribunale a quo, il quale, che è *unum tribunal cum Episcopo* deve necessariamente operare tutte le accortezze del caso per essere certo della legittimità dell'acquisizione del titolo di competenza, tenendo conto della prossimità per entrambe le parti. Il Vicario giudiziale è investito di maggiore responsabilità e in ciò è maggiormente compartecipe del *munus* episcopale, così rilevante in questo ambito.

dalla Chiesa a rivestire quell'ufficio; abbiamo volutamente indugiato sul *nuovo* ruolo del Vicario giudiziale. La normativa di Papa Francesco, se da un lato è più semplice e lineare rispetto ad alcune procedure, dall'altro non lo è circa la responsabilità e l'impegno necessario al fine di ricercare la verità *oggettiva* e di vigilare per tutelare l'orto-prassi processuale.

Partendo da questa prospettiva, le parole del *proemio* di *Mitis Iudex* vengono ad assumere particolare sapore, laddove si coniughino: i) una procedura e la sua applicazione che non favoriscano la nullità dei matrimoni, ii) ma piuttosto la celerità e la semplicità delle procedure, iii) affinché il cuore del fedele non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio:

«La maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, [...] ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»²¹⁵.

²¹⁵ Cf. FRANCESCO, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, AAS 107 (2015) 959.